



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 maggio 2011
(OR. en)**

10601/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0127 (NLE)**

**AGRI 396
FORETS 43
DEVGEN 164
ENV 382
RELEX 555
JUR 259
UD 126
PROBA 69**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 282 definitivo
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 282 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.5.2011
COM(2011) 282 definitivo

2011/0127 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

RELAZIONE

Il piano d'azione dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)"¹, approvato dal Consiglio nel 2003², propone una serie di misure fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti a disincentivare investimenti in attività che favoriscono i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra l'Unione e i paesi produttori di legname per metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005³, che istituisce un sistema di licenze e un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nell'Unione.

A dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato con i paesi produttori di legname al fine di attuare il piano d'azione dell'Unione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e, in particolare, di incentivare il commercio e l'importazione nell'Unione del legname legale verificato in provenienza da questi paesi partner⁴. Quello con la Repubblica centrafricana è il quarto accordo che l'Unione negozia con un paese produttore, dopo gli accordi con il Ghana, il Congo e il Camerun.

I negoziati con la Repubblica centrafricana, avviati dalla Commissione a ottobre 2009, sono durati 14 mesi e hanno comportato quattro incontri bilaterali e diciotto riunioni di lavoro tecniche. La Commissione è stata coadiuvata da diversi Stati membri per tutta la durata dei negoziati. La Commissione ha tenuto informato il Consiglio sull'avanzamento dei negoziati mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e ai capi missione e rappresentanti dell'UE nella Repubblica centrafricana. Dopo ogni sessione negoziale, le parti hanno organizzato riunioni pubbliche per informare gli interessati sull'avanzamento delle discussioni. La Repubblica centrafricana ha inoltre adottato un'impostazione partecipativa che coinvolge la società civile e il settore privato nell'elaborazione dell'accordo.

L'accordo, che contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato del Consiglio, definisce, in particolare, il quadro, le istituzioni e i meccanismi del sistema di licenze FLEGT. I controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti in materia di audit indipendente del sistema figurano negli allegati dell'accordo, che forniscono una descrizione particolareggiata delle strutture alla base della garanzia di legalità offerta dal rilascio di una licenza FLEGT. La Repubblica centrafricana ha elaborato una definizione della legislazione applicabile in consultazione con le parti interessate. Nella definizione rientrano le leggi e normative riguardanti la concessione dei diritti di sfruttamento e la registrazione delle imprese, la gestione delle foreste, il diritto del lavoro e la normativa ambientale, i requisiti fiscali, gli obblighi sociali, come la partecipazione delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile, altri obblighi sociali prescritti dalla legislazione sul trasporto e sulla commercializzazione del legname e i requisiti in materia di esportazione.

¹ COM(2003) 251.

² GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ Documento riservato del Consiglio n. 15102/05.

L'accordo, che non si limita ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 sul regime FLEGT, copre tutto il legname e suoi derivati esportati, impegnando la Repubblica centrafricana a predisporre un sistema in grado di garantire all'Unione che tutti i prodotti forestali di provenienza centrafricana siano ottenuti legalmente, contribuendo così positivamente alla crescita del paese.

L'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere dell'Unione in conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005 sul regime FLEGT e del relativo regolamento di attuazione n. 1024/2008. L'accordo descrive inoltre il formato di licenza FLEGT della Repubblica centrafricana, che riprende il formato prescritto dal regolamento di attuazione.

L'accordo istituisce un meccanismo di dialogo e cooperazione con l'Unione sul regime FLEGT, il cosiddetto comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, e pone una serie di principi: partecipazione degli interessati, salvaguardie sociali, trasparenza, monitoraggio degli effetti dell'attuazione e stesura di relazioni sull'attuazione.

L'accordo stabilisce il calendario e le procedure dell'entrata in vigore e dell'attuazione del sistema di licenze. Dato che la Repubblica centrafricana è chiamata ad adeguare il sistema normativo e di gestione delle informazioni, a introdurre controlli più completi lungo la catena di approvvigionamento e a predisporre un sistema di verifica indipendente della conformità giuridica, occorreranno diversi anni per mettere a punto e collaudare i nuovi dispositivi e per sviluppare le capacità necessarie affinché l'apparato amministrativo, la società civile e il settore privato possano assolvere ai compiti previsti. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere pienamente operativo entro il primo semestre del 2014. Il sistema sarà valutato alla luce dei criteri stabiliti dall'accordo prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) A maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d'azione dell'Unione europea"⁶ che caldeggia l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate a ottobre 2003⁷ e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005⁸.
- (2) Conformemente alla decisione 2011/XXX del Consiglio del [...]⁹, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione.
- (3) È opportuno concludere l'accordo,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ COM(2003) 251.

⁷ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

⁸ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) è concluso mediante la presente decisione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 30 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a esserne vincolata.

Articolo 3

Nel comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo, l'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo in quanto membri della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, in forza dell'articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

**ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL
SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DI LEGNAME E
DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA (FLEGT)**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione", da un lato,

e

LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in appresso "la RCA", dall'altro,

in appresso denominate insieme "le parti",

VISTE le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'Unione e la RCA, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹⁰ e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in appresso "accordo di Cotonou";

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea¹¹;

CONSIDERANDO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)¹² rappresenta un primo passo per affrontare l'urgente problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull'applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e alla recente adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti non vincolanti sotto il profilo giuridico relativi a tutti i tipi di foreste¹³;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo miranti alla gestione sostenibile delle foreste, segnatamente il principio 10 (importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali) e il principio 22 (ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo);

RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni alle quali è subordinato il rilascio per opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari

¹⁰ GUCE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

¹¹ GUUE L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

¹² COM(2003) 251 def., del 21.5.2003.

¹³ A/RES 62/98 del 31 gennaio 2008.

delle specie elencate nelle appendici I, II o III, ad esempio, che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi sulla tutela della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

RISOLUTE a compiere ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell'attuazione del presente accordo per le collettività locali e autoctone e per le popolazioni povere;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

RIBADENDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 e agli altri accordi multilaterali di cui all'allegato IA dell'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO la volontà della RCA di adoperarsi per la gestione sostenibile delle proprie risorse forestali nel rispetto degli obiettivi del partenariato per le foreste del bacino del Congo, di cui è membro, istituito nel gennaio 2003 a seguito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, degli stati generali delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca di settembre 2003, degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell'Africa centrale, nonché delle disposizioni della legge 008.22 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA;

CONSIDERANDO che il sistema centrafricano di garanzia della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni, e non solo a quelle destinate all'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Coerentemente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e tutti i suoi derivati provenienti dalla RCA contemplati dal presente accordo e importati nell'Unione europea dalla RCA siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.

Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti onde agevolare e promuovere l'applicazione di tutte le sue disposizioni e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "importazione nell'Unione": l'immissione in libera pratica nell'Unione di legname e suoi derivati ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario¹⁴ e che non possono definirsi "merci prive di carattere commerciale" di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹⁵;
- b) "esportazione": l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti nella RCA lasciano materialmente o sono portati fuori dal territorio della RCA, eccettuati il legname e i suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA;
- c) "legname e suoi derivati": i prodotti elencati nell'allegato I;
- d) "codice SA": codice a quattro o sei cifre che figura nel sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane, conformemente alle nomenclature combinate dell'Unione europea e della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC);
- e) "licenza FLEGT": una licenza che attesta la provenienza di un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente;
- f) "autorità di rilascio delle licenze": l'autorità designata dalla RCA per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- g) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;

¹⁴ GUCE L 302 del 19.10.1992, pag. 38.

¹⁵ GUCE L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

- h) “carico”: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- i) si considera legale il legname e i suoi derivati prelevati o importati e prodotti conformemente alla normativa specificata nell'allegato II.

Articolo 3

Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso “sistema di licenze FLEGT”) che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione sono stati prodotti o acquisiti legalmente. A norma del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dalla RCA coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 del presente accordo.

Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1. La RCA designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente in conformità della normativa di cui all'allegato II.
Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente nella RCA e destinati all'esportazione nell'Unione, nonché, se del caso, la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali nazionali.
3. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname e suoi derivati importati nella RCA da un paese terzo in una forma la cui esportazione è vietata dalle leggi di detto paese, o per la quale è dimostrato che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui gli alberi sono stati prelevati.
4. L'autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le procedure di rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.

Articolo 5

Autorità competenti dell'Unione

1. La Commissione europea comunica alla RCA gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell'allegato III.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dalla RCA come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti dell'Unione non eseguono l'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché a essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁶. Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.

Articolo 6

Licenze FLEGT

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato IV.

¹⁶ GUCE L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Articolo 7

Definizione del legname prodotto legalmente

L'allegato II fornisce, ai fini del presente accordo, una definizione del legname prodotto o acquisito legalmente. L'allegato II indica la normativa della RCA cui è subordinato il rilascio di una licenza FLEGT per il legname e i suoi derivati e riporta una documentazione contenente i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di "griglie di valutazione della legalità".

Articolo 8

Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito

1. La RCA istituisce uno o più sistemi per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati verso l'Unione. Il sistema o i sistemi di verifica della legalità comprendono controlli di conformità atti a garantire che il legname e i suoi derivati da esportare verso l'Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti non legalmente o di provenienza ignota. Il sistema o i sistemi prevedono inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema o i sistemi predisposti per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente sono descritti nell'allegato V.

Articolo 9

Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT

1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l'autorità competente può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti all'autorità di rilascio.
2. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta, l'autorità competente agisce conformemente alla vigente legislazione nazionale e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce secondo la vigente normativa nazionale e non accetta la licenza.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 10

Controllore indipendente

1. In consultazione con l'Unione, la RCA si avvale dei servizi di un controllore indipendente per svolgere le mansioni di cui all'allegato VI.
2. Il controllore indipendente non ha conflitti di interessi derivanti da rapporti organizzativi o commerciali con l'Unione, con le autorità normative per il settore forestale o con l'autorità di rilascio delle licenze della RCA, con qualsiasi organismo assunto da tale autorità di rilascio per verificare la produzione legale di legname o con qualsiasi operatore commerciale del settore forestale della RCA.
3. Il controllore indipendente opera in base a una struttura di gestione documentata e secondo strategie, metodi e procedure resi pubblici e conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.
4. Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo eventuali reclami derivanti dal suo operato.
5. Il controllore indipendente elabora regolarmente le relazioni complete e sintetiche di cui all'allegato VI.
6. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l'accesso, nei rispettivi territori, alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Le parti possono tuttavia astenersi dal comunicare, in forza delle rispettive normative sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a divulgare.

Articolo 11

Irregolarità

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, in particolare il dirottamento dei flussi commerciali dalla RCA all'Unione attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimilmente avvenga nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;
- b) rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi o
- c) ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.

Articolo 12

Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti commissionano, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all'allegato VII. La valutazione deve accertare se il sistema di verifica della legalità alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni e

se nell'Unione sono stati effettivamente predisposti dispositivi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all'articolo 5 e all'allegato III.

3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.
4. Le parti prendono visione delle raccomandazioni e si notificano reciprocamente per iscritto il loro accordo in proposito.

Articolo 13

Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati non esportati nell'Unione

La RCA utilizza il sistema o i sistemi di verifica della legalità descritti nell'allegato V per il legname e i suoi derivati esportati verso mercati situati al di fuori dell'Unione.

Articolo 14

Calendario di attuazione del presente accordo

1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all'allegato VIII.
2. Avvalendosi del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le parti valutano i progressi compiuti nell'attuazione rispetto al calendario fissato nell'allegato VIII.

Articolo 15

Misure di accompagnamento

1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all'allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie complementari per applicare il presente accordo.
2. La disponibilità di risorse complementari è subordinata alle normali procedure di programmazione dell'aiuto alla RCA in vigore nell'Unione e negli Stati membri dell'Unione e alle procedure di bilancio della stessa RCA.
3. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione a sostegno di tali misure.
4. La RCA provvede a inserire il consolidamento delle capacità per l'attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà.
5. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.

6. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l'assistenza dell'Unione secondo quanto disposto dall'accordo di Cotonou, nonché quelle che disciplinano l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione alla RCA.

Articolo 16

Partecipazione delle parti interessate all'attuazione del presente accordo

1. La RCA coinvolge le parti interessate nell'attuazione del presente accordo conformemente alle direttive della Commissione delle foreste dell'Africa centrale relative alla partecipazione delle organizzazioni non governative, delle popolazioni locali e dei popoli autoctoni.
2. L'Unione organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 17

Salvaguardie sociali

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure complementari per ovviare agli effetti negativi.

Articolo 18

Incentivi di mercato

Tenuto conto dei propri obblighi internazionali, l'Unione si adopera per agevolare l'accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:

- a) promuove le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente e
- b) promuove sul mercato dell'Unione i prodotti corredati di licenze FLEGT.

Articolo 19

Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo

1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l'attuazione del presente accordo per agevolarne il monitoraggio e il riesame.

2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Il comitato delibera per consenso.
3. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo facilita un dialogo e uno scambio di informazioni efficaci e regolari tra le parti allo scopo di ottimizzare il funzionamento del presente accordo e può esaminare qualsiasi aspetto inerente al suo efficace funzionamento. Nell'allegato X sono riportate in dettaglio le funzioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.
4. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo:
 - a) si riunisce almeno una volta l'anno a una data concordata dalle parti;
 - b) elabora collegialmente il programma e il mandato delle azioni congiunte;
 - c) stabilisce il proprio regolamento interno;
 - d) organizza la presidenza delle proprie riunioni, tramite un'alternanza dei rappresentanti di ciascuna parte o un sistema di copresidenza;
 - e) provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
 - f) può creare gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche.
5. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo rende pubblica una relazione annuale. Il contenuto dettagliato della relazione è fornito nell'allegato XI.
6. Per agevolare l'attuazione del presente accordo, nel periodo che intercorre tra la sigla e l'entrata in vigore, è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.

Articolo 20

Comunicazioni sull'attuazione del presente accordo

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:
 - a) per la RCA: il ministro delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca;
 - b) per l'Unione: il capo della delegazione dell'Unione europea nella RCA.
2. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Relazioni e divulgazione al pubblico

1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi del presente accordo di fondamentale importanza per promuovere la governance. La divulgazione di informazioni agevola l'attuazione e il monitoraggio del sistema rendendolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicontazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno divulgate e messe a disposizione del pubblico figurano nell'allegato XI.

2. Ciascuna parte prevede i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell'allegato XI.

Articolo 22

Informazioni riservate

1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, né autorizza le proprie autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:
 - a) numero di licenze FLEGT rilasciate dalla RCA e ricevute dall'Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dalla RCA e ricevuti dall'Unione;
 - b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall'altra, al territorio della RCA.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, che si adopera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
 - a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
 - b) ricorrere all'arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), una delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte designa allora un secondo arbitro entro trenta giorni di

calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono vincolanti per le parti e inappellabili.

4. Il comitato congiunto per l'esecuzione dell'accordo stabilisce le procedure operative per l'arbitrato.

Articolo 25

Sospensione

1. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.
2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra che i motivi della sospensione non sussistono più.

Articolo 26

Modifiche

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Quest'ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la approva secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.

Articolo 27

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 28

Durata e proroga

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di sei (6) anni e può essere prorogato per periodi successivi di sei (6) anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicando per iscritto all'altra parte la propria decisione almeno un (1) anno prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 29

Denuncia

Fatto salvo l'articolo 28, ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo dodici mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La notifica è trasmessa al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Primo Ministro della RCA, depositari congiunti del presente accordo.

Articolo 31

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo in lingua francese.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELL'ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO (AVP)

4401: Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.

4403: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

4404: Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili.

4406: Traversine di legno per strade ferrate o simili.

4407: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

4408: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.

4409: Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

4410: Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4411: Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

4412: Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.

441400: Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili.

4415: Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet semplici, pedane di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno.

441600: Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio.

441700: Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.

4418: Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno.

441900: Articoli di legno per la tavola o per la cucina.

9403 30: Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici.

9403 40: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine.

9403 50: Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto.

9403 60: Altri mobili in legno.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEL LEGNAME PRODOTTO LEGALMENTE

Introduzione

La presente definizione viene fornita sotto forma di griglia di valutazione della legalità costituita da indicatori raggruppati in base a 10 principi tematici:

1. esistenza giuridica dell'impresa;
2. diritti di accesso legali alle risorse forestali nella zona di attività;
3. rispetto della normativa in materia ambientale;
4. diritti dei lavoratori, delle comunità locali e autoctone;
5. normativa in materia di sfruttamento forestale;
6. trasformazione dei prodotti forestali;
7. fiscalità generale e forestale;
8. conformità alle normative del trasporto e della rintracciabilità dei prodotti forestali legnosi;
9. rispetto delle clausole contrattuali;
10. relazioni con i subappaltatori nelle attività diverse dalla produzione di legname.

I vari titoli di sfruttamento forestale nella Repubblica centrafricana interessati dalla presente definizione sono i seguenti:

- i permessi di sfruttamento e di assestamento attribuiti a imprese legalmente stabilite nella Repubblica centrafricana per uno sfruttamento a fini industriali conforme a un piano di assestamento;
- le autorizzazioni di sfruttamento delle aree di rimboschimento denominate anche “piantagioni”.

Il codice forestale centrafricano prevede inoltre altri titoli di sfruttamento forestale:

- i permessi artigianali riguardanti superfici pari o inferiore a dieci (10) ha, che possono essere attribuiti a persone fisiche di nazionalità centrafricana o a comunità di base;
- le foreste comunitarie la cui superficie massima unitaria è fissata a cinquemila (5 000) ha e che devono essere oggetto di una convenzione di gestione tra il ministero delle Foreste e una comunità locale e/o autoctona organizzata.

I permessi di sfruttamento e assestamento (PSA), i permessi artigianali e le foreste comunitarie sono attribuiti nella foresta di produzione del demanio forestale permanente dello Stato, situato nella parte sudoccidentale del paese. Le piantagioni possono essere situate in tutto il paese.

Dalla promulgazione del nuovo codice forestale, ossia della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008, che istituisce il codice forestale della Repubblica centrafricana, il legname esportato dalla RCA deriva in gran parte da PSA. A tale legname va aggiunto quello proveniente dalle autorizzazioni di sfruttamento di vecchie piantagioni di teck.

Tenuto conto delle difficoltà pratiche di sfruttamento e monitoraggio delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali, questi titoli non sono ancora operativi nella Repubblica centrafricana. Nel 2010 non esistono titoli relativi alle foreste comunitarie o ai permessi artigianali.

Ne consegue che la griglia di valutazione della legalità utilizzata nel quadro del presente accordo si applica soltanto ai titoli attualmente in uso, ossia i PSA e le piantagioni. La definizione della legalità sarà completata in modo da tenere conto delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali

alle condizioni indicate ai paragrafi 1.2 e 2.1 dell'allegato V relativo al sistema di verifica della legalità.

La volontà di preparare il negoziato dell'AVP in base a un'impostazione partecipativa garantisce il rispetto di tutti gli interlocutori che partecipano ai dibattiti. Sono stati pertanto costituiti tre collegi di parti interessate, ossia il settore pubblico, il settore privato e la società civile.

Per favorire una comprensione graduale del processo FLEGT e formulare in maniera più adeguata le proposte per il negoziato, la consultazione sulla griglia si è svolta in due fasi distinte, ossia la consultazione dei singoli collegi di parti interessate e la consultazione dei tre collegi riuniti. La consultazione dei singoli collegi di parti interessate si è svolta internamente tra le parti interessate. La consultazione dei tre collegi riuniti ha consentito di confrontare le posizioni di ogni collegio per definire una posizione nazionale, che è servita come base per il gruppo di negoziazione con l'Unione europea.

Poiché la griglia di valutazione della legalità deve servire da supporto operativo del processo di rilascio delle licenze FLEGT, la RCA e l'Unione europea si sono accordate sulla necessità di accertare sul campo l'applicabilità e la pertinenza del progetto di griglia di valutazione della legalità prima della sua attuazione nel quadro dell'AVP. In quest'ottica, nel corso dei negoziati, l'organizzazione internazionale "The Forest Trust" è stata incaricata dall'European Forest Institut (EFI) di effettuare l'accertamento sul campo con il contributo di rappresentanti centrafricani.

Considerato che attualmente viene esportato legname proveniente da piantagioni di teck verso il mercato europeo sotto forma di tronchi, è indispensabile tenere conto di questi prodotti provenienti da piantagioni nella griglia di valutazione della legalità. Le normative relative alle piantagioni sono meno sviluppate. La griglia è stata elaborata a partire da testi normativi esistenti. Successivamente saranno elaborati altri testi per migliorare la normativa relativa alle piantagioni. La definizione della legalità sarà aggiornata di conseguenza.

Precisazione relativa agli indicatori della griglia

Alcuni indicatori non hanno un riferimento normativo. Tali indicatori sono inseriti con riserva in attesa che siano definiti i riferimenti necessari e sia possibile conoscerne il contenuto. Per questo motivo, i riferimenti da creare sono menzionati nell'allegato sulle misure di accompagnamento dell'attuazione dell'accordo (allegato IX). I testi normativi che saranno adottati potranno comportare modifiche degli indicatori nella loro attuale formulazione.

Alcuni indicatori si applicano a tutti i carichi, indipendentemente dall'origine del legname. Altri si applicano soltanto ai carichi provenienti da PSA o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di aree di rimboschimento dello Stato (piantagioni dello Stato) o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di un demanio privato (piantagione di collettività o di privati). L'ultima colonna "Titoli interessati" precisa a quali titoli di origine dei carichi si applica l'indicatore corrispondente: tutti, PSA, piantagioni (che comprendono le autorizzazioni relative ad aree di rimboschimento, dette piantagioni di Stato, e le autorizzazioni di rimboschimento private per comunità e privati, dette piantagioni private).

Indicatore	Parametro di controllo	Testo legislativo o normativo	Titoli interessati	
Indicatore 1.1.1: Iscrizione presso le amministrazioni economiche: ministero del Commercio e dell'Industria.	Parametro di controllo 1.1.1.1: Decisione ministeriale che istituisce l'autorizzazione di sfruttamento forestale	Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articoli 7 e 8)	Tutti (PSA e piantagioni)	
	Parametro di controllo 1.1.1.2: Tessera professionale di commerciante	Decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983 (articoli da 1 a 7)		
		Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 176)		
Indicatore 1.1.2: Iscrizione presso l'amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione generale delle imposte)	Parametro di controllo 1.1.2.1: Tessera contributiva valida	Guida all'iscrizione	Tutti	
	Parametro di controllo 1.1.2.2: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF)	Codice generale delle imposte, edizione 2009 (articolo 334)		
		Provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID che fissa l'obbligo di utilizzo dell'NCF (articoli 1 e 2)		

Indicatore 1.1.3: Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza sociale.	Parametro di controllo 1.1.3.1: Attestazione dell'iscrizione all'ente previdenziale (CNSS)	Legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale (articolo 31) Decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009	Tutti
Indicatore 1.1.4: Iscrizione presso l'amministrazione responsabile nel settore forestale a seguito di una procedura di attribuzione valida.	Parametro di controllo 1.1.4.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 1.1.4.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 1.1.4.3: Decreto di attribuzione del permesso di sfruttamento e di assestamento	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 31) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17.6)	PSA
Indicatore 1.1.5: Iscrizione presso le amministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio)	Parametro di controllo 1.1.5.1: Registro del commercio e del credito mobiliare (RCCM) Parametro di controllo 1.1.5.2: Rogito notarile di costituzione Parametro di controllo 1.1.5.3: Notifica del numero di iscrizione da parte della cancelleria del tribunale del commercio	Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articolo 12) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93)	Tutti

Indicatore 1.1.6: Iscrizione presso le amministrazioni del lavoro e dell'impiego (ministero del Lavoro e dell'Impiego, Ispettorato del lavoro)	Parametro di controllo 1.1.6.1: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente	Legge n. 09. 004 che istituisce il codice del lavoro (articolo 331)	Tutti
Indicatore 1.1.7: Iscrizione presso le camere consolari: camera di commercio e dell'industria.	Parametro di controllo 1.1.7.1: Attestazione consolare	Si rimanda all'allegato IX: riferimento giuridico da creare	Tutti
Indicatore 1.1.8: Iscrizione presso l'agenzia centrafricana per la formazione professionale e l'impiego (ACFPI)	Parametro di controllo 1.1.8.1: Domanda di iscrizione del datore di lavoro numerata e vistata	Legge n. 99.008 del 19 maggio 1999 (articoli da 1 a 7)	Tutti

Indicatore 1.2.1: Pagamento dei contributi all'ente previdenziale (CNSS).	Parametro di controllo 1.2.1.1: Attestazione del CNSS o dichiarazione liberatoria	Copia delle ricevute di pagamento dei contributi	Tutti
Indicatore 1.2.2: Pagamento dei contributi all'ACFPI.	Parametro di controllo 1.2.2.1: Dichiarazione trimestrale delle retribuzioni corrisposte	Decreto 00.068 che fissa il regime della parte di contributi a carico dei datori di lavoro all'ACFPI (articoli 2 e 4)	Tutti
	Parametro di controllo 1.2.1.2: Attestazioni di pagamento della parte di contributi a carico dei datori di lavoro		
Indicatore 1.3.1: Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sentenza.	Parametro di controllo 1.3.1.1: Atti giudiziari dei tribunali	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 209 e articolo 204, paragrafo 2)	Tutti
	Parametro di controllo 1.3.1.2: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste	Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93)	
Indicatore 1.3.2: Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sanzione amministrativa.	Parametro di controllo 1.3.2.1: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 204, paragrafo 2)	
	Parametro di controllo 1.3.2.2: Provvedimento di	Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93)	

	sospensione del ministero dell'Ambiente	Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 114)	
Indicatore 1.4.1: L'impresa è in regola con il pagamento di ammende e penali in relazione alle infrazioni constatate.	Parametro di controllo 1.4.1.1: Ricevuta del pagamento dell'importo della transazione o delle ammende e delle sanzioni	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 208 a 233) Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli da 114 a 143)	Tutti
Indicatore 2.1.1: Tutto l'iter (informazione della popolazione, gara d'appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l'osservatore indipendente) per l'attribuzione dei titoli di sfruttamento forestale è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale.	Parametro di controllo 2.1.1.1 Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 2.1.1.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste Parametro di controllo 2.1.1.3: Decreto di attribuzione del PSA Parametro di controllo 2.1.1.4: Convenzione	Legge n. 08.022 del 17.10.08 che istituisce il codice forestale (articoli 31, 41 e 48) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 6) Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di	PSA

	provvisoria entro i tre mesi successivi alla firma del decreto Parametro di controllo 2.1.1.5: Convenzione definitiva entro i tre mesi successivi alla firma della convenzione provvisoria	assestamento (volume 2) Decreto n. 09.118 (articoli da 13 a 17)	
Indicatore 2.1.2: L'impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione.	Parametro di controllo 2.1.2.1: Ricevute di pagamento delle spese di istruttoria del fascicolo Parametro di controllo 2.1.2.2: Ricevute di pagamento del diritto di riconoscimento preliminare Parametro di controllo 2.1.2.3: Quietanza del pagamento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione (per i permessi attribuiti dopo il 2003)	Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articoli 22 e 44) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 189)	PEA
Indicatore 2.1.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il privato o la comunità dispone di un titolo di proprietà.	Parametro di controllo 2.1.3.1: Titolo fondiario a nome del privato o della comunità	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131)	Piantagioni private

Indicatore 2.2.1: L'impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall'amministrazione delle foreste.	Parametro di controllo 2.2.1.1: Nota di approvazione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva. Parametro di controllo 2.2.1.2: Nota di approvazione del piano di attività annuale per i PSA con convenzione definitiva Parametro di controllo 2.2.1.3: Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dall'autorità competente	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 107, 109 e 110, articolo 114) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 4)	PSA	
Indicatore 2.2.2.: Nel caso di piantagioni appartenenti allo Stato, l'impresa dispone di un'autorizzazione del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione	Parametro di controllo 2.2.2.1: Accordo del ministero delle Foreste Parametro di controllo 2.2.2.2: Permesso di esplorazione Parametro di controllo 2.2.2.3: Relazione di esplorazione Parametro di controllo 2.2.2.4: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 62 e 64) Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articoli da 72 a 75) Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare	Piantagioni	

	superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri.		
Indicatore 2.2.3: Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l'appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento	Parametro di controllo 2.2.3.1: Permesso di taglio rilasciato dal ministero all'appaltatore (proprietario o appaltatore a contratto) Parametro di controllo 2.2.3.2: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri. Parametro di controllo 2.2.3.3: Se del caso, contratto tra il privato o la comunità e l'impresa appaltatrice.	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131) Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare	Piantagioni private
Indicatore 2.3.1: L'impresa informa le popolazioni locali e autoctone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l'apertura della parcella provvisoria di prelievo.	Parametro di controllo 2.3.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione stilati dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle varie parti interessate.	Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)	PSA

Indicatore 3.1.1: Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale.	Parametro di controllo 3.1.1.1: Relazione delle valutazioni di impatto ambientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infrastrutture di base) Parametro di controllo 3.1.1.2: Certificato di conformità ambientale rilasciato dall'autorità competente	Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87 e articolo 93, paragrafo 2) Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.	PSA
Indicatore 3.2.1: Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate.	Parametro di controllo 3.2.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente	Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87) Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.	PSA
Indicatore 3.3.1: I rifiuti (intesi ai sensi dell'articolo 3 del codice ambientale della Repubblica centrafricana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell'impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge.	Parametro di controllo 3.3.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente	Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 3, 19 e 20, da 43 a 45) Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.	PSA

Indicatore 3.3.2: Le disposizioni di legge relative all'inquinamento delle acque e dell'aria sono rispettate.	Parametro di controllo 3.3.2.1: Relazione di audit ambientale dell'amministrazione responsabile per l'ambiente	Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 15, 102 e 106, secondo comma) Si rimanda all'allegato IX: testi applicativi da creare.	PSA
Indicatore 4.1.1: La libertà di attività sindacale è garantita nell'impresa.	Parametro di controllo 4.1.1.1: Nota informativa sulla garanzia della libertà sindacale vidimata dall'autorità competente e pubblicata Parametro di controllo 4.1.1.2: Verbali delle riunioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindacati)	Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 12, 17, 18, 30, 31, 33)	Tutti
Indicatore 4.1.2: I rappresentanti del personale eletti conformemente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni.	Parametro di controllo 4.1.2.1: Verbale dell'assemblea generale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dall'ispettore del lavoro competente Parametro di controllo 4.1.2.2: Attestati di formazione vidimati dall'ispettore del lavoro competente	Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 58, 60, 67)	Tutti

Indicatore 4.1.3: I dipendenti dell'impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti dei lavoratori.	Parametro di controllo 4.1.3.1: Pubblicazione di note informative	Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 63 e 129)	Tutti
	Parametro di controllo 4.1.3.2: Verbale delle riunioni tra rappresentanti del personale e dipendenti	Il contratto collettivo delle imprese forestali nella Repubblica centrafricana (articolo 10, paragrafo 4)	
	Parametro di controllo 4.1.3.3: Pubblicazione del regolamento interno		
Indicatore 4.2.1: Le relazioni tra l'impresa e i dipendenti sono formalizzate secondo le disposizioni di legge.	Parametro di controllo 4.2.1.1: L'impresa forestale e i rappresentanti del personale sono in possesso di una copia del contratto collettivo	Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 197 a 201 e articolo 331)	Tutti
	Parametro di controllo 4.2.1.2: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente		
	Parametro di controllo 4.2.2.1: Buste paga e livello retributivo	Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 221 a 230 e da 94 a 99)	Tutti
Indicatore 4.2.2: I lavoratori dell'impresa sono remunerati conformemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria.	Parametro di controllo 4.2.2.2: Contratto di lavoro firmato da tutte le parti	Contratto collettivo delle imprese forestali	
	Parametro di controllo 4.2.3.1: Verbali delle riunioni del comitato per l'igiene e la sicurezza	Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 82 a 87)	Tutti
Indicatore 4.2.3: Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori sono conformi alla normativa in vigore.	Parametro di controllo 4.2.3.2: Repertorio del	Provvedimento 005/MFPSSFP/CAB/DGTEFP dell'11 luglio 2004 relativo all'istituzione e al	

	materiale per l'igiene e la sicurezza di cui è dotato il personale	funzionamento dei comitati per l'igiene e la sicurezza nella Repubblica centrafricana (articoli da 1 a 3 e da 9 a 17) Contratti collettivi delle imprese forestali Ufficio internazionale del lavoro, convenzione C155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981 (articolo 12, lettere a e b, articolo 16) ratificata dalla Repubblica centrafricana il 5 giugno 2006	
Indicatore 4.2.4: Gli orari di lavoro praticati dall'impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche.	Parametro di controllo 4.2.4.1: Sistema di timbratura dei lavoratori Parametro di controllo 4.2.4.2: Schede di timbratura dei lavoratori Parametro di controllo 4.2.4.3: Pubblicazione delle note di servizio dell'impresa Parametro di controllo 4.2.4.4: Buste paga	Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 251)	Tutti
Indicatore 4.2.5: La politica di assunzione rispetta le condizioni di età stabilite dalla legislazione nazionale e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).	Parametro di controllo 4.2.5.1: Contratti di lavoro firmati da tutte le parti	Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 249, articolo 97) Contratti collettivi delle imprese forestali	Tutti
Indicatore 4.3.1: I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e	Parametro di controllo 4.3.1.1: Piano di assestamento approvato dall'autorità competente (in particolare il	Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme	PSA

autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall'impresa.	rapporto socioeconomico) Parametro di controllo 4.3.1.2: Convenzione provvisoria firmata dall'autorità competente (PSA con convenzione provvisoria) Parametro di controllo 4.3.1.3: Relazione di constatazione dell'amministrazione forestale vidimata dalle parti	nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 14 a 22, articolo 107) Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafi 4 e 5)	
Indicatore 4.3.2: In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa, i risarcimenti sono conformi alle norme in vigore	Parametro di controllo 4.3.2.1: Verbale di constatazione letto e approvato dalle parti Parametro di controllo 4.3.2.2: Prove del risarcimento	Provvedimento 005/ del ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973	PSA

Indicatore 5.1.1: Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono informati dell'attribuzione del PSA.	Parametro di controllo 5.1.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione redatti dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle parti interessate	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 14) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2).	PSA
Indicatore 5.2.1: L'impresa rispetta le disposizioni della convenzione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni).	Parametro di controllo 5.2.1.1: Relazione di controllo dell'amministrazione	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 102 e 107) Convenzione provvisoria di assestamento Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1)	PSA
Indicatore 5.3.1: Gli studi preliminari all'assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.	Parametro di controllo 5.3.1.1: Relazioni di inventari di assestamento Parametro di controllo 5.3.1.2: Relazione di valutazione socioeconomica	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 102 a 105 e articolo 107) Convenzione provvisoria di assestamento e di sfruttamento	PSA

Indicatore 5.3.2: Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.	Parametro di controllo 5.3.2.1: Convenzione definitiva di assestamento e di sfruttamento	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 103) Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)	PSA
Indicatore 5.3.3: Il piano di gestione è conforme alle norme.	Parametro di controllo 5.3.3.1: Lettera di approvazione ufficiale del piano di gestione	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2).	PSA
Indicatore 5.3.4: Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme.	Parametro di controllo 5.3.4.1: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste Parametro di controllo 5.3.4.2: Lettera di approvazione ufficiale del PAA	Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)	PSA

			assestamento (volume 2)	
			Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114)	
Indicatore 5.3.5: Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con superficie pari o superiore a 50 ha.	Parametro di controllo 5.3.5.1: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri. Parametro di controllo 5.3.5.2: Lettera di approvazione del piano semplice di gestione		Articolo 64 della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA Articoli da 72 a 75 del provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 Si rimanda all'allegato IX: capitolato d'oneri da creare	Piantagioni
Indicatore 5.4.1: I limiti della parcella annuale di prelievo (PAP) o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa.	Parametro di controllo 5.4.1.1: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale		Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2)	PSA
Indicatore 5.5.1: La rete di accesso è pianificata e	Parametro di controllo 5.5.1.1: Piano di attività		Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che	PSA

realizzata conformemente alla normativa in vigore.	annuale approvato dall'amministrazione forestale Parametro di controllo 5.5.1.2: Piano di rete di accesso della parcella provvisoria Parametro di controllo 5.5.1.3: Autorizzazione amministrativa di apertura delle vie di accesso (se sono necessarie vie di accesso al di fuori del PAP) Parametro di controllo 5.5.1.4: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale Parametro di controllo 5.5.1.5: Autorizzazione di apertura delle vie di accesso per un PAP	istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) Convenzione provvisoria di sfruttamento Convenzione definitiva	
Indicatore 5.6.1: I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento. Indicatore 5.6.2: Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale.	Parametro di controllo 5.6.1.1: Registro di cantiere Parametro di controllo 5.6.1.2: Relazioni delle missioni di controllo Parametro di controllo 5.6.2.1: Piano di assestamento Parametro di controllo 5.6.2.2: Registro di cantiere Parametro di controllo 5.6.2.3: "Movimenti di legname" Parametro di controllo 5.6.2.4: Autorizzazione speciale per le specie non autorizzate	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) Convenzione definitiva di sfruttamento Convenzione provvisoria di sfruttamento Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articolo 53) Convenzione definitiva Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 186 e 190)	PSA PSA

Indicatore 5.7.1: Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore.	Parametro di controllo 5.7.1.1: Registro di cantiere	Convenzione definitiva di sfruttamento	PSA
	Parametro di controllo 5.7.1.2: Verbale di constatazione di abbandono del legname dell'amministrazione forestale	Convenzione provvisoria di sfruttamento	
	Parametro di controllo 5.7.1.3: Relazioni di controllo dell'amministrazione forestale	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 201, 202 e 204)	
Indicatore 6.1.1: L'impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l'attribuzione del PSA.	Parametro di controllo 6.1.1.1: Licenza di esercizio dell'unità di trasformazione	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 39) Convenzione provvisoria di sfruttamento e assestamento	PSA
	Parametro di controllo 6.1.2.1: "Movimenti di legname" o annuario statistico	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 44)	
	Indicatore 6.1.2: L'impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70%) fissata dallo Stato.		

Indicatore 6.2.1: I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative	Parametro di controllo 6.2.1.1: Dichiarazione di importazione commerciale Parametro di controllo 6.2.1.2: “Movimenti di legname”	Riferimento da creare: si rimanda all'allegato IX	PSA		
Indicatore 6.2.2: I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale.	Parametro di controllo 6.2.2.1: Licenza FLEGT del paese di origine che accompagna i prodotti importati Parametro di controllo 6.2.2.2: Certificato di gestione sostenibile o certificato di origine legale	Riferimento da creare: si rimanda all'allegato IX	PSA		
Indicatore 7.1.1: La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale.	Parametro di controllo 7.1.1.1: “Movimenti di legname”	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190)	Tutti		
Indicatore 7.1.2: La dichiarazione sulla trasformazione del legname è conforme ai “Movimenti di legname”	Parametro di controllo 7.1.2.1: “Movimenti di legname”	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190)	Tutti		

Indicatore 7.1.3: Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l'esportazione dei prodotti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative.	Parametro di controllo 7.1.3.1: "Movimenti di legname"	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio	Tutti
	Parametro di controllo 7.1.3.2: Dichiarazioni doganali	Decreto 86.328 del 20 novembre 1986 (articolo 2)	
	Parametro di controllo 7.1.3.3: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC)		
	Parametro di controllo 7.1.4.1: Quietanza di pagamento della licenza di esercizio Parametro di controllo 7.1.4.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria) Parametro di controllo 7.1.4.3: Quietanza di pagamento dell'I/IR (imposta sulle imprese/imposta sui redditi) Parametro di controllo 7.1.4.4: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)	Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio Codice generale delle imposte (articoli 120, 125, 140, 204, 247, 248 e 257)	Tutti
Indicatore 7.2.1. Tutte le tasse e i diritti di concessione in materia forestale sono versati entro i termini prescritti.	Parametro di controllo 7.2.1.1: Quietanze di pagamento della tassa sull'affitto	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 193)	PSA
	Parametro di controllo 7.2.1.2: Quietanze di pagamento della tassa di abbattimento		Tutti

	Parametro di controllo 7.2.1.3: Quietanze di pagamento della tassa di rimboschimento Parametro di controllo 7.2.1.4: Notifica che prescrive le misure eccezionali relative al pagamento di tasse e diritti di concessione da parte dell'impresa	Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio	Tutti
Indicatore 7.2.2: Tutti i diritti e le tasse legati all'esportazione del legname sono versati entro i termini.	Parametro di controllo 7.2.2.1: Quietanza di pagamento dei DU (diritti di uscita) Parametro di controllo 7.2.2.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria) Parametro di controllo 7.2.2.3: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici del ministero delle Finanze)	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 198) Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1 Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 Atto n. 5/89-UDEAC-491	Tutti
Indicatore 7.2.3: Tutti i diritti e le tasse legati all'importazione delle apparecchiature utilizzate dall'impresa sono versati.	Parametro di controllo 7.2.3.1: Quietanze di pagamento del DD (dazio doganale all'importazione) Parametro di controllo 7.2.3.2: Quietanza di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)	Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1	Tutti

	Parametro di controllo di pagamento della TCI (tassa comunitaria di integrazione) 7.2.3.3: Quietanza di Parametro di controllo di pagamento del CCI (contributo comunitario di integrazione) 7.2.3.4: Quietanza di Parametro di controllo di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari) 7.2.3.5: Quietanza di Parametro di controllo di pagamento all'OHADA (diritto di concessione per conto dell'OHADA) 7.2.3.6: Quietanze di Parametro di controllo di pagamento CMF (diritto di concessione per conto della COMIFAC) 7.2.3.7: Quietanze di	Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 Atto n. 5/89-UDEAC-491	
Indicatore 7.2.4: L'impresa ha trasferito i valori "free on truck" (FOT) dei prodotti dichiarati all'esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto.	Parametro di controllo di domiciliazione bancaria 7.2.4.1: Attestazione di Parametro di controllo di trasferimento di fondi 7.2.4.2: Documento di	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 200)	Tutti

Indicatore 8.1.1.1: Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati.	Parametro di circolazione	Parametro di controllo 8.1.1.1: Libretto di	– Decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988 (articolo R138, R138, primo comma e R134, quarto comma) – Codice delle assicurazioni della CIMA (articolo 200) – Codice generale delle imposte (edizione 2009) (articolo 204) Nel caso del trasporto dei prodotti forestali per l'esportazione, esiste un ulteriore riferimento: decreto n. 90.043 maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA	Tutti
	Parametro di controllo 8.1.1.2: Scheda tecnica			
	Parametro di controllo 8.1.1.3: Assicurazione			
	Parametro di controllo 8.1.1.4: Permesso di trasporto			
	Parametro di controllo 8.1.1.5: Autorizzazione di			

	trasportatore		
Indicatore 8.1.2: I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l'esportazione sono conformi alla normativa in vigore.	Parametro di controllo 8.1.2.1: Lettera di vettura Parametro di controllo 8.1.2.2: Visto per la spedizione accompagnato da: specifiche, D15, dichiarazione di esportazione commerciale, fattura, certificato di origine	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93) Codice doganale della CEMAC (articoli 133 e 134)	Tutti
Indicatore 8.1.3: L'impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone.	Parametro di controllo 8.1.3.1: Regolamento interno dell'impresa Parametro di controllo 8.1.3.2: Nota di servizio	Decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA	Tutti
<i>Criterio 8.2: l'impresa effettua la marcatura degli alberi abbattuti ai fini del monitoraggio e della rintracciabilità secondo metodi riconosciuti dalla normativa forestale.</i>			
Indicatore 8.2.1: I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative.	Parametro di controllo 8.2.1.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96)	Tutti
Indicatore 8.2.2: A livello dei depositi nelle foreste, i topi sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore.	Parametro di controllo 8.2.2.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale	Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96) Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004	Tutti
Indicatore 8.2.3: I documenti di trasporto dei tronchi sono compilati prima dell'uscita dal	Parametro di controllo 8.2.3.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di		Tutti

cantiere.	evacuazione)		Si rimanda all'allegato IX: riferimento da creare per il sistema nazionale di rintracciabilità	
Indicatore 8.2.4: I documenti di trasporto dei tronchi e dei colli sono compilati prima dell'uscita dal deposito dei tronchi e dallo stabilimento.	Parametro di controllo 8.2.4.1: Lettera di vettura (denominata anche bolla di consegna o bolla di evacuazione)		Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004	Tutti
PRINCIPIO 9: RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
<i>Criterio 9.1: l'impresa rispetta gli impegni formali assunti nel piano di gestione (PG), nel piano di attività annuale (PAA) e/o nella convenzione provvisoria per contribuire in modo più adeguato allo sviluppo locale.</i>				
Indicatore 9.1.1: Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall'impresa.	Parametro di controllo 9.1.1.1: Quietanza di pagamento degli ordini di riscossione Parametro di controllo 9.1.1.2: Autorizzazione amministrativa di pagamento scaglionato delle tasse		Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli dal 177 a 192)	PSA
Indicatore 9.1.2: Le azioni sociali programmate dall'impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni provvisorie sono realizzate.	Parametro di controllo 9.1.2.1: PAA convalidato dall'amministrazione forestale (ogni PAA contiene una descrizione delle attività sociali realizzate nell'anno precedente) Parametro di controllo 9.1.2.2: Convenzione provvisoria firmata dall'impresa e dal ministero delle		Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all'allegato IX Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 50 e 51)	PSA

	Foreste		
<i>Criterio 9.2: l'impresa rispetta gli ulteriori impegni assunti con l'amministrazione forestale relativi alla conservazione della biodiversità nella concessione.</i>			
Indicatore 9.2.1: Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d'oneri, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contribuire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati.	Parametro di controllo 9.2.1.1: Relazioni di controllo del cantiere da parte dell'amministrazione forestale Parametro di controllo 9.2.1.2: Relazioni dell'impresa sulle campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione Parametro di controllo 9.2.1.3: PAA convalidato dall'amministrazione forestale Parametro di controllo 9.2.1.4: Regolamento interno	Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all'allegato IX Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 90) Codice di protezione della fauna Ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984 (articoli 34, 111 e 112)	PSA

PRINCIPIO 10: RELAZIONI CON I SUBAPPALTATORI NELLE ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PRODUZIONE DI LEGNAME				
<i>Criterio 10.1: l'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori operino nella legalità.</i>				
Indicatore 10.1.1: L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori e fornitori dispongano di un'autorizzazione per l'esercizio delle loro attività.	Parametro di controllo 10.1.1.1: Autorizzazione all'esercizio della professione valida Parametro di controllo 10.1.1.2: Contratti di subappalto registrati	Codice della registrazione dei timbri e della curatela (articoli 2 e 13)	Tutti	
<i>Criterio 10.2: l'impresa adempie i propri obblighi nei confronti dei subappaltatori.</i>				
Indicatore 10.2.1: L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) effettua il pagamento della prestazione prevista dal contratto.	Parametro di controllo 10.2.1.1: Fatture Parametro di controllo 10.2.1.2: Documento di bonifico o assegno o ricevuta attestante il pagamento corrispondente alle fatture	Codice civile (articolo 1101 e seguenti)	Tutti	

Repertorio di leggi, principali testi normativi, accordi regionali e internazionali considerati ai fini della valutazione della legalità forestale

I testi riportati nel quadro di questa griglia unica sono i seguenti:

- le ordinanze (83.083 del 31 dicembre 1983 e 84.045 del 27 luglio 1984);
- la legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della Repubblica centrafricana e i relativi testi applicativi: decreti, provvedimenti, decisioni e note di servizio;
- la legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale;
- la legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro;
- la legge che istituisce il codice civile della RCA;
- la legge che istituisce il codice generale delle imposte (compresa la legge che istituisce il codice di registrazione dei timbri e della curatela);
- la legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio;
- la legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale;
- la legge n. 99.008 del 19 maggio 1999;
- il codice delle assicurazioni della CIMA;
- il codice doganale della CEMAC, gli atti che istituiscono il codice delle dogane della CEMAC:
 - atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1
 - atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1;
 - atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1;
 - atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57;
 - atto n. 5/89-UDEAC-491;
- le convenzioni (collettive delle imprese forestali nella RCA, convenzione C155 dell'Ufficio internazionale del lavoro del 1981 relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, definitiva di sfruttamento e di assestamento, provvisoria di sfruttamento e di assestamento);
- il codice di protezione della fauna, ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984;
- il codice della registrazione dei timbri e della curatela;
- il codice civile;
- i decreti:
 - decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983;
 - decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009;
 - decreto n. 09.118 del 28 aprile 2009;
 - decreto n. 00.068;
 - decreto n. 88.151 del 25 aprile 1988;
 - decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali;
 - decreto 86.328 del 20 novembre 1986;
- i provvedimenti ministeriali e interministeriali:
 - provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGS/DGID;
 - provvedimento n. 09.020 del 30 aprile 2009;
 - provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1);
 - provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009;
 - provvedimento n. 005/MFPSSSFP/CAB/DGTEFP dell'11 luglio 2004;
 - provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004;
 - provvedimento 005/ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973;

- provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all'approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2);
 - provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004;
- Guida all'iscrizione

ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE EUROPEA DI LEGNAME E SUOI DERIVATI ESPORTATI DA UN PAESE PARTNER E COPERTI DA UNA LICENZA FLEGT

Quadro generale

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 1024/2008 del 17 ottobre 2008, disciplinano le condizioni di immissione sul mercato europeo di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dalla Repubblica centrafricana. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un possibile adeguamento alle condizioni nazionali degli Stati membri, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell'accettazione delle licenze FLEGT all'atto dell'immissione sul mercato europeo possano essere le autorità doganali o un'altra amministrazione. Per questo motivo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: (1) il controllo documentario della licenza e (2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza corrispondente.

Tale processo attuato nell'Unione europea è inteso a rafforzare i controlli istituiti dalla Repubblica centrafricana e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata in Europa siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze centrafricana e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema centrafricano di verifica della legalità né la validità dell'attribuzione delle licenze, in quanto si tratta di aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 1 Trattamento delle licenze

1. La licenza FLEGT (in appresso "licenza") dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dichiarato il carico¹⁷ per l'immissione in libera pratica¹⁸.
2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

¹⁷ Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno speditore o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea.

¹⁸ L'immissione in libera pratica è un regime doganale dell'Unione europea. L'immissione in libera pratica comporta: (1) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; (2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; (3) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell'ambito di tali misure); (4) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.

Articolo 2
Controllo documentario delle licenze

1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell'allegato IV.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

Articolo 3
Richiesta di ulteriori informazioni

1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

Articolo 4
Verifica fisica

1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.
2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.
3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10% dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.

Articolo 5
Verifica preliminare

Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6
Immissione in libera pratica

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.

2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI RILASCIO E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

CAPITOLO 1: FORMALITÀ PER LE RICHIESTE DI LICENZA FLEGT

Articolo 1

Tutte le imprese del comparto del legno centrafricano che intendono esportare i prodotti derivanti dell'attività di sfruttamento, di trasformazione o di commercializzazione nell'Unione europea sono tenute a disporre di una licenza FLEGT per ogni carico di prodotti legnosi e ogni destinazione nell'Unione europea. La licenza FLEGT è il mezzo che consente di attestare che il legname e i suoi derivati sono prodotti in modo legale.

Articolo 2

Il rilascio di una licenza è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all'autorità di rilascio delle licenze. La richiesta di licenza deve riportare tutte le informazioni e le indicazioni specificate all'appendice 1 dell'allegato 4 dell'accordo volontario di partenariato. La richiesta di licenza deve essere effettuata utilizzando un formato di tipo univoco che sarà distribuito dall'amministrazione responsabile delle foreste.

Articolo 3

L'autorità di rilascio delle licenze è un organo designato dal ministero delle Foreste e sottoposto alla sua autorità. L'organo dipende dal gabinetto del ministro; tuttavia non si tratta di una funzione delegata ma di una struttura a sé stante.

La composizione e le attribuzioni dell'organo di rilascio delle licenze saranno definite con provvedimento del ministro responsabile delle Foreste che verrà adottato nella fase di attuazione dell'accordo.

Articolo 4

La richiesta deve riportare nell'oggetto "richiesta di licenza FLEGT".

Deve contenere il nome del titolo, il numero del titolo iscritto nel registro forestale, la data della richiesta e la firma del richiedente. Il richiedente deve indicare espressamente se vuole ricevere la licenza FLEGT a Douala.

Per i tronchi, il richiedente deve indicare inoltre l'unità forestale di gestione.

La richiesta deve definire chiaramente la natura, l'origine, il volume e la destinazione del prodotto che ne costituisce l'oggetto.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti doganali:

- documento di specificazione della struttura di accertamento delle entrate all'esportazione (SIVAC);

- dichiarazione di esportazione commerciale (DEC);
- modulo EUR.1;
- bolle di sdoganamento (diritti di uscita, imposta minima forfetaria, diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari).

Il modulo di richiesta di licenza FLEGT sarà definito nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità (SVL) e successivamente comunicato dall'autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare gli esportatori, e pubblicato.

Articolo 5

I riferimenti della richiesta sono registrati negli archivi dell'impresa richiedente e devono corrispondere a quelli depositati presso l'ufficio dell'autorità di rilascio della licenza.

Articolo 6

Le richieste presentate dalle imprese sono registrate dall'autorità di rilascio delle licenze che a sua volta trasmette un avviso di ricevimento.

Articolo 7

I documenti presentati dall'impresa richiedente (modulo di richiesta correttamente compilato e documenti doganali menzionati all'articolo 4) sono trasmessi all'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che verifica la legalità del carico per il quale è stata formulata una richiesta di licenza e si pronuncia sulla sua conformità. Le procedure di verifica utilizzate sono descritte nell'allegato 5. La verifica da parte dell'ICAF è obbligatoria.

Articolo 8

In base al parere dell'ICAF, l'autorità di rilascio delle licenze:

- se la licenza è trasmessa a Douala, emette un documento di parere favorevole preliminare entro un termine massimo ridotto, dell'ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico oggetto della licenza è legale, secondo la procedura di cui all'allegato V;
- se la licenza è trasmessa a Bangui, emette la licenza entro un termine massimo ridotto, dell'ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico interessato dalla licenza è legale, secondo la procedura di cui all'allegato V.

La procedura utilizzata in caso di non conformità è specificata nell'allegato V.

Il risultato della verifica è comunicato all'impresa e archiviato dal centro di dati forestali (CDF); lo stesso vale per le copie delle licenze rilasciate. L'autorità di rilascio tiene un registro destinato a tale scopo.

Le formalità per le richieste di licenza saranno specificate nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità e successivamente comunicate dall'autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare ai possibili esportatori, e pubblicate.

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT

Articolo 9

La licenza FLEGT è rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.

La licenza contiene le informazioni riportate all'appendice 1 conformemente alle note esplicative dell'appendice 2.

Articolo 10

La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio effettivo.

La licenza FLEGT ha una validità di sei (6) mesi. La data di scadenza è riportata sulla licenza.

Decorsa la scadenza, la licenza non è più valida. In caso di forza maggiore debitamente constatata, il richiedente deve fare nuovamente richiesta all'autorità di rilascio delle licenze FLEGT.

Una licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all'autorità di rilascio se i prodotti legnosi cui fa riferimento sono distrutti.

Articolo 11

Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato all'appendice 1.

Articolo 12

- La carta da utilizzare pesa 120 grammi/m².
- Il formato è di 21/29 cm (A4).
- Il colore della carta utilizzata per il modulo è:
 - bianco per il modulo n. 1, detto “originale”;
 - giallo per il modulo n. 2, detto “copia per le dogane europee”;
 - verde per il modulo n. 3, detto “copia per le dogane centrafricane”;
 - blu per il modulo n. 4, detto “copia per l'autorità di rilascio delle licenze”.

Articolo 13

- Le licenze sono compilate a macchina o con mezzi informatici e firmate a mano.
- I bolli dell'autorità di rilascio delle licenze sono apposti con timbro metallico, preferibilmente d'acciaio. Il timbro dell'autorità di rilascio può essere tuttavia sostituito con un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti mediante perforazione. L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
- Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall'autorità preposta al rilascio con timbro e firma.

- Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese.

Articolo 14

- La licenza è redatta in quattro copie, di cui due consegnate al richiedente.
- Dopo essere stata compilata, firmata, timbrata e datata dall'autorità di rilascio:
 - la prima copia, contrassegnata come “originale”, viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica;
 - la seconda copia, contrassegnata come “copia per le dogane europee”, viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica;
 - la terza copia, contrassegnata come “copia per le dogane centrafricane” è consegnata al servizio doganale della RCA;
 - la quarta copia, contrassegnata come “copia per l'autorità di rilascio delle licenze” è conservata nell'archivio del CDF dell'autorità in questione.

CAPITOLO 3: SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT

Articolo 15

- In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'“originale” e/o della “copia per le dogane europee”, il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all'autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento o di documenti sostitutivi sulla base di quello o di quelli rimasti in suo possesso o presentati al momento della richiesta di licenza FLEGT.
- In caso di smarrimento, furto o distruzione della “copia per le dogane centrafricane”, il titolare può richiedere all'autorità di rilascio il rilascio di un documento sostitutivo.
- L'autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro 24 ore dalla ricezione della richiesta del titolare della licenza.
- I documenti sostitutivi contengono tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituiscono, compreso il numero della licenza.
- Sul documento o sui documenti sostitutivi figurerà la dicitura “duplicato”.
- In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento sostitutivo, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.
- Il documento smarrito o rubato, ove venga rinvenuto, non sarà più valido e dovrà essere restituito all'autorità di rilascio delle licenze.

CAPITOLO 4: TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA FLEGT

Articolo 16

- In caso di dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti possono richiedere ulteriori verifiche presso l'autorità di rilascio delle licenze.
- Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
- Se lo reputa necessario, l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta con la dicitura autenticata dal timbro “duplicato” che inoltra alle autorità competenti.
- Se la validità della licenza è confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata dal timbro “convalidata il ...”.
- Se la licenza in questione non è valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.

APPENDICI

1. Modello di licenza
2. Note esplicative

Appendice 1

Format de l'autorisation FLEGT

ORIGINAL	1	1 Organisme émetteur	<u>2 Pays d'origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE</u>	
		Nom	Nature du titre:	
			Exploitant:.....	
				
		Adresse	N° de(s) titre(s):	
				
			UFG:.....	
			Contrat N°:	
				
			E101 N°:	
				
		3 Numéro de l'autorisation FLEGT	4 Date d'expiration	
		5 Pays d'exportation	7 Moyen de transport	
		6 Code ISO		
		8 Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)		
		9 Désignation commerciale des bois ou produits dérivés	10 Positions du SH	
1				
		11 Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)	12 Pays de récolte	13 Codes ISO
		14 Volume(s) (m ³)	15 Poids net (kg)	16 Nombre d'unités
		17 Signes distinctifs		

18 Signature et cachet de l'organisme émetteur

Lieu et date

2	1 Organisme émetteur	<u>2 Pays d'origine: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE</u>	
	Nom	Nature du titre:	
		Exploitant:	
	Adresse	N° de(s) titre(s):	
		UFG:.....	
		Contrat N°:	
		E101 N°:	
	3 Numéro de l'autorisation FLEGT	4 Date d'expiration	
	5 Pays d'exportation	7 Moyen de transport	
	6 Code ISO		
8 Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)			
	Désignation commerciale des bois ou produits dérivés	10 Positions du SH	
2			
11 Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)	12 Pays de récolte	13 Codes ISO	
14 Volume(s) (m ³)	15 Poids net (kg)	16 Nombre d'unités	
17 Signes distinctifs:			

18 Signature et cachet de l'organisme émetteur

Lieu et date

3	1 Organisme émetteur	<u>2 Pays d'origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE</u>	
	Nom	Nature du titre:	
		Exploitant:.....	
	Adresse	N° de(s) titre(s):.....	
		UFG:.....	
		Contrat N°:.....	
		E101 N°:.....	
	3 Numéro de l'autorisation FLEGT	4 Date d'expiration	
	5 Pays d'exportation	7 Moyen de transport	
	6 Code ISO		
	8 Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)		
	9 Désignation commerciale des bois ou produits dérivés		10 Positions du SH
3			
	11 Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)	12 Pays de récolte	13 Codes ISO
	14 Volume(s) (m ³)	15 Poids net (kg)	16 Nombre d'unités
	17 Signes distinctifs:		

18 Signature et cachet de l'organisme émetteur

Lieu et date

4	1 Organisme émetteur	<u>2 Pays d'origine: RÉPULIQUE CENTRAFRICAINE</u>	
	Nom	Nature du titre:	
		Exploitant	
			
	Adresse	N° de(s) titre(s):	
			
		UFG:.....	
		Contrat N°:	
			
			E101 N°:
			
	3 Numéro de l'autorisation FLEGT	4 Date d'expiration	
	5 Pays d'exportation	7 Moyen de transport	
	6 Code ISO		
	8 Titulaire de l'autorisation (nom et adresse)		
	9 Désignation commerciale des bois ou produits dérivés	10 Positions du SH	
4			
	11 Nom (s) commun (s) ou scientifique(s)	12 Pays de récolte	13 Codes ISO

14 Volume(s) (m³)

15 Poids net (kg)

16 Nombre d'unités

17 Signes distinctifs:

18 Signature et cachet de l'organisme émetteur

Lieu et date

Appendice 2

Note esplicative

Generalità

- Compilare i moduli in lettere maiuscole.
- Se indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.

Riquadro 1	Organisme émetteur	Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.
Riquadro 2	Pays d'origine: République centrafricaine	Natura del titolo, impresa, numero del titolo o dei titoli, unità forestale di gestione, numero contratto, numero E101.
Riquadro 3	Numéro de l'autorisation FLEGT	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Date d'expiration	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Pays d'exportation	Paese partner dal quale i prodotti legnosi sono stati esportati verso l'Unione europea.
Riquadro 6	Code ISO	Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Moyen de transport	Indicare il mezzo di trasporto dal punto di esportazione.
Riquadro 8	Titulaire de l'autorisation	Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Désignation commerciale du bois et produits dérivés	Indicare la denominazione commerciale del o dei prodotti legnosi.
Riquadro 10	Position du SH	Indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci.
Riquadro 11	Noms communs ou scientifiques	Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzato nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili.
Riquadro 12	Pays de récolte	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo

		in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili.
Riquadro 13	Codes ISO	Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 14	Volume(s) (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 15.
Riquadro 15	Poids net	Facoltativo, tranne se sono state omesse le informazioni richieste nel riquadro 14.
Riquadro 16	Nombre d'unités	Indicare il numero di unità, se è questo il modo migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.
Riquadro 17	Signes distinctifs	Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo.
Riquadro 18	Signature et cachet de l'organisme émetteur	Il riquadro dovrà essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data.

ALLEGATO V

SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)

I- INTRODUZIONE

1.1 – Contesto

a)– Presentazione del settore

Il territorio della Repubblica centrafricana ha una superficie totale di 623 000 km², ricoperta di ecosistemi diversificati, con una fitta area forestale di 54 000 km² ripartita in due massicci forestali: quello sudoccidentale, con una superficie di 3 800 000 ha, e quello sudorientale, con una superficie di 1 600 000 ha. Attualmente solo il primo è oggetto di sfruttamento a fini industriali.

A tutt'oggi sono operative undici (11) imprese forestali con una produzione media annua di circa 600 000 m³ di tronchi e 200 000 m³ di legname segato (fonti: annuari statistici dell'MAFCP).

Le principali destinazioni del legname centrafricano sono l'Europa, l'Asia, l'America e l'Africa.

b) - Le strutture attualmente incaricate dei controlli

Di seguito sono elencate le strutture che esercitano effettivamente le funzioni di controllo nei vari dipartimenti ministeriali a livello centrale e a livello di servizi decentrati.

– Il ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca

A livello centrale: le verifiche documentarie sono effettuate quotidianamente, mentre i controlli sul campo hanno una frequenza variabile (trimestrale o semestrale):

- la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF);
- l'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF);
- il centro di dati forestali (CDF);
- la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) composta dai seguenti ministeri:
 - ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca
 - Ministero delle Finanze e del Bilancio
 - ministero della Difesa nazionale (gendarmeria);
- la direzione degli affari giuridici e del contenzioso (DAGC).

A livello di servizi decentrati: i controlli a livello decentrato non sono regolamentati in quanto a frequenza. Possono essere trimestrali o semestrali. I controlli a livello dei posti di frontiera si effettuano tuttavia quotidianamente, ogni volta che passa un autocarro carico:

- la direzione generale dei servizi regionali mediante le direzioni regionali delle acque e delle foreste, gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera;

- il ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia:
 - direzione generale dell’ambiente;
 - ispettorato centrale in materia di ambiente e di ecologia;
- il ministero delle Finanze e del Bilancio:
 - ispettorato generale delle finanze;
 - direzione generale delle dogane;
 - direzione generale delle imposte;
- il ministero del Commercio e dell’Industria:
 - ispettorato centrale del commercio;
 - direzione generale del commercio e della concorrenza;
 - servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico;
- il ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e dell’Inserimento professionale dei giovani:
 - ispettorato centrale del lavoro;
 - ispettorato del lavoro competente;
 - direzione del recupero e del contenzioso della cassa nazionale di previdenza sociale;
 - direzione generale dell’ACFPI.
- il ministero dello Sviluppo rurale e dell’Agricoltura;
- il ministero della Giustizia:
 - ispettorato giudiziario;
 - presidente del tribunale del commercio;
 - servizio di cancelleria del tribunale del commercio;
- il ministero della Sicurezza pubblica e dell’Amministrazione del territorio:
 - polizia stradale.

c) – Settori individuati in cui sono necessari miglioramenti

L’attuazione dell’SVL richiede miglioramenti nei settori di seguito specificati.

- **Quadro giuridico:** nella Repubblica centrafricana esistono vari testi normativi, in particolare le leggi sui vari codici (codice dell’ambiente del dicembre 2007, codice forestale del 2008), che consentono di migliorare la governance del settore forestale. Il lavoro di analisi e di preparazione dell’accordo ha dimostrato tuttavia che la normativa centrafricana relativa al settore forestale deve essere completata.
- **Quadro istituzionale:**

il ministero delle Acque e delle Foreste, primo responsabile della gestione, incontra diversi problemi nell’attuare la propria linea politica. Le difficoltà spiegano l’irregolarità dei controlli effettuati:

- risorse umane attualmente in numero insufficiente e scarsamente qualificate;
- risorse materiali: manca il materiale adeguato per le verifiche, le esigenze logistiche per la raccolta, il trattamento e la gestione dei dati e le condizioni in cui si svolgono le attività;

- risorse finanziarie: la Repubblica centrafricana ha difficoltà finanziarie dovute alle sue considerevoli esigenze. Il CAS-DF, uno degli strumenti finanziari di sostegno al settore, è utile ma non sufficiente per soddisfare le esigenze e rispondere alle sfide della governance forestale. Inoltre, talvolta è utilizzato per rispondere a esigenze non programmate al di fuori del settore forestale.

Osservazione indipendente

Si è creata una piattaforma della società civile, le cui competenze e mezzi attuali sono tuttavia limitati e non consentono di garantire un'osservazione indipendente.

Audit indipendente

La Repubblica centrafricana non è attualmente dotata di un sistema di audit esterno o di monitoraggio indipendente del sistema forestale.

L'allegato IX del presente accordo propone in particolare misure complementari per porre rimedio ad alcuni dei problemi menzionati.

1.2 – Ambito del sistema di verifica della legalità

I prodotti che rientrano nell'ambito nell'SVL sono quelli definiti nell'allegato I dell'accordo.

L'SVL si applica a tutte le fonti attuali di legname e suoi derivati disponibili per l'esportazione, che nel 2010 erano:

- i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA);
- le piantagioni (denominate anche “aree di rimboschimento”).

L'SVL prende in considerazione il legname in transito e il legname importato. L'SVL viene anche utilizzato per il legname e i prodotti esportati nei mercati al di fuori dell'Unione europea.

L'SVL non si applica invece al legname proveniente dalle seguenti fonti:

- foreste comunitarie;
- permessi di sfruttamento artigianale.

A tutt'oggi, e sebbene il codice forestale contenga disposizioni in materia, nella RCA non esistono ancora foreste comunitarie né permessi di sfruttamento artigianale. Queste fonti non sono pertanto prese in considerazione nell'SVL. In futuro potrebbero tuttavia essere realizzati ed esportati in Europa il legname e i suoi derivati provenienti da foreste comunitarie o permessi di sfruttamento artigianale e, in tal caso, l'SVL ne terrà conto.

Il mercato nazionale di consumo del legname non rientra nell'ambito dell'SVL descritto nel presente accordo. Le attività locali che alimentano il consumo nazionale di legname e suoi derivati sono controllate regolarmente, secondo disposizioni esterne al presente accordo. L'SVL descritto nell'accordo garantisce che i prodotti esportati non includano prodotti provenienti dal mercato nazionale.

2 – DEFINIZIONE DELLA LEGALITÀ E VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME

2.1 - Griglie di valutazione della legalità

La RCA dispone di testi normativi (codice forestale, codice ambientale, codice doganale della CEMAC, codice generale delle imposte, codice del lavoro e delle leggi sociali, ecc.) e dei vari testi applicativi dalle cui rispettive disposizioni, relative all'attività forestale, sono stati tratti i principi, i criteri e gli indicatori delle due griglie di valutazione della legalità (PSA e piantagioni) che figurano nell'allegato II dell'accordo.

Alcuni indicatori delle griglie saranno sprovvisti di riferimento giuridico al momento della firma dell'accordo. I riferimenti giuridici o normativi adattati (in particolare quelli menzionati nell'allegato IX del presente accordo) saranno creati nella fase di attuazione dell'accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA. Le griglie e più in generale l'SVL saranno aggiornati man mano che evolve il contenuto della normativa. Gli allegati dell'accordo saranno quindi modificati di conseguenza su decisione del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, conformemente all'articolo 26 dell'accordo.

Nella RCA non sono stati attribuiti foreste comunitarie o permessi artigianali. Le griglie relative alle foreste comunitarie e ai permessi artigianali saranno definite al momento dell'attuazione dell'accordo, prima delle prime attribuzioni di questi titoli.

2.2 – Verifica delle griglie di valutazione della legalità

La verifica della legalità coinvolge vari organi ministeriali centrali e decentrati che potranno essere accompagnati nello svolgimento dei loro compiti da osservatori indipendenti della società civile. Gli organi ministeriali interessati sono i seguenti:

- la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF), che eseguono le varie verifiche a livello centrale;
- la direzione generale dei servizi regionali (DGSR), mediante le direzioni regionali (DR), gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera, che garantiscono le varie verifiche a livello regionale;
- il CDF raccoglie, accentra e tratta i dati, nell'ambito di un sistema di gestione di banche dati (SGBD);
- l'ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che controlla e garantisce il corretto funzionamento della verifica della legalità;
- la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) effettua le missioni di verifica spontanee;
- la direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Acque e delle Foreste verifica il registro delle infrazioni e i recuperi in materia di transazioni;
- le direzioni regionali del lavoro che verificano la conformità relativa all'impiego e ai trattamenti sociali dei lavoratori;
- la direzione generale delle imposte che si occupa dell'attribuzione dei codici fiscali e della regolarità dei pagamenti delle imposte;

- la direzione generale dell'urbanistica e dell'habitat interviene nel processo di rilascio del titolo fondiario (riguarda le piantagioni);
- il presidente del tribunale del commercio verifica che l'impresa non sia oggetto di condanne;
- le cancellerie del tribunale del commercio verificano che l'impresa sia regolarmente iscritta;
- la direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (della cassa nazionale di previdenza sociale - CNSS) verifica il recupero dei contributi previdenziali;
- la direzione degli studi, della pianificazione e dell'impiego verifica l'aggiornamento dei fascicoli dei datori di lavoro.

La funzione di osservazione indipendente della società civile è costituita da varie ONG centrafricane che compongono la piattaforma della società civile relativa alla governance forestale. La piattaforma svolge un ruolo di sostegno ai dipartimenti ministeriali preposti alla verifica.

La tabella di seguito descrive le modalità di verifica della legalità dei carichi di legname e suoi derivati.

Elementi di spiegazione della tabella:

1a colonna: indicatori della griglia di valutazione della legalità che devono essere soddisfatti per poter considerare un carico legale e rilasciare una licenza.

2a colonna: parametri di controllo che consentono di attestare che l'indicatore è correttamente soddisfatto.

3a colonna e 4a colonna: dipartimenti e strutture incaricati della verifica dell'indicatore.

5a colonna: metodologia di verifica che sarà confermata nella fase di attuazione dell'accordo.

6a colonna: organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo.

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.1.1	Iscrizione presso le amministrazioni economiche: ministero del Commercio e dell'Industria	1.1.1.1: Decisione ministeriale che istituisce l'autorizzazione di sfruttamento forestale	Ministero del Commercio e dell'Industria	Direzione generale del commercio, della concorrenza e dei consumi/Direzione della concorrenza/Servizio concorrenza e repressione delle frodi Servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico Direzione del commercio interno	<u>Metodologia:</u> <u>1- Controllo dell'autorizzazione commerciale</u> L'autorizzazione commerciale viene rilasciata una sola volta, di norma viene verificata al momento della verifica della tessera di commerciante <u>2- Controllo del rinnovo della tessera professionale di commerciante</u> 1- Il rinnovo della tessera professionale di commerciante deve essere effettuato nel corso del primo semestre di ogni anno (dal 1° gennaio al 30 giugno) 2- La verifica del rinnovo avviene quindi ogni anno in maniera sistematica mediante visite in tutte le strutture commerciali dal 1° luglio 3- In caso di mancato rinnovo, la DGCCC invia una convocazione al commerciante 4- Redazione di un verbale dopo	<u>Organo responsabile:</u> Ispettorato centrale del ministero del Commercio Ispettorato centrale del ministero delle Foreste (ICAF) <u>Metodologia:</u> <u>IC del ministero del Commercio</u> 1- Ricezione della relazione sintetica della direzione del commercio e del controllo documentario 2- Controllo della verifica sulla base di un campione e redazione di un verbale 3- Invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF delle informazioni sui campioni controllati <u>ICAF</u> -

aver ascoltato il commerciante	
5- Notifica di un'ammonda (lettera firmata dal ministro del Commercio)	1- Controllo dell'inserimento di dati nell'SGBD da parte del CDF
<u>Frequenza:</u>	<u>Frequenza:</u>
1.1.1.1: una sola volta	1.1.1.1: una sola volta
1.1.1.2: annuale	1.1.1.2: annuale
<u>Conservazione dei risultati:</u>	<u>Conservazione dei risultati:</u>
1.1.1.1:	IC del ministero del Commercio
1- Inserimento nella banca dati del servizio decentrato del ministero del Commercio, presso lo sportello unico	1- Redazione di un verbale
2- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF	ICAF:
1.1.1.2:	1- Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo
1- Redazione e archiviazione di un verbale (formato cartaceo) alla direzione generale del Commercio	
2- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF	
<u>Flusso:</u>	<u>Flusso:</u>
Flusso 1: Registrazione (autorizzazione commerciale)	1- Dall'ispettorato centrale del commercio al CDF nell'ambito dell'Ispettorato centrale del ministero delle Acque e delle Foreste
1- Invio trimestrale dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname al CDF da parte della direzione del commercio interno (servizio formalità presso lo	2- Dall'ICAF all'organo di rilascio della licenza FLEGT (modulo di trasferimento del risultato della verifica da definire)

						sportello unico) 2- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF 3- Invio di una versione cartacea dell'elenco all'ICAF Flusso 2: Rinnovo della registrazione DGCC: Invio annuale di una relazione che presenta la situazione di tutte le imprese del settore delle foreste e del legname all'Ispettorato centrale del commercio con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (il modulo per lo scambio di informazioni è ancora da definire) CDF: 1- Ricezione della relazione sintetica 2- Inserimento dati nell'SGBD
--	--	--	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.1.2	Iscrizione presso l'amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione	1.1.2.1 Tessera contributiva valida	Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca	Centro di dati forestali (CDF)	<u>Metodologia:</u>	<u>Organo responsabile:</u> Ispettorato centrale delle acque e delle foreste

generale delle imposte)	Ministero delle Finanze e del Bilancio	Servizio di attribuzione del codice fiscale (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell'attribuzione del codice fiscale e del contenzioso)	1- Invio trimestrale, da parte del servizio di attribuzione dei codici fiscali (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell'attribuzione dei codici fiscali e del contenzioso), dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove società o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname, al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, con le seguenti informazioni: la denominazione dell'impresa o il nome della persona fisica, il numero di codice fiscale e la data di registrazione (modulo per lo scambio di informazioni da definire) 2- Ricezione dell'elenco da parte del CDF 3- Inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> una sola volta per ogni impresa <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF	<u>Metodologia:</u> 1- Ricezione dell'elenco inviato dal CDF 2- Verifica della conformità delle imprese 3- Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati di ciascuna impresa <u>Frequenza:</u> una sola volta per ogni impresa <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica
			1.1.2.2: Bollettino recante il numero di codice fiscale (NCF)	

NB: attualmente 48 ore dopo l'iscrizione presso l'ufficio delle imposte, la CNSS procede automaticamente all'apertura di un fascicolo del datore di lavoro recuperando direttamente le informazioni dai servizi delle imposte <u>Frequenza:</u> a ogni registrazione <u>Frequenza:</u> una sola volta per ogni impresa	
<u>Conservazione dei risultati:</u> <u>Ministero del Lavoro</u> 1- Registrazione nella banca dati dello sportello unico (digitale) 2- Apertura di un fascicolo del datore di lavoro (formato cartaceo) 3- Iscrizione nell'archivio dei datori di lavoro (formato cartaceo) 4- Salvataggio su scheda meccanografica presso la CNSS (digitale) In caso di falsa dichiarazione: 1- Verbale di rettifica (formato cartaceo) 2- Relazione di controllo del servizio di recupero <u>Ministero delle Foreste/CDF</u> 1- Archiviazione cartacea dell'elenco delle imprese e delle relative situazioni 2- Inserimento dati nell'SGBD	<u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD

		1.1.4.3: Decreto di attribuzione del permesso di sfruttamento e di assestamento		Per le nuove imprese 1- Invio progressivo dei dati fondamentali e di una copia cartacea del decreto al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: 1- Inserimento dei dati fondamentali nell’SGBD 2- Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD 3- Archiviazione in formato cartaceo 4- Aggiornamento delle informazioni Flusso: dalla DGAF al CDF e all’ICAF	Frequenza: una sola volta per ogni impresa Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	---	--	---	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.1.5	Iscrizione presso le amministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio)	1.1.5.1: Registro del commercio e del credito mobiliare (RCCM) 1.1.5.2: Rogito notarile di costituzione	Ministero della Giustizia	Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio	Metodologia: 1- Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convocazione dell’interessato presso il tribunale del commercio in caso di sospensione 2- Verifica del documento	Organo responsabile: Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio/ICAF Metodologia: 1- Controllo periodico del registro e dei documenti di iscrizione su convocazione dell’interessato presso il tribunale del commercio in caso di sospensione 2- Verifica del documento

		1.1.5.3: Notifica del numero di iscrizione da parte della cancelleria del tribunale del commercio		<u>Frequenza:</u> in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via. <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento “nell’archivio nazionale” Inserimento dati nell’SGBD <u>Flusso:</u> 1- Invio trimestrale dell’elenco delle imprese registrate e dei risultati delle verifiche durante l’anno (procedura per lo scambio di informazioni da definire) 2- Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF	<u>Frequenza:</u> in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via. <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento “nell’archivio nazionale” Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica <u>Flusso:</u> Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	---	--	---	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.1.6	Iscrizione presso le amministrazioni del lavoro e dell’impiego. (ministero del Lavoro e dell’Impiego, Ispettorato del lavoro)	1.1.6.1: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall’ispettore del lavoro competente	Ministero del Lavoro	Ispettorato del lavoro competente Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale	<u>Metodologia:</u> Firma annuale del registro del datore di lavoro	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Ministero delle Foreste <u>Metodologia:</u> Ministero del Lavoro

		1- Esame delle relazioni di attività dell'ispettorato regionale del lavoro e della previdenza 2- Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l'anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, secondo procedura da definire Ministero delle Foreste 1- Ricezione dei documenti da parte del CDF 2- Inserimento dati nell'SGBD 3- Invio di una copia cartacea all'ICAF 4- Verifica dell'immissione dei dati da parte dell'ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale Conservazione dei risultati: Ministero del Lavoro Relazione annuale trasmessa alla direzione generale del lavoro e della previdenza sociale (DGLPS) Ministero delle Foreste 1- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF 2- Archiviazione cartacea da parte del CDF 3- Inserimento dati nell'SGB da parte dell'ICAF riguardo ai risultati dell'immissione dei dati da parte del CDF Flusso: Dall'ispettorato alla DLPS
		1- Esame delle relazioni di attività dell'ispettorato regionale del lavoro e della previdenza 2- Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l'anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, secondo procedura da definire Ministero delle Foreste 1- Ricezione dei documenti da parte del CDF 2- Inserimento dati nell'SGBD 3- Invio di una copia cartacea all'ICAF 4- Verifica dell'immissione dei dati da parte dell'ICAF Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale Conservazione dei risultati: Ministero del Lavoro Relazione annuale trasmessa alla direzione generale del lavoro e della previdenza sociale (DGLPS) Ministero delle Foreste 1- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF 2- Archiviazione cartacea da parte del CDF 3- Inserimento dati nell'SGB da parte dell'ICAF riguardo ai risultati dell'immissione dei dati da parte del CDF Flusso: Dalla DLPS alla DGLPS e al CDF/ICAF

				Archiviazione (formato cartaceo)	
				<u>Flusso:</u>	<u>Flusso:</u>
				Invio copia attestati consolari all'I'ICAF	dall'I'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.1.8	Iscrizione presso l'agenzia centrafricana per la formazione professionale e l'impiego (ACFPI).	1.1.8.1: Domanda di iscrizione del datore di lavoro numerata e vistata	Ministero del Lavoro	Direzione generale dell'ACFPI: direzione degli affari finanziari (servizio di controllo del contenzioso) Ispettorato regionale del lavoro	<u>Metodologia:</u> - La verifica periodica da parte dell'ACPF si svolge in contemporanea con le verifiche dell'ispettorato del lavoro competente e secondo le stesse procedure Si propone quanto segue: 1- Invio trimestrale al CDF dell'elenco (versione digitale e cartacea) delle nuove imprese o attività registrate, attinenti al settore delle foreste e del legname 2- Ricezione dell'elenco da parte del CDF 3- Inserimento dati nell'SGBD	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Direzione generale dell'ACFPI <u>Metodologia</u> <u>Ministero del Lavoro</u> 1- Esame delle relazioni di attività dell'ispettorato regionale del lavoro e della previdenza 2- Sintesi della situazione generale di ogni impresa per l'anno trascorso e invio al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF, secondo procedura da definire <u>Ministero delle Foreste</u> 1- Ricezione dei documenti da parte del CDF 2- Inserimento dati nell'SGBD 3- Invio di una copia cartacea all'ICAF

							4- Verifica dell'immissione dei dati da parte dell'ICAF <u>Frequenza:</u> una sola volta per ogni impresa <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	--	--	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.2.1	Pagamento dei contributi all'ente previdenziale (CNSS)	1.2.1.1: Attestazione del CNSS o dichiarazione liberatoria	Ministero del Lavoro	Servizio del recupero della direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (DRCC)	<u>Metodologia:</u> 1- Aggiornamento del fascicolo del datore di lavoro alla scadenza del termine I termini: I grandi datori di lavoro (20 o più dipendenti) pagano i contributi mensilmente e hanno un mese di tempo per presentare la dichiarazione relativa al mese precedente I piccolo datori di lavoro (meno di 20 dipendenti) pagano i contributi trimestralmente e hanno 15 giorni di tempo per il pagamento	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/Ispettorato centrale delle acque e delle foreste <u>Metodologia:</u> Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso

2- Invio di una lettera di sollecito agli inadempienti con precisazione della sanzione da pagare (10% dell'importo totale)	Verifica periodica in caso di sospetto o di denuncia Redazione di un verbale di controllo
3- Avvio di un procedimento giudiziario dopo 10 giorni dal sollecito in caso di mancato pagamento	ICAF
4- Redazione di una relazione trimestrale	1- Ricezione dell'elenco inviato dal CDF 2- Verifica della conformità dell'immissione dei dati del CDF e della situazione di ogni datore di lavoro 3- Inserimento dati nell'SGBD riguardo al risultato
<u>Frequenza:</u> trimestrale	<u>Frequenza:</u> trimestrale DRCC: in caso di necessità ICAF: mensile
<u>Conservazione dei risultati:</u> Verbale di sollecito (formato cartaceo) Archiviazione da parte del CDF	<u>Conservazione dei risultati:</u> DRCC: Relazione di controllo ICAF: Inserimento dati nell'SGBD
<u>Flusso:</u> Invio trimestrale dell'elenco delle imprese con la relativa situazione al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (formato cartaceo secondo un modulo da definire) per inserimento dati nell'SGBD; il CDF inserisce i dati nell'SGBD, invia una copia cartacea all'ICAF e archivia il documento (formato cartaceo)	<u>Flusso:</u> La DRCC invia le relazioni di controllo all'ICAF che le trasmette al CDF per l'inserimento dei dati L'ICAF presenta la situazione di ogni impresa all'organo di rilascio

	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
ND						<u>Organo responsabile:</u>
1.2.2	Pagamento dei contributi all'ACFPI	1.2.2.1: Dichiarazione trimestrale delle retribuzioni corrisposte	Ministero del Lavoro	Direzione degli studi, della pianificazione e dell'impiego (DSPi) ACFPI Direzione amministrativa e finanziaria (DAF) Ispettorato regionale competente	1- Controllo dei contratti di lavoro e del visto dell'ACFPI per verificare la conformità tramite relazione allo SMIG per categoria socioprofessionale 2- Verifica delle schede del personale 3- Verifica trimestrale delle ricevute di pagamento 4- Redazione di una relazione di missione 5- Elaborazione di una relazione trimestrale che presenti la situazione di ogni impresa secondo procedura da definire 6- Trasmissione della relazione trimestrale al CDF nell'ambito dell'ICAF <u>Frequenza:</u> trimestrale	Direzione del lavoro e della previdenza sociale ICAF <u>Metodologia:</u> Ministero del Lavoro 1- Ricezione delle informazioni della DAF sulla dichiarazione dell'organico 2- Verifica del visto 3- Richiesta alla DAF tramite il servizio di recupero per il versamento della parte a carico del datore di lavoro 4- Relazione annuale con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF <u>Frequenza:</u> - annuale relativamente agli ultimi 4 trimestri (ministero del Lavoro) - trimestrale - ministero delle Foreste (ICAF)

<u>Conservazione dei risultati:</u>	<u>Conservazione dei risultati:</u>
Relazioni annuali	Relazioni delle missioni
Inserimento dati nell'SGBD	Relazioni trimestrali
<u>Flusso:</u>	<u>Flusso:</u>
Dalla DGLPS all'ICAF	Da DEPE/DAF al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF
Dall'ICAF all'organo di rilascio	

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
1.3.1	Le attività dell'impresa non sono sospese a seguito di una sentenza.	1.3.1.1: Atti giudiziari dei tribunali	Ministero della Giustizia	Le cancellerie	<u>Metodologia:</u> Cancellerie: 1- Iscrizione nel registro di ogni tribunale competente per le infrazioni commesse 2- Elaborazione di una relazione (formato cartaceo secondo un modello da definire) per ogni infrazione e di una relazione annuale 3- Trasmissione delle relazioni e di una copia dell'atto giudiziario alla direzione regionale delle acque e delle foreste (DR) competente per i tribunali prefettizi secondo procedura da definire TGI: 1- Controllo della regolarità della tenuta del registro delle sentenze 2- Elaborazione di una relazione annuale di cui una copia viene inviata al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF	Ministero della Giustizia: tribunale civile di primo grado MAFCP: direzione generale dei servizi di sostegno (DGSS)

	4- Trasmissione della relazione e di una copia dell'atto giudiziario alla DAFC con copia al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF o tramite la DREF o le cancellerie a livello di Bangui DAGC: 1- Iscrizione nel registro delle infrazioni (documento da realizzare perché attualmente inesistente) CDF: 1- Inserimento dati nella banca dati Archiviazione della relazione Frequenza: a ogni sospensione Conservazione dei risultati:			1.3.1.2: Registri delle infrazioni del ministero delle Foreste	
	DGSA: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni ICAF: Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD Frequenza: annuale Conservazione dei risultati:				
	ICAF: Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo	Cancellerie: Iscrizione nel registro delle sentenze del tribunale competente Elaborazione di una relazione annuale in formato cartaceo DAGC: Tenuta del registro delle infrazioni CDF: Inserimento dati nell'SGBD Archiviazione in formato cartaceo della relazione e dell'atto giudiziario			

						<u>Frequenza:</u> trimestrale <u>Conservazione dei risultati:</u> Relazione di missione in formato cartaceo e digitale archiviata presso il CDF e la DGAF Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dalla DGAF al CDF sotto la responsabilità dell'I' ICAF e a quest'ultimo	<u>Frequenza:</u> semestrale <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'I' ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
2.1.1	Tutto l'iter (informazione della popolazione, gara d'appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l'osservatore indipendente) per l'attribuzione dei titoli di sfruttamento forestale è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale	2.1.1.1: Relazione della commissione di attribuzione dei PSA sotto la responsabilità del ministero delle Foreste 2.1.1.2: Relazione dell'osservatore indipendente sotto la responsabilità del ministero delle Foreste 2.1.1.3: Decreto di attribuzione dei PSA 2.1.1.4: Convenzione provvisoria entro i tre mesi successivi alla firma del decreto	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)	Metodologia: 1- Verifica dell'esistenza del decreto di attribuzione negli archivi dell'MAFCP per tutti i permessi già attribuiti e della data di attribuzione 2- Verifica dell'esistenza del documento contrattuale (convenzione definitiva e/o provvisoria a seconda della data di attribuzione) 3- Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: n. PSA, data di assegnazione, assegnatario, natura del documento contrattuale e data della firma 4- Trasmissione della relazione all'ICAF e al CDF nell'ambito del primo, con le copie in formato cartaceo del decreto di attribuzione e del documento o dei documenti contrattuali	Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: 1- Ricezione della relazione inviata dalla DGAF 2- Controllo della validità delle informazioni su tutti i PSA 3- Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il controllo della verifica

	2.1.1.5: Convenzione definitiva entro i tre mesi successivi alla firma della convenzione provvisoria			<u>Frequenza:</u> una sola volta per un determinato PSA <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dei dati fondamentali nell'SGBD Numerazione e inserimento del decreto nell'SGBD Archiviazione in formato cartaceo Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ritorno al demanio <u>Flusso:</u> Dalla DGAF al ICEF	<u>Frequenza:</u> una sola volta per un determinato PSA <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	---	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
2.1.2	L'impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione.	2.1.2.1: Ricevute di pagamento delle spese di istruttoria del fascicolo	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)	<u>Metodologia:</u>	<u>Organo responsabile:</u> Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca

2.1.2.2: Ricevute di pagamento del diritto di riconoscimento preliminare	1- Verifica dell'esistenza delle ricevute di pagamento delle spese per i fascicoli, del diritto di riconoscimento preliminare e dei 3 anni di affitto (impresta costituita dopo il 2003) negli archivi dell'MAFCP 2- Elaborazione di una relazione con le informazioni fondamentali: PSA, data di assegnazione, assegnatario, numero di ricevute e importi versati 3- Trasmissione della relazione al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF e a quest'ultimo, con le copie in formato cartaceo delle ricevute	<u>Metodologia:</u> 1- Ricezione della relazione inviata dalla DGAF 2- Controllo della validità delle informazioni su tutti i PSA 3- Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il controllo della verifica
2.1.2.3: Quietanza del pagamento di 3 anni di affitto entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione (per i permessi attribuiti dopo il 2003)	<u>Frequenza:</u> una sola volta per una determinata assegnazione <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD Numerazione e inserimento del decreto nell'SGBD Archiviazione in formato cartaceo	<u>Frequenza:</u> una sola volta per una determinata assegnazione <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
2.2.1	L'impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall'amministrazione delle foreste.	2.2.1.1: Nota di approvazione del piano di gestione per i PSA con convenzione definitiva 2.2.1.2: Nota di approvazione del piano di attività annuale per i PSA con convenzione definitiva 2.2.1.3: Convenzione provvisoria di sfruttamento firmata dall'autorità competente	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)	<u>Metodologia:</u> PSA in convenzione definitiva 1- Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG e del PAA presentati dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP 2- Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è soddisfacente PSA in convenzione provvisoria La verifica è già stata fatta al punto 2.1.1 <u>Frequenza:</u> annuale per il PAA e quinquennale per il PG <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi <u>Flusso:</u>	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione <u>Frequenza:</u> annuale per il PAA e quinquennale per il PG <u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u>

					Dal richiedente alla DGAF	
					Dalla DGAF al richiedente e all'ICAF (CDF)	

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
2.2.3	Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l'appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento	2.2.3.1: Permesso di taglio rilasciato dal ministero all'appaltatore (proprietario o appaltatore a contratto) 2.2.3.2: Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri 2.2.3.3: Se del caso, contratto tra il privato o la comunità e l'impresa appaltatrice	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAF/CP)	<u>Metodologia</u> 2.2.3.1: Richiesta inviata al ministero delle Foreste Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF Realizzazione dell'esplorazione da parte dell'impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell'autorizzazione di taglio <u>Frequenza:</u> a ogni richiesta <u>Conservazione dei risultati</u> Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell'autorizzazione di esplorazione e dell'autorizzazione di taglio <u>Flusso:</u> Dal richiedente alla DGAF Dalla DGAF al richiedente e all'ICAF (CDF)	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> verifica dell'esistenza della relazione di esplorazione e dell'autorizzazione di taglio <u>Frequenza:</u> trimestrale <u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
2.3.1	L'impresa informa le popolazioni locali e autoctone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l'apertura della parcella provvisoria di prelievo.	2.3.1.1: Verbali delle riunioni di sensibilizzazione stilati dall'impresa e convalidati congiuntamente dalle varie parti interessate.	Ministero delle Foreste	Direzione generale dei servizi regionali (DGSR)/Direttore regionale (DR)	Metodologia: Verifica periodica dell'esistenza dei verbali da parte delle direzioni regionali competenti Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Redazione di una relazione di missione Trasmissione della relazione alla DGSR Trasmissione della relazione da parte della DGSR alla DGAF e al CDF Flusso: Dalle direzioni regionali alla DGSR Dalla DGSR alla DGAF e al CDF (ICAF)	Organo responsabile: Direttore generale dei servizi regionali (DGSR) Metodologia: Verifica dell'esistenza della relazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
3.1.1	Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale.	3.1.1.1: Relazione delle valutazioni di impatto ambientale approvata per ogni sito di produzione (PSA + segheria, comprese le infrastrutture di base) 3.1.1.2: Certificato di conformità ambientale rilasciato dall'autorità competente	Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia Ministero delle Foreste	Direzione generale dell'ambiente (DGA)	Metodologia: 1- Esame documentario della relazione della valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata dall'impresa 2- Verifica sul posto 3- Lettera di approvazione della VIA se la verifica è soddisfacente Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di approvazione e della VIA nell'SGBD da parte della DGA e in formato cartaceo negli archivi Flusso: Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia al CDF e all'ICAF	Organo responsabile: Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)/ICAF Metodologia: DMA: 1- Verifica, su sospetto, di alcuni punti dell'esame del documento e della verifica sul posto 2- Elaborazione e trasmissione di una relazione con copia all'ICAF ICAF: Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione della VIA Frequenza: quinquennale Conservazione dei risultati: DMA: Archiviazione della relazione di controllo ICAF: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
3.2.1	Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate	3.2.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente	Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia	Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)	<u>Metodologia:</u> 1- Valutazione sul posto dell'attuazione delle misure contenute nella VIA 2- Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3- Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD <u>Frequenza:</u> permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della relazione di valutazione e della lettera negli archivi della DMA <u>Flusso:</u> Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera <u>Frequenza:</u> permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
3.3.1	I rifiuti (intesi ai sensi dell'articolo 3 del codice ambientale della Repubblica centraficana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell'impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge.	3.3.1.1: Relazioni dei controlli dell'amministrazione responsabile per l'ambiente	Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia (DGAE)	Direzione di monitoraggio ambientale	Metodologia: 1- Valutazione sul posto dell'esistenza di un sistema di trattamento dei rifiuti 2- Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3- Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA Flusso: Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF	Organo responsabile: DGAE Metodologia: Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera Frequenza: semestrale Conservazione dei risultati: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
3.3.2	Le disposizioni di legge relative all'inquinamento delle acque e dell'aria sono rispettate.	3.3.2.1: Relazione di audit ambientale dell'amministrazione responsabile per l'ambiente.	Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia	Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)	Metodologia: 1- Valutazione sul posto dell'esistenza di un sistema che prende in considerazione	Organo responsabile: DGAE Metodologia:

						l'inquinamento delle acque e dell'aria 2- Relazione di valutazione e lettera di conformità se la valutazione è soddisfacente 3- Inserimento del risultato della verifica nell'SGBD <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA <u>Flusso:</u> 1- Invio di una lettera di approvazione all'impresa con copia all'ICAF e al CDF	Verifica dell'esistenza della relazione e della lettera <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
4.1.1	La libertà di attività sindacale è garantita nell'impresa.	4.1.1.1: Nota informativa sulla garanzia della libertà sindacale vidimata dall'autorità competente e pubblicata	Ministero del Lavoro Ministero delle Foreste	Ispettorato del lavoro competente SMIV	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno in caso di sospetto o di denuncia 2- Controllo del registro dei lavoratori	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI) Ispettorato centrale delle acque e delle foreste <u>Metodologia:</u>

4.1.1.2: Verbali delle riunioni sindacali pubblicati (se lavoratori iscritti ai sindacati).	3- Incontro con i lavoratori e il datore di lavoro	DLI:	Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale
	4- Visto e/o annotazione sul registro		
	5- Elaborazione di una relazione		Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego
	NB: La squadra mobile (SMIV) può effettuare la stessa verifica e invia direttamente il risultato all'ICAF (valido per i punti 4.1 e 4.2)		Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF (da definire)
			Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF
		ICAF	
			Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente
	Frequenza: annuale		Verifica la conformità delle imprese
	Conservazione dei risultati:		Frequenza: annuale Conservazione dei risultati:
	Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente		Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD
	Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente		L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD
	Flusso:		Flusso:
	Invio della relazione di missione all'impresa		Dalla DLI al CDF
	Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro		Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
4.1.2	I rappresentanti del personale eletti conformemente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni	4.1.2.1: Verbale dell'assemblea generale elettiva dei rappresentanti del personale vidimato dall'ispettore del lavoro competente 4.1.2.2: Attestati di formazione vidimati dall'ispettore del lavoro competente	Ministero del Lavoro	Ispettorato del lavoro competente	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno in caso di sospetto o di denuncia 2- Incontro con i rappresentanti del personale 3- Elaborazione di una relazione	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del lavoro e dell'impiego ICAF <u>Metodologia:</u> DLI Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD

						Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all'impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro	L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	--	---	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
4.1.3	I dipendenti dell'impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti in materia di lavoro.	4.1.3.1: Pubblicazione di note informative 4.1.3.2: Verbale delle riunioni tra rappresentanti del personale e dipendenti 4.1.3.3: Pubblicazione del regolamento interno	Ministero del Lavoro	Ispettorato del lavoro competente	Metodologia: 1- Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno 2- Verifica della pubblicazione degli elementi richiesti dalla legge 3- Elaborazione di una relazione	Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI) ICAF Metodologia: DLI: Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF ICAF

					Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD Flusso: Dalla DLI al CDF Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
	4.2.1.2: Registro del datore di lavoro numerato e siglato dall'ispettore del lavoro competente			Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente Flusso: Invio della relazione di missione all'impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro	

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
-----	----------------	----------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	---

4.2.2	I lavoratori dell'impresa sono remunerati conformemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria	4.2.2.1.: - Buste paga e livello retributivo 4.2.2.2.: - Contratto di lavoro firmato da tutte le parti	Ministero del Lavoro	Ispettorato del lavoro competente	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica sul posto almeno una volta all'anno 2- Confronto dei contratti di lavoro e delle buste paga con la convenzione collettiva delle imprese forestali 3- Elaborazione di una relazione	<u>Organo responsabile:</u> Direzione del lavoro e dell'impiego (DLI) ICAF <u>Metodologia:</u> <u>DLI:</u> Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell'impiego Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF <u>ICAF:</u> Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD
-------	--	---	----------------------	-----------------------------------	---	---

<u>Flusso:</u>	<u>Flusso:</u>
Dalla DLI al CDF	Dalla DLI al CDF
Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT	Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
Invio della relazione di missione all'impresa	Invio della relazione di missione all'impresa
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro	Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro

					Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell'SGBD L'ICAF inserisce il controllo della verifica nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dalla DLI al CDF Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
					<u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Relazione di missione archiviata presso l'ispettorato competente Relazione annuale archiviata presso l'ispettorato competente <u>Flusso:</u> Invio della relazione di missione all'impresa Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
4.3.1	I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall'impresa	4.3.1.1: Piano di assessment approvato dall'autorità competente (in particolare il rapporto socioeconomico) 4.3.1.2: Convenzione provvisoria firmata dall'autorità competente (PSA con convenzione provvisoria) 4.3.1.3: Relazione di constatazione dell'amministrazione forestale vidimata dalle parti	Ministero delle Foreste	Direzione generale dei servizi regionali Direzioni regionali	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica negli uffici dell'impresa da parte della direzione regionale delle foreste competente 2- Elaborazione di una relazione trimestrale di verifica da trasmettere alla direzione generale dei servizi regionali a Bangui <u>Frequenza:</u> almeno una volta all'anno <u>Conservazione dei risultati:</u>	<u>Organo responsabile:</u> Direzione generale dei servizi regionali ICAF e DGSR <u>Metodologia:</u> DGSR Riceve le relazioni annuali di ogni direzione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle direzioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nell'SGBD annualmente Verifica la conformità delle imprese <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Il CDF inserisce il risultato delle verifiche

[illegible]

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.3.1	Gli studi preliminari all'assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.	5.3.1.1: Relazioni di inventari di assestamento 5.3.1.2: Relazioni di valutazioni socioeconomiche	Ministero delle Foreste	DGAF	Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire Verbale della riunione di valutazione Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame Conservazione: nell'SGBD Flusso: Dalla commissione di valutazione alla DGAF Dalla DGAF all'ICAF e al CDF	Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell'esistenza del verbale Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame Conservazione: nell'SGBD Flusso: Dal l'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.3.2	Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall'amministrazione forestale.	5.3.2.1: Convenzione definitiva di assestamento e di sfruttamento.	Ministero delle Foreste	Direzione degli inventari e degli assestamenti forestali (DIAF) e SMIV, DR	Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire Verbale della riunione di valutazione	Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica dell'esistenza del verbale

							<u>Frequenza:</u> a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
							<u>Frequenza:</u> a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dalla commissione di valutazione alla DGAF Dalla DGAF all'ICAF e al CDF

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.3.3	Il piano di gestione (PG) è conforme alle norme.	5.3.3.1: Lettera di approvazione ufficiale del PG	Ministero delle Foreste	DGAF	<u>Metodologia:</u> 1- Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG presentato dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP (cfr. documento allegato) 2- Lettera di approvazione del PG se quanto presentato è soddisfacente <u>Frequenza:</u> quinquennale <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della lettera di approvazione del PG nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi <u>Flusso:</u> 1- Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del verbale della riunione <u>Frequenza:</u> quinquennale <u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

						all'impresa, all'ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'ICAF	
IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)	
5.3.4	Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme	5.3.4.1: Lettera di deposito del piano di attività annuale (PAA) presso il gabinetto del ministero delle Foreste. 5.3.4.2: Lettera di approvazione ufficiale del PAA	Ministero delle Foreste	DGAF	<u>Metodologia:</u> 1- Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PAA presentato dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP 2- Lettera di approvazione del PAO se quanto presentato è soddisfacente <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi <u>Flusso:</u> 1- Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF all'impresa, all'ICAF/CDF, PARPAF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'IC	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT	

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.3.5	Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con superficie pari o superiore a 50 ha	Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d'oneri 5.3.5.2: Lettera di approvazione del piano semplice di gestione	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)	Metodologia: <i>Al momento non esistono piantagioni sfruttabili di superficie pari o superiore a 50 ha e pertanto la metodologia di verifica sarà definita nella fase di attuazione dell'accordo.</i>	

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.4.1	I limiti della parcella annuale di prelievo o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa.	5.4.1.1: Relazioni delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale.	Ministero delle Foreste	Direzione regionale , DGAFCP, SMIV	Metodologia: 1- Al momento dell'inventario dello sfruttamento, la direzione regionale competente verifica la conformità della realizzazione dei limiti alle norme precisate nel volume 3 delle norme di assestamento 2- Verifica della conformità dei limiti alle carte approvate del PAA 3- Al momento dello sfruttamento, la DR, la DGAF e la SMIV verificano il rispetto dei limiti realizzati al momento dell'inventario di sfruttamento	Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità

					annuale per ogni PAA	annuale per ogni PAA
					<u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione della lettera di approvazione del PAA nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo. <u>Flusso:</u> 1-Invio di una lettera di approvazione da parte della DGAF all'impresa, all'IC EFCP/CDF, DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'IC	<u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	<u>Metodologia di verifica (5)</u>	<u>Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)</u>
5.6.1	I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento	5.6.1.1: Registri di cantiere 5.6.1.2: Relazioni delle missioni di controllo	Ministero delle Foreste	Direzione regionale , DGAFCP, SMIV	<u>Metodologia:</u> Controllo del registro di cantiere e visita sul posto <u>Organo responsabile:</u> ICAF DSGR <u>Metodologia:</u> Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità <u>Frequenza:</u> semestrale Frequenza: trimestrale per le DR e semestrale per la SMIV	<u>Organo responsabile:</u> ICAF DSGR <u>Metodologia:</u> Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità <u>Frequenza:</u> semestrale

							<u>Conservazione dei risultati:</u> Relazioni di controllo periodico <u>Flusso:</u> DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF	<u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD Verbale di controllo <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT Invio verbale al CDF
--	--	--	--	--	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.6.2	Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale	5.6.2.1: Piano di assestamento 5.6.2.2: Registro di cantiere 5.6.2.3: documento intitolato "Movimenti di legname" 5.6.2.4: Autorizzazione speciale per le specie non autorizzate	Ministero delle Foreste	Direzione regionale , DGAFCP, SMIV	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP 2- Visita presso l'ufficio nella foresta e nel cantiere di sfruttamento 3- Confronto dell'elenco delle specie sfruttate con quelle autorizzate nel piano di assestamento, il PAA e l'elenco delle specie protette con provvedimento applicativo del codice forestale 4- Elaborazione di una relazione <u>Frequenza:</u> trimestrale	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità <u>Frequenza:</u> semestrale

							<u>Conservazione dei risultati:</u> DR: relazione di controllo trasmessa alla DGR con estensione all'ICAF SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF ICAF: copia di ogni relazione e invio dell'originale al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione Flusso: Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti Trasmissione all'ICAF/CDF per inserimento dati nell'SGBD	<u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD Verbale di controllo Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT Invio verbale al CDF
--	--	--	--	--	--	--	--	---

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
5.7.1	Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore.	5.7.1.1: Registri di cantiere 5.7.1.2: Verbale di constatazione di abbandono del legname dell'amministrazione forestale	Ministero delle Foreste	Direzione regionale competente, DGAF, SMIV	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della direzione generale delle acque e delle foreste 2- Visita presso l'ufficio nella foresta e nel cantiere di sfruttamento	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u>

5.7.1.3: Relazioni di controllo dell'amministrazione forestale				3- Verifica nel registro di cantiere del trasporto degli alberi abbattuti entro i termini prescritti (6 mesi)	Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica
				4- Visita dei depositi nelle foreste in caso di dubbio o sospetto	Controllo a campione della verifica delle varie entità
				5- Elaborazione di una relazione	Frequenza: semestrale
				Conservazione dei risultati:	Conservazione dei risultati:
				DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF ICAF: copia di ogni relazione e invio dell'originale al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione Flusso: Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti Trasmissione all'ICAF/CDF per inserimento dati nell'SGBD	Inserimento dati nell'SGBD Verbale di controllo Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT Invio verbale al CDF

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
-----	----------------	----------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	---

6.1.1	L'impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l'attribuzione del PSA.	6.1.1.1: Licenza di esercizio dell'unità di trasformazione	Ministero delle Foreste	DGAFCP	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica dell'esistenza di almeno tre schede di movimento di legname "unità di trasformazione" alla fine del quarto mese di scadenza del termine (al massimo tre anni dopo l'attribuzione del PSA) 2- Elaborazione di una relazione per l'ICAF e il CDF <u>Frequenza:</u> una sola volta per un determinato PSA <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Elaborazione di una relazione da inviare all'ICAF con copia al CDF 2- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF 3- Archiviazione della relazione <u>Flusso:</u> Dalla DGAF all'ICAF e al CDF	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Indagine sul posto Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per l'archiviazione Inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> una sola volta per un determinato PSA <u>Conservazione dei risultati:</u> Relazione di controllo Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF al CDF e all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
6.1.2	L'impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70%)	6.1.2.1: documento intitolato "Movimenti di legname" o annuario statistico	Ministero delle Foreste	Centro di dati forestali (CDF)	<u>Metodologia:</u> 1- Il CDF è continuamente informato sui volumi abbattuti e sui volumi trasformati	<u>Organo responsabile:</u> Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca

fissata dallo Stato.				2- Questo parametro di controllo può essere verificato ogni anno, in maniera automatica via l'SGBD, mettendo a confronto, in un primo momento e per ogni impresa, il volume delle specie interessate trasformate con il volume abbattuto delle stesse specie 3- L'elenco delle specie potrebbe evolvere progressivamente nel tempo e essere aggiornato con una frequenza di circa 5 anni (il termine dovrà essere deciso dal ministero delle Foreste) 4- Verifica ogni anno della conformità delle imprese e redazione di una relazione, al massimo entro il 30 gennaio, da inviare all'ICAF/CDF con archiviazione in formato cartaceo <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Inserimento dati nell'SGBD 2- Relazione annuale redatta dal CDF che presenta la situazione di ogni PSA per ciascuna impresa <u>Flusso:</u> 1- I dati di sfruttamento delle imprese forestali sono trasmessi al CDF in formato digitale 2- Trasferimento di relazioni annuali all'ICAF	<u>Metodologia:</u> Verifica ogni anno, al massimo entro il 30 gennaio per l'anno precedente, della conformità delle imprese nell'SGBD previo esame della relazione del CDF <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato <u>Flusso:</u> De l'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
----------------------	--	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
6.2.1	I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative	6.2.1.1: Dichiarazione di importazione commerciale 6.2.1.2: "Movimenti di legname"	Ente di riscossione principale delle dogane e dell'UNSC (ufficio di noleggior stradale centrafricano) Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF), squadra mista di intervento e di verifica (SMIV)	Ministero delle Finanze Ministero delle Foreste	Metodologia: 1- Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di legno al punto di ingresso 2- Attribuzione di un codice e integrazione nella banca dati SYDONIA per le dogane e nell'SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste Frequenza: a ogni importazione Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD Flusso: Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF	Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII), Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca Metodologia: Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell'impresa esportatrice Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF Inviare una richiesta di spiegazioni all'impresa Frequenza: mensile Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD Flusso: Dall'ICAF all'impresa (richiesta di spiegazioni) Dall'ICAF al CDF (relazione di controllo) De l'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
-----	----------------	----------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	---

6.2.2	I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale	6.2.2.1: Licenza FLEGT del paese di origine che accompagna i prodotti importati 6.2.2.2: Certificato di gestione sostenibile o certificato di origine legale	Ministero delle Finanze e del Bilancio	Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)	<u>Metodologia:</u> 1- Le dogane e il ministero delle Acque e delle Foreste centrafricani verificano i prodotti a base di legno al punto di ingresso 2- Attribuzione di un codice e integrazione nella banca dati SYDONIA per le dogane e nell'SGBD per il ministero delle Acque e delle Foreste <u>Frequenza:</u> a ogni importazione <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF	<u>Organo responsabile:</u> Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII), Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca <u>Metodologia:</u> Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell'impresa esportatrice Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF Inviare una richiesta di spiegazioni all'impresa <u>Frequenza:</u> mensile <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'impresa (richiesta di spiegazioni) Dall'ICAF al CDF (relazione di controllo) De l'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
-------	---	---	--	---	--	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
7.1.1	La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale	7.1.1.1: “Movimenti di legname”.	Ministero delle Foreste	Centro di dati forestali (CDF)	<u>Metodologia:</u> 1- Ricezione delle schede dei movimenti di legname mensili trasmesse da ogni impresa 2- Verifica nella forma e nel merito 3- Inserimento dati nell'SGBD e riconciliazione automatica con i dati dell'SGBD inviati dall'impresa con una frequenza da definire 4- Scambi per chiarire le incongruenze <u>Frequenza:</u> mensile <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione delle schede dei movimenti di legname da parte del CDF Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'impresa al CDF Dal CDF all'impresa	<u>Organo responsabile:</u> Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca <u>Metodologia:</u> 1- Verifica dell'immissione dei dati mensili e della conformità dei dati con quelli dell'SGBD 2- Inserimento nell'SGBD dei dati del risultato del controllo della verifica riguardante questo punto <u>Frequenza:</u> mensile <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di controllo

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
7.1.2	La dichiarazione sulla trasformazione del legname è conforme ai “Movimenti di legname”.	7.1.2.1: “Movimenti di legname”.	Ministero delle Foreste	DGAFCP	Metodologia: Verifica dei dati legati alla produzione a fronte delle schede dei movimenti di legname dichiarati Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasformazione Conservazione dei risultati: 1- Elaborazione di una relazione da inviare all’ICAF con copia al CDF 2- Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF 3- Archiviazione della relazione Flusso: Dalla DGAF all’ICAF e al CDF	Organo responsabile: ICAF Metodologia: Esame documentario delle relazioni della DGAF Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per archiviazione Inserimento dati nell’SGBD Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasformazione Conservazione dei risultati: Relazione di controllo Inserimento dati nell’SGBD Flusso: Dall’ICAF al CDF e all’organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
7.1.3	Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l’esportazione dei prodotti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative	7.1.3.1: documento intitolato “Movimenti di legname”	Ministero delle Finanze e del Bilancio	Direzione regionale delle dogane	Metodologia: 7.1.3.2: 1- Verifica alla dogana dei documenti doganali (dichiarazione doganale); presa in carico	Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)/ Direzione delle indagini, dei procedimenti e della lotta alla frode /Servizio del controllo a posteriori)

7.1.3.2: Dichiarazioni doganali	Ministero del Commercio	Direzione generale delle dogane	2- Studio formale per valutare l'ammissibilità	<u>Metodologia:</u>	Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e il loro contenuto
7.1.3.3: Dichiarazione di esportazione commerciale (DEC)		Direzione generale del commercio	3- Se ammissibile, inserimento nella banca dati		
		Direzione della normativa doganale/Servizio delle esenzioni e delle franchigie	4- Verifiche documentarie nella forma e nel merito (elementare, approfondita, integrale includendo il veicolo)		
			5- Rilascio del visto di prelievo per l'esportazione o il transito		
			<u>7.1.3.3:</u> 1- Confronto della fattura proforma della DE CET della DEC con la fattura definitiva della dichiarazione E 101		
			2- Verifica presso la direzione generale del commercio in caso di dubbio	<u>Frequenza:</u> in caso di sospetto	
			<u>Frequenza:</u> a ogni dichiarazione	<u>Conservazione dei risultati:</u>	
			Banca dati doganale locale (formato digitale e cartaceo)/SYDONIA (livello centrale) archiviazione manuale	<u>Dogane:</u> Redazione di un verbale (sul posto, constatazione di infrazione, immissione dati)	
			Inserimento dati nell'SGBD	Iscrizione nel registro del contenzioso	
			<u>Flusso continuo:</u>	Inserimento dati nell'SGBD	
			1- Dall'impresa alle dogane	<u>Flusso:</u>	1- Dalle dogane al ministero delle Foreste (CDF nell'ambito dell'ICAF) secondo procedura da definire
			2- Dalle dogane all'impresa		

		rimboschimento), previa dichiarazione dell'impresa, tranne per l'affitto	
7.2.1.3: Quietanze di pagamento della tassa di rimboschimento	Termini di dichiarazione: <u>Tassa di abbattimento e di rimboschimento</u> Attualmente: istituzione e invio mensile (entro un termine di 21 giorni per il mese precedente) delle schede dei movimenti di legname Nell'ambito del sistema nazionale di rintracciabilità (SNR): scambio permanente di dati di sfruttamento tra l'impresa e l'amministrazione forestale, secondo procedura da definire, da cui potrebbe derivare una riduzione di tale termine. Affitto: pagamento annuo a gennaio sulla base della superficie utile; il valore per ettaro della tassa è fissato dalla legge finanziaria ogni anno		
7.2.1.4: Notifica che prescrive le misure eccezionali relative al pagamento di tasse e diritti di concessione da parte dell'impresa			
			<u>Metodologia:</u> Ispezione centrale in materia di finanze 1- Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e del loro contenuto ICAF 1- Verifica periodica (semestrale) delle dichiarazioni e redazione di una relazione secondo procedura da definire 2- Verifica dell'immissione dei dati mensili e della conformità dei dati con quelli dell'SGBD 3- Inserimento nell'SGBD dei dati del risultato del controllo della verifica riguardante questo punto <u>Frequenza:</u> Ispezione centrale in materia di finanze
			3- Versamento da parte dell'impresa entro i termini prescritti presso il Tesoro pubblico (Stato), la Banca degli Stati dell'Africa centrale (BSAC) (comuni), o il conto a destinazione specifica per lo sviluppo forestale (CAS DF) <u>Frequenza:</u> Affitto: annualmente

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
7.2.2	Tutti i diritti e le tasse legati all'esportazione del legname sono versati entro i termini	7.2.2.1: Quietanza di pagamento dei DU (diritti di uscita) 7.2.2.2: Quietanza di pagamento dell'IMF (imposta minima forfetaria) 7.2.2.3: Quietanza di pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici del ministero delle Finanze)	Ministero delle Finanze Ministero delle Foreste	Direzione regionale delle dogane Struttura di accertamento delle entrate all'esportazione Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID)	Metodologia: Verifica da parte dell'ente di riscossione principale del terminal a Bangui o da parte delle direzioni regionali delle dogane in provincia: 1- Controllo fisico sul posto da parte delle dogane (struttura incaricata: SIVAC) dopo ogni ricezione delle specifiche dell'impresa 2- Definizione delle specifiche (struttura incaricata: SIVAC), rilascio degli altri documenti necessari: attestazione di verifica, DEC e così via. 3- Dichiarazione doganale 4- Esame e visto per la spedizione (BAE) 5- Scambio di informazioni con l'ICAF/CDF secondo procedura da definire 6- Iscrizione nell'SGBD da parte del CDF Frequenza: a ogni esportazione	Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) Metodologia: DGDII: Verifica a posteriori sistematica della dichiarazione ICAF: Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD Frequenza: continua

		pagamento del REIF (diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari) 7.2.3.6: Quietanze di pagamento all'OHADA (diritto di concessione per conto dell'OHADA) 7.2.3.7: Quietanze di pagamento CMF (diritto di concessione per conto della COMIFAC)			<u>Conservazione dei risultati:</u> Iscrizione nella banca dati SYDONIA Archiviazione dei documenti di dichiarazione in formato cartaceo <u>Flusso:</u> Dall'ente di riscossione principale e dalle DR all'ICAF/CDF <u>Flusso:</u> Dalla DGDII all'ICAF/CDF secondo procedura da definire Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT	<u>Conservazione dei risultati:</u> Iscrizione nella banca dati SYDONIA Redazione di relazione di attività e verbale
--	--	---	--	--	--	--

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
7.2.4	L'impresa ha trasferito i valori "free on truck" (FOT) dei prodotti dichiarati all'esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto	7.2.4.1: Attestazione di domiciliazione bancaria 7.2.4.2: Documento di trasferimento dei fondi	Ministero delle Finanze Ministero delle Foreste	Cellula incaricata del controllo del trasferimento dei proventi delle esportazioni (CCCRRE) ICAF/CDF	<u>Metodologia:</u> 1- Trasmissione dei documenti per l'esportazione (valori FOT) e delle prove di trasferimento alla CCCRRE (cellula incaricata del controllo del trasferimento dei proventi derivanti dall'esportazione) 2- Raccolta di informazioni sulle dichiarazioni fatte alla dogana e all'ufficio delle imposte	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u>

					3- Verifica dei capitali trasferiti presso le banche e confronto con i dati delle dogane e dell'ufficio delle imposte (il trasferimento deve essere effettuato entro un termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del pagamento) 4- Elaborazione di una relazione sulla situazione annuale di ogni impresa da inviare al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF con procedura da definire <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Relazioni o verbale di controllo relativo a ogni missione archiviato presso la cellula mista delle imposte e delle dogane 2- Relazione annuale trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF 3- Inserimento dati nell'SGBD da parte del CDF <u>Flusso:</u> L'impresa invia la dichiarazione sulle imposte (DSF) alla cellula delle imposte e delle dogane La cellula delle imposte e delle dogane invia una relazione annuale al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF	Il CDF controlla l'inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	--	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
8.1.1	Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati.	8.1.1.1: Libretto di circolazione 8.1.1.2: Scheda tecnica 8.1.1.3: Assicurazione 8.1.1.4: Permesso di trasporto 8.1.1.5: Nel caso del trasporto di prodotti forestali per l'esportazione: autorizzazione di trasportatore	Ministero della Difesa Ministero del Territorio Ministero delle Finanze e del Bilancio	Gendarmeria/Polizia di frontiera/Dogana	<u>Metodologia:</u> Presentazione dei documenti per le formalità stradali <u>Frequenza:</u> a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) <u>Conservazione dei risultati:</u> Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione Relazioni secondo procedura da definire <u>Flusso:</u> Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati	<u>Organo responsabile:</u> Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana Il controllo della verifica viene effettuato dagli stessi enti in diversi punti geografici (punti di controllo differenti) <u>Metodologia:</u> Idem <u>Frequenza:</u> a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) <u>Conservazione dei risultati:</u> Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione Relazioni secondo procedura da definire <u>Flusso:</u> Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
8.1.2	I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l'esportazione sono conformi alla normativa in vigore.	8.1.2.1: Lettera di vettura	Ministero dei Trasporti	Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC/AF	<u>Metodologia:</u>	<u>Organo responsabile:</u> Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC (ufficio di noleggio stradale centraficano)/AF
		8.1.2.2: Visto per la spedizione accompagnato da: specifiche, D15, di dichiarazione di esportazione commerciale, fattura, certificato di origine	Ministero delle Foreste Ministero del Commercio Ministero delle Finanze		Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere <u>Frequenza:</u> alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) <u>Conservazione dei risultati:</u> Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione <u>Flusso:</u> Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all'ICAF Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati	<u>Metodologia:</u> Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere <u>Frequenza:</u> alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) <u>Conservazione dei risultati:</u> Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione <u>Flusso:</u> Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all'ICAF Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
8.1.3	L'impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone.	8.1.3.1: Regolamento interno dell'impresa 8.1.3.2: Nota di servizio.	Ministero delle Foreste	Direzione regionale competente, DGAF, SMIV	Metodologia: 1- Verifica che il divieto di trasporto di persone sia contemplato dal regolamento interno 2- Verifica che il divieto sia precisato da una nota di servizio pubblicata e riportato sugli autocarri che trasportano il legname 3- Elaborazione di una relazione 4- Invio di una copia della relazione al CDF per l'inserimento dati nell'SGBD e archiviazione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Relazione di verifica archiviata e inserimento dati nell'SGBD Flusso: invio delle relazioni all'ICAF/CDF	Organo responsabile: ICAF Metodologia: Controllo che la verifica è stata eseguita Inserimento dati nell'SGBD Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell'SGBD Flusso: dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
8.2.1	I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative	8.2.1.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale	Ministero delle Foreste	Direzione regionale (DR), DGAFCP, SMIV	Metodologia: 1- Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP 2- Visita agli uffici nel cantiere e nei depositi	Organo responsabile: ICAF Metodologia:

3- Verifica della marcatura e del martellamento dei ceppi e dei topi	Verifica dell'inserimento dati nell'SGBD da parete del CDF e inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica
4- Elaborazione di una relazione	Controllo a campione della verifica delle varie entità
<u>Frequenza:</u> trimestrale	<u>Frequenza:</u> trimestrale
<u>Conservazione dei risultati:</u>	<u>Conservazione dei risultati:</u>
DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all'ICAF SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all'ICAF	
DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all'ICAF/CDF	

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
8.2.2	A livello dei depositi nelle foreste, i topi sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore	8.2.2.1: Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale	Ministero delle Foreste	Direzione regionale competente DGAFCP SMIV	Metodologia: Verifica di conformità con il sistema nazionale di rintracciabilità (SNR) 1- Verifica periodica da parte della direzione regionale competente, della SMIV e della DGAFCP 2. Visita degli uffici nei depositi 3- Verifica del martellamento dei ceppi 4- Elaborazione di una relazione ICAF/ CDF: esame documentario, inserimento dati nell'SGBD e archiviazione	Organo responsabile: Metodologia: Inserimento dati nell'SGBD Verbale di controllo

				2- Istituzione di specifiche da parte della struttura incaricata (SIVAC), rilascio degli altri documenti necessari: attestazione di verifica, DEC e così via. <u>Frequenza:</u> a ogni dichiarazione <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Specifiche nella banca dati da parte della struttura incaricata (SIVAC) 2- Archiviazione manuale 3- Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> 1- Dall'impresa alla struttura incaricata (SIVAC) 2- Dalla struttura incaricata (SIVAC) al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF secondo procedura da definire	<u>Metodologia:</u> DGDI: controllo della verifica da parte delle dogane dopo la dichiarazione doganale ICAF <u>Frequenza:</u> a ogni dichiarazione <u>Conservazione dei risultati:</u> 1- Iscrizione nella banca dati SYDONIA 2- Archiviazione manuale 3- Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> 1- Dalla DGDII al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF secondo procedura da definire 2- Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT
--	--	--	--	--	---

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
9.1.1	Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall'impresa.	9.1.1.1: Quietanza di pagamento degli ordini di riscossione 9.1.1.2: Autorizzazione amministrativa di pagamento scaglionato	Ministero delle Foreste	Ispettorato centrale/Amministrazione e finanze (MAFCP)	<u>Metodologia:</u> Invio di una copia degli ordini di riscossione da parte dalla DGAF al CDF Invio sistematico di una copia delle quietanze di pagamento al CDF sotto la responsabilità dell'ICAF per l'archiviazione e l'inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> mensile <u>Conservazione dei risultati:</u> Archiviazione degli ordini di riscossione e delle copie delle quietanze da parte del CDF previo inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dalla DGEF al CDF Dall'impresa all'ICAF/CDF	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Il CDF verifica che le informazioni sono state inserite Verifica della conformità tra le quietanze e i corrispondenti ordini di riscossione Acquisizione del risultato del controllo <u>Frequenza:</u> mensile <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
9.1.2	Le azioni sociali programmate dall'impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni sono realizzate.	9.1.2.1: PAA convalidato dall'amministrazione forestale (ogni PAA contiene una descrizione delle attività sociali realizzate nell'anno precedente) 9.1.2.2: Convenzione provvisoria firmata dall'impresa e dal ministero delle Foreste	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP)	Metodologia: 1- Esame documentario, da parte di un comitato istituito a tale scopo, del PG e del PAA presentati dall'impresa nel quadro del sistema a punteggio dell'MAFCP 2- Valutazione del bilancio sociale dell'impresa 3- Lettera di approvazione se la documentazione presentata è soddisfacente Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell'SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi Flusso: 1- Invio di una lettera di approvazione dalla DGAF all'impresa, all'I'ICAF/CDF, alla DGSR e del verbale della riunione con il punteggio all'I'ICAF	Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) Metodologia: Verifica dell'esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione Frequenza: annuale Conservazione dei risultati: Comunicare all'SGBD che il punto è stato verificato Flusso: Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
9.2.1	Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d'oneri, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contribuire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati.	9.2.1.1: Relazioni di controllo del cantiere da parte dell'amministrazione forestale 9.2.1.2: Relazioni dell'impresa delle campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione. 9.2.1.3: PAA convalidato dall'amministrazione forestale 9.2.1.4: Regolamento interno	Ministero delle Foreste	Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) Direzione regionale	<u>Metodologia:</u> La verifica di questo punto non è effettuata nel 2010 ed è quindi importante che sia inserita nel manuale della procedura di verifica che la DGAF deve definire <u>Frequenza:</u> <u>Conservazione dei risultati:</u> <u>Flusso:</u>	<u>Organo responsabile:</u> Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) <u>Metodologia:</u> <u>Frequenza:</u> <u>Conservazione dei risultati:</u> <u>Flusso:</u>

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
10.1.1	L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori e fornitori dispongano di un'autorizzazione per l'esercizio delle loro attività	10.1.1.1: Autorizzazione all'esercizio della professione valida 10.1.1.2: Contratti di subappalto registrati	Ministero del Commercio Ministero delle Foreste	Servizio delle formalità (sportello unico) Centro di dati forestali (CDF)	<u>Metodologia:</u> 1- Ciascuna impresa invia al CDF l'elenco dei propri subappaltatori 2- Verifica delle autorizzazioni dei subappaltatori presso il ministero del Commercio (servizio di sportello unico) Inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> continua, a seconda dell'evoluzione dell'elenco di ogni fornitore <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'impresa al CDF Dal CDF al ministero del Commercio (sportello unico) Dal ministero del Commercio al CDF	<u>Organo responsabile:</u> ICAF <u>Metodologia:</u> Verifica dell'inserimento dei dati Inserimento dati nell'SGBD riguardanti il risultato del controllo su questo punto <u>Frequenza:</u> dopo ogni aggiornamento da parte del CDF <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

IND	Indicatori (1)	Parametri di controllo (2)	Dipartimenti (3)	Strutture di verifica (4)	Metodologia di verifica (5)	Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6)
10.2.1	L'impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) effettua il pagamento della prestazione prevista dal contratto.	10.2.1.1: Fatture	Ministero delle Foreste	Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC)	<u>Metodologia:</u> 1- Verifica presso le cancellerie che non vi siano contenziosi in corso relativi al pagamento di prestazioni	<u>Organo responsabile:</u> ICAF
		10.2.1.2: Documento di bonifico o assegno o ricevuta attestante il pagamento corrispondente alle fatture			2- Elaborazione di una relazione ed eventuale iscrizione nel registro delle infrazioni 3- Invio della relazione a ICAF/CDF <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Relazione annuale Iscrizione nel registro delle infrazioni del ministero delle Foreste Inserimento dati nell'SGBD <u>Flusso:</u> Dalle cancellerie alla DAGC Dalla DAGC a ICAF/CDF	Metodologia: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni Controllo dell'inserimento dati nell'SGBD <u>Frequenza:</u> annuale <u>Conservazione dei risultati:</u> Inserimento nell'SGBD dei dati riguardanti i risultati su questo punto <u>Flusso:</u> Dall'ICAF all'organo di rilascio delle licenze FLEGT

2.3- Riconoscimento dei meccanismi di certificazione forestale

Attualmente nella RCA non esiste alcuna impresa con certificazione forestale privata.

L'SVL dovrà prendere in considerazione l'interazione tra i sistemi di certificazione privata e l'SVL e promuovere le sinergie, in particolare per evitare una sovrapposizione dei controlli. In questo contesto, il riconoscimento dei certificati privati di legalità e di gestione sostenibile sarà effettuato dal ministero delle Foreste con riserva di un controllo dei risultati dell'audit della certificazione privata da parte dell'ICAF, i cui risultati dovranno essere trasmessi all'ICAF. Il ministero delle Foreste adotterà un testo normativo per chiarire il flusso di informazioni relative alla certificazione.

2.4- Caso di non conformità alle disposizioni giuridiche

Nel quadro dell'SVL, i casi di non conformità saranno trattati in base alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.

Prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, nella fase di attuazione dell'accordo sarà definito un manuale procedurale relativo alla gestione delle non conformità e alle sanzioni per il rafforzamento del sistema di controllo.

3– SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DEL LEGNAME E DI CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

3.1. – Requisiti operativi di rintracciabilità

Attualmente non esiste un sistema nazionale di rintracciabilità. Esistono tuttavia sistemi definiti internamente da ogni impresa forestale. I documenti di trasporto per l'esportazione sono previsti dalla legge, tuttavia nel 2010 non esiste un testo normativo in vigore a livello nazionale e nei cantieri. Pertanto, nel periodo di attuazione e prima del rilascio della prima licenza, un testo normativo preciserà le disposizioni relative al sistema nazionale di rintracciabilità e al trasporto del legname e dei suoi derivati.

La gestione della catena di rintracciabilità sarà garantita grazie all'istituzione di un sistema nazionale di rintracciabilità (SNR), i cui dati saranno accentrati in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) amministrato dal Centro di dati forestali (che dipende istituzionalmente dall'ICAF), che sarà alimentato dalle imprese forestali e dalla struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC). Per codificare ogni prodotto sarà adottato un sistema nazionale di numerazione.

Diversi soggetti parteciperanno al sistema di rintracciabilità:

- le imprese che sono responsabili di tutte le attività, dall'inventario dello sfruttamento all'esportazione del legname grezzo e trasformato;
- il ministero delle Acque e delle Foreste cui competono, tramite i servizi centrali (DGAF, DGSR, ICAF e CDF e SMIV), la verifica e il controllo della verifica delle attività di sfruttamento e di trasformazione lungo tutta la catena di approvvigionamento;
- la struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC) che ha il compito di verificare le specifiche, di identificare le specie e di determinare i volumi. È questa stessa struttura che rilascia la dichiarazione di importazione commerciale per il legname importato per la trasformazione;

- il ministero del Commercio che ha il compito di firmare la dichiarazione di importazione commerciale (DIC) per il legname importato per la trasformazione e la dichiarazione di esportazione commerciale (DEC);
- il ministero delle Finanze, attraverso i servizi centrali e decentrati delle dogane, che verifica gli sdoganamenti, il rilascio delle quietanze per i diritti e le tasse riscossi e la registrazione in caso di legname in transito;
- gli ispettorati di frontiera del ministero delle Acque e delle Foreste, che controllano i documenti di trasporto.

3.1.1 Caso del legname e dei suoi derivati provenienti da PSA e da piantagioni

La tabella che segue presenta i principi e i requisiti della catena di rintracciabilità per il legname e i suoi derivati provenienti da PSA e precisa i requisiti specifici per le piantagioni forestali.

La tabella illustra i requisiti della catena di rintracciabilità:

- 1a colonna: descrive le fasi della catena di approvvigionamento,
- 2a colonna: descrive le responsabilità e le attività di ogni soggetto coinvolto,
- 3a colonna: descrive i dati utili e le relative modalità di raccolta,
- 4a colonna: precisa le strutture di verifica e la metodologia utilizzata da ogni struttura per convalidare o riconciliare i dati.
- I principi e i requisiti saranno eventualmente adeguati al momento dell'attuazione dell'accordo, senza che ciò comporti una riduzione della qualità della catena di rintracciabilità.

INVENTARIO				
Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
INVENTARIO DI SFRUTTAMENTO	Responsabile: IMPRESA Attività: - Marcatura della parcella di prelievo - Apertura delle vie di accesso - Misurazione degli alberi - Posizionamento e cartografia degli alberi - Numerazione e marcatura degli alberi.	Documento dichiarato: Piano di attività annuale (PAA) Dati: - Numero del permesso - Numero dell'unità forestale di gestione (UFG), del PSA o della piantagione - Numero della parcella annuale di prelievo (PAV) - Numero di inventario - Nome della specie - DMA (diametro minimo definito nel piano di assestamento) - Posizionamento UTM (Universal Transverse Mercator). Flusso: Inserimento dati nell'SGBD (formato elettronico da integrare nel volume 3 delle norme di assestamento)	Metodologia: L'ICAF coordina i sei enti di seguito specificati: 1. Direzione degli inventari e dell'assestamento forestale (DIAF): Conformità dei dati degli inventari a fronte del PAA precedente Verifica della cartografia delle PAV. 2. Direzione regionale: Verifica delle reti di accesso e cartografia della risorsa Trasmissione delle relazioni alla DGSR. 3. Direzione generale dei servizi regionali (DGSR): Verifica delle attività delle direzioni regionali Trasmissione delle informazioni relative allo sfruttamento alla DGAF. 4. Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF): Controllo della verifica delle reti di accesso e cartografia della risorsa Trasmissione dei dati al CDF. 5. Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAF): Verifica e convalida delle relazioni delle DGSR, DIAF e DIIF Trasmissione dei dati al CDF Trasmissione delle relazioni all'ICAF. 6. Centro di dati forestali (CDF): Compilazione di dati a livello dell'MAFCP.	
	NB: Per le piantagioni: a. per le piantagioni con superficie superiore a 50 ha deve essere definito un piano semplice; b. per le piantagioni con superficie inferiore a 50 ha, devono essere presentate alla DIAF una relazione di esplorazione e una cartografia semplificata (localizzazione su carta topografica); c. per le piantagioni con superficie superiore a 50 ha devono essere comunque fornire le seguenti informazioni: i) età di popolamento; ii) altezza media del			

	popolamento; iii) localizzazione GPS, iv) superficie; v) cartografia semplificata con parcelizzazione riportata sul campo; vi) numero di piedi; vii) classe di circonferenza o diametro; d. la marcatura sistematica dei piedi non è obbligatoria; e. la DIAF rilascia un permesso di sfruttamento.		
--	--	--	--

SFRUTTAMENTO				
Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
ABBATTIMENTO	Responsabile: IMPRESA Attività: – Selezione e taglio degli alberi – Martellamento del numero di abbattimento sul ceppo e la ceppaia – Indicazione dei numeri di inventario sui topi – Marcatura dei topi – Registrazione e archiviazione dei dati.	Documento dichiarativo: Registro di cantiere (cartaceo e/o elettronico) Movimenti di legname Dati: – Numero di permesso – Numero dell'UFG (PSA o piantagione) – Numero del PAV – Numero dell'inventario – Numero di abbattimento	Metodologia: Direzione regionale delle acque e delle foreste: Verifica: Registro di cantiere Bolla di evacuazione Verifica sul campo di: – posizioni degli alberi abbattuti, limite delle PAV – DMA Trasmissione delle relazioni di verifica alla	CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sugli inventari di sfruttamento; ii) le informazioni disponibili sull'abbattimento (sfruttamento). Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni albero abbattuto:

	NB: per le piantagioni superiori a 50 ha: I prelievi sono realizzati per parcella. Tutti i tronchi sono marcati. Utilizzo del registro di cantiere.	- Specie - Dimensioni e volume dell'albero abbattuto - In allegato, l'aggiornamento cartografico della zona di sfruttamento - DMA - Posizionamento UTM. Flusso: L'impresa presenta alla DGAFCP i registri di cantiere e dei movimenti di legname L'impresa trasmette i dati di sfruttamento al CDF perché li inserisca nell'SGBD.	DGSR. Squadra mista di controllo (SMC): Controllo di verifica: - Registro di cantiere - Bolla di evacuazione - Rispetto dei limiti delle PAP - Rispetto di DMA - Realizzazione dei limiti delle UFG, delle piantagioni e delle PAP Accertamento delle infrazioni Trasmissione dei verbali alla direzione del contenzioso Trasmissione delle relazioni di controllo all'ICAF. NB: Per la verifica nelle piantagioni: Riconciliazione da parte della DGAF dei volumi abbattuti e dei volumi dichiarati nell'inventario dall'impresa per una stessa parcella. Nessuna rintracciabilità individuale fino al ceppo.	a. il numero di inventario dichiarato nel piano di assestamento a fronte dello stesso numero dichiarato nel registro di cantiere; b. il posizionamento dell'albero dichiarato nel piano di assestamento a fronte della posizione dell'albero abbattuto dichiarata nel registro di cantiere; c. la specie dell'albero dichiarata nel piano di assestamento a fronte della specie dell'albero abbattuto. 2. Per unità di gestione: i) PAV dei PSA e ii) piantagioni forestali: a. il numero di alberi sfruttabili per specie dichiarata nell'inventario di sfruttamento a fronte del numero di alberi per specie abbattuta; b. il volume per specie dichiarata nell'inventario di sfruttamento a fronte del volume per specie abbattuta; c. i numeri di inventario degli alberi abbattuti dichiarati nei registri di cantiere rispetto a tutti i numeri degli alberi
--	--	---	--	---

							sfruttabili nell'inventario di sfruttamento	
Fase o catena di approvvigionamento		Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta		Verifica		Riconciliazione	
			Documento dichiarativo:	Metodologia:	Convalida	CDF:		
ESBOSCO E PREPARAZIONE NEL DEPOSITO NELLA FORESTA	<u>Responsabile:</u> IMPRESA		— Relazione giornaliera di esbosco	DIIF e direzione generale delle acque e delle foreste: Verifica: — Registro di cantiere — Bolla di evacuazione — DMA. Trasmissione delle relazioni di verifica alla DGEFCP.		Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui dati di produzione; ii) le informazioni raccolte a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni albero abbattuto: a. il numero di tronchi (tronchi figli) a fronte del numero del tronco madre dichiarato nel registro di cantiere; b. la specie dei topi a fronte della specie del tronco madre dichiarata nel registro di cantiere; c. la lunghezza cumulativa dei topi a fronte della lunghezza totale		
	<u>Attività:</u>	— Schede di esbosco						
	— Prima cernita	— Registro di deposito nella foresta (registro di cantiere)						
	— Prima cubatura dei tronchi	— Distinta di trasporto interforestale:						
	— Marcatura e numerazione dei topi	— Dati:						
	— Taglio in topi dei tronchi per il trasporto	— Numero di permesso						
	— Indicazione dei numeri di inventario sulle schede.	— Numero dell'UFG (PSA o piantagione)						
		— Numero del PAV						
		— Specie						
		— Numero di piedi						
	— Numero di abbattimento							

			– Numero di tronchi – Descrizione del martello forestale – Dimensioni e volume dei topi. <u>Flusso:</u> L'impresa presenta alla DGAFCP i registri di cantiere e dei movimenti di legname L'impresa trasmette i dati di sfruttamento al CDF perché li inserisca nella banca dati.	del tronco madre; d. i diametri di ogni toppe a fronte dei diametri del tronco madre; e. la data di sfruttamento riportata nel registro di cantiere a fronte delle date di validità della PAV.
--	--	--	--	---

Verifica

Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Convalida	Riconciliazione
PREPARAZIONE DEI TRONCHI PER L'ESPORTAZIONE	<u>Responsabile:</u> IMPRESA <u>Attività:</u> – Cernita dei tronchi – Deposito per specie con contratto o senza contratto – Depezzatura – Cubatura dei tronchi (diametro, lunghezza, volume) – Marcatura e numerazione dei tronchi.	<u>Documento dichiarativo:</u> – Registro di deposito: – Repertorio di ingresso – Registro di preparazione – Specifiche <u>Dati:</u> – Numero di PSA o piantagione	<u>Metodologia:</u> DIF e direzione generale delle acque e delle foreste: Verifica: – DMA – Elenco delle specie autorizzate Eventuale individuazione di infrazioni Trasmissione della relazione di verifica alla DGAFCP.	<u>CDF:</u> Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui movimenti di legname; ii) le informazioni disponibili a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: <u>1. Per ogni tronco:</u> a. il numero di tronco dichiarato nel registro di cantiere a fronte del numero di tronco dichiarato nel

	Responsabile: Servizio incaricato dall'amministrazione Attività: Applicazione di targhette/codici a barre.	– Numero di abbattimento – Dimensioni dei tronchi – Specie – Numero di tronchi – Numero di contratto – Nome del cliente – Targhetta Flusso: L'impresa trasmette al CDF le schede dei movimenti di legname da parte Emissione degli ordini di riscossione da parte della DGAFCP e trasmissione delle relazioni al CDF La BMC trasmette la relazione all'ICAF	Squadra mista di controllo (SMC): Controllo targhette Eventuale individuazione di infrazioni Trasmissione delle relazioni di controllo all'ICAF DGAFCP Verifica dei dati legati alla produzione.	repertorio di ingresso del deposito dei tronchi; b. la specie del tronco dichiarata nel registro di cantiere a fronte della specie del tronco dichiarata nel repertorio di ingresso del deposito dei tronchi; c. le dimensioni del tronco dichiarate nel registro di cantiere a fronte delle dimensioni del tronco dichiarate nel repertorio di ingresso del deposito dei tronchi. 2. Per ogni carico di autocarro: a. il numero di tronchi dichiarato nella distinta di trasporto interforestale a fronte del numero di tronchi dichiarato nei registri di cantiere; b. le specie dei tronchi dichiarate nella distinta di trasporto interforestale a fronte delle specie dei tronchi dichiarate nei registri di cantiere; c. le dimensioni dei tronchi dichiarate nella distinta di trasporto interforestale a fronte delle dimensioni dei tronchi dichiarate nei registri di cantiere; d. le date delle distinte di trasporto interforestale a fronte delle date dei repertori di ingresso in cantiere.
3. Per ogni scheda mensile di				

		Relazione di preparazione trasmessa al CDF.		scheda delle scorta del deposito di tronchi a fronte delle stesse caratteristiche riportate nel repertorio di ingresso del deposito; b. la specie dei topi a fronte della specie del tronco madre dichiarata nella scheda della scorta; c. la lunghezza cumulativa dei topi a fronte della lunghezza totale del tronco madre. 2. Per ogni mese: a. i volumi per specie che entrano nel deposito a fronte dei volumi per specie che entrano in produzione.
--	--	---	--	--

TRASFORMAZIONE				
Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
TRASFORMAZIONE TOPPI PER L'ESPORTAZIONE	<u>Responsabile:</u> IMPRESA <u>Attività:</u> <i>All'ingresso della linea di trasformazione:</i> Acquisizione del numero di topi Acquisizione dei volumi dei topi all'ingresso dello stabilimento per numero e specie. <i>All'uscita della linea di trasformazione:</i> Misurazione e cubatura dei colli dei prodotti a spigolo vivo (o altri prodotti trasformati) Numerazione dei colli per contratto Calcolo del rendimento del legname segato.	<u>Documento dichiarativo:</u> – Relazione di produzione; – Scheda di ingresso in stabilimento (linea di trasformazione) – Scheda di consumo dei tronchi tramite segatura o altra trasformazione – Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi. <u>Dati:</u> – Numero di topi – Specie – Volume tronchi segati = volume topi – Rendimento legname segato – Numerazione dei colli – Numero di colli – Dimensioni dei pezzi e volumi dei colli	<u>Metodologia:</u> Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF)/Direzione regionale delle acque e delle foreste: Verifica: – Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi – Specifiche per l'esportazione – Targhette – Tasso di trasformazione SMC: controllo della verifica: – Schede delle scorte nel deposito del legname tagliato in pezzi – Specifiche – Targhette del servizio incaricato dall'amministrazione (); – Tasso di trasformazione	CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili a livello i) dei movimenti di legname e ii) delle fasi precedenti a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni toppo trasformato: a. le caratteristiche (numero, specie, dimensioni) dei topi trasformati (scheda ingresso in stabilimento) a fronte delle stesse informazioni riportate nella scheda delle scorte del deposito. 2. Per ogni tipo di prodotto trasformato, per specie, mensilmente: a. i volumi dei topi che entrano in produzione a fronte dei volumi dei prodotti trasformati (rendimento materiale);

	(etichette).	– Denominazione dell'impresa – Luogo di deposito delle scorte dei prodotti trasformati Flusso: L'impresa trasmette alla DGAFCP le schede dei movimenti di legname segato Trasmissione delle relazioni di BMC, DR e DIIF all'ICAF.	Eventuale individuazione di infrazioni ICAF: Verifica SGBD	b. i volumi dei prodotti trasformati per specie dichiarati nelle schede dei movimenti di legname segato a fronte delle schede delle scorte.
--	--------------	---	--	--

Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
TRASFORMAZIONE PER IL MERCATO LOCALE	Responsabile: IMPRESA Attività: <i>All'ingresso della linea di produzione:</i> Acquisizione del numero di topi Acquisizione dei volumi dei topi per specie.	Documento dichiarativo: Relazione di produzione per il mercato locale Distinta di trasporto del legname destinato al mercato locale. Dati: – Numerazione di topi, specie e volume all'ingresso nella linea di produzione – Numerazione di colli, volumi all'uscita dalla linea di produzione. Flusso:	Metodologia: Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione regionale delle acque e delle foreste: Verifica delle distinte di vendita. SMC: Controllo di verifica delle distinte di vendita Controllo delle fatture di vendita.	CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili sulle dichiarazioni sulle vendite locali e sulle fasi a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni tipo di prodotto trasformato destinato al consumo locale, mensilmente: a. i volumi dei topi che entrano

	Cubatura e misurazione dei colli dei prodotti a spigolo vivo Numerazione dei colli Luolo di stoccaggio sul posto Indicazione deposito a Bangui o in un'altra città Calcolo del rendimento del legname segato.	Trasmissione da parte dell'impresa: – Relazione di produzione riguardante il mercato locale alla DGAF – Schede di raccolta e di registrazione dei dati.	ICAF: Verifica SGBD.	in produzione a livello locale a fronte dei volumi dei prodotti trasformati per il mercato locale (rendimento materiale) b. i volumi dichiarati nelle relazioni di produzione per il mercato locale a fronte delle distinte di trasporto di legname destinato al mercato locale.
--	--	---	---	--

ESPORTAZIONE				
Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
ESPORTAZIONE DEI TRONCHI, DEL LEGNAME SEGATO E ALTRO	<u>Responsabile:</u> IMPRESA <u>Attività:</u> - Preparazione della specifica dei prodotti - Dichiarazione di esportazione commerciale - Compilazione della lettera di vettura (riportante il numero di targhetta del servizio incaricato dall'amministrazione) - Compilazione del certificato di origine e fitosanitario - Richiesta di licenza FLEGT.	<u>Documento dichiarativo:</u> - Specifiche - Fattura di vendita - DEC - EUR 1 - BAE - Lettera di vettura - Parere favorevole preventivo - Licenza FLEGT. <u>Dati:</u> - Specie - Numerazione di topi o colli - Volume per specie per i tronchi - Volume dei prodotti per il legname segato e altro - Numerazione delle targhetta	<u>Metodologia:</u> Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF): Verifica: - Schede dei movimenti di legname già presentate - Distinta di spedizione di legname per l'esportazione - Coerenza tra le distinte di esportazione e i registri di cantiere. Direzione regionale delle acque e delle foreste e ispettorati di frontiera: - Verifica alle frontiere - Verifica del certificato di origine e fitosanitario - Verifica fisica e documentaria - Registrazione Squadra mista: - Controllo dei documenti doganali: - Confronto dei dati di sfruttamento e di	Ispettorato centrale delle acque e delle foreste - CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili a livello dei movimenti di legname e delle esportazioni e le informazioni disponibili nelle fasi anteriori del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni tronco: a. le caratteristiche (numero, specie, dimensioni) riportate nella specifica a fronte delle stesse caratteristiche riportate i) nel repertorio di ingresso nel deposito, ii) nei registri di cantiere nel periodo corrispondente e iii) nelle distinte di trasporto interforestale. 2. Per ogni carico: a. le informazioni sul carico
	<u>Responsabile:</u> Servizio incaricato dall'amministrazione <u>Attività:</u> Applicazione di targhetta/codici a barre.			

		- Denominazione dell'impresa esportatrice - Nome del cliente - Numerazione del contratto del cliente - Luogo di carico - Destinazione - Valori tassati Flusso: - L'impresa trasmette al DGEF le schede dei movimenti di legname da parte - Emissione degli ordini di riscossione da parte della DGAFCP e trasmissione delle relazioni al CDF. - DEC - Trattamento della richiesta di licenza FLEGT e risposte	esportazione con il registro di cantiere - Registro di cantiere e dichiarazioni dei movimenti del legname. - Controllo dei valori dei volumi dichiarati. ICAF: - Riconciliazione dei dati degli altri servizi - Verifica SGBD - Conferma della conformità all'organo di rilascio delle licenze FLEGT. ICAF: - Verifica delle specifiche - Pagamento delle tasse legate all'esportazione di legname. Servizio dall'amministrazione: - Verifica della specifica - Ispezione: identificazione della specie, misurazione, determinazione del volume secondo le norme ATIBT - Apposizione di due targhette in plastica (blu e rossa) con codice specifico di ogni impresa per ogni toppe. Controllo sul posto del carico da parte del servizio incaricato	disponibili presso il ministero delle Finanze a fronte delle informazioni disponibili sullo stesso carico presso il ministero delle Foreste. Organo di rilascio delle licenze FLEGT: Ha il compito di monitorare la riconciliazione tra le informazioni dichiarate: i) nella richiesta di licenza FLEGT; ii) nella licenza provvisoria; iii) a livello delle verifiche fisiche effettuate alla frontiera; iv) a livello delle verifiche fisiche effettuate a Douala.
--	--	---	---	--

			dall'amministrazione: – Emissione di schede di controllo del carico; – Consegna del documento all'autista con la DEC, le due schede di controllo del servizio incaricato dall'amministrazione, la specifica, i documenti doganali. Controllo alle frontiere da parte del servizio incaricato (controllo fisico e documentario): – Verifica della scheda di controllo dell'operatore privato e della specifica – Controllo dei documenti di esportazione DEC, documenti doganali – Distacco della linguetta di una delle targhette sul tronco o il collo – Rinvio della scheda di controllo e delle linguette per la riconciliazione alla struttura di riscossione dei pagamenti (SIVAC) a Berberati – Inserimento delle informazioni della targhetta in un registro – Controllo da parte di un operatore privato nel porto di Douala: – Distacco della linguetta della seconda targhetta – Rinvio della relazione di arrivo a Douala alla struttura di riscossione dei
--	--	--	--

				pagamenti (SIVAC) a Berberati – Attestazione di verifica all'exportazione (AVE). Organo di rilascio delle licenze FLEGT: – Rilascio delle licenze FLEGT	
--	--	--	--	---	--

IMPORTAZIONE E TRANSITO				
Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
IMPORTAZIONE DI LEGNAME PER LA TRASFORMAZIONE	<u>Responsabile:</u> IMPRESA <u>Attività:</u> - Richiesta di importazione di legname - Ordine - Fattura - Natura del prodotto - Sdoganamento.	<u>Documento dichiarativo:</u> - Dichiarazione di importazione commerciale (DIC) - Autorizzazione di conformità di legalità del paese di origine - Autorizzazione dell'MAFCP per l'importazione di legname da trasformare. <u>Dati:</u> - Denominazione delle imprese - Numero di tronchi - Specie - Volumi - Targhette/codici a barre - Numerazione di identificazione del tronco. <u>Flusso:</u> - L'impresa presenta la DIC al ministero del Commercio - Il ministero del Commercio trasmette copia della DIC alle dogane e all'MAFCP	<u>Metodologia:</u> Commercio: - Emissione delle DIC Servizio dall'amministrazione: - Ispezione dei prodotti da importare nel paese di origine - Verifica dei valori dichiarati - Emissione degli attestati di verifica all'importazione Dogane: - Verifica degli sdoganamenti - Emissione delle quietanze per i dazi e le imposte riscossi - Trasmissione dei dati al ministero delle Acque e delle Foreste. Organo di rilascio FLEGT: - Verifica della legalità del prodotto importato.	ICAF/CDF: Hanno il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell'SGBD tra le informazioni disponibili sui movimenti di legname e le informazioni raccolte dalle dogane. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: 1. Per ogni carico: a. le informazioni rese alle dogane alla frontiera a fronte delle informazioni contenute nel registro di ingresso nel deposito.

		– L’MAFCP rilascia l’autorizzazione all’impresa – Trasmissione al CDF – L’impresa trasmette la relazione di produzione alla DGAFCP.	MAFCP: – Emissione dell’autorizzazione di importazione di legname per la trasformazione.	
--	--	---	---	--

Fase o catena di approvvigionamento	Responsabilità e attività	Dati utili e modalità di raccolta	Verifica	
			Convalida	Riconciliazione
TRANSITO DI LEGNAME SUL TERRITORIO CENTRAFRICANO	<u>Responsabile:</u> DOGANE: <u>Attività:</u> – Registrazione all’ingresso da parte della dogana (D15) – Integrazione nella banca dati SYDONIA – Registrazione all’uscita.	<u>Documento dichiarativo:</u> – D15 <u>Dati:</u> – Numeri – Specie – Numerazione dei tronchi o dei colli – Peso lordo e totale – Denominazione commerciale – Prezzo – Volumi <u>Flusso:</u> Trasmissione relazione sui prodotti in transito al CDF.	<u>Metodologia:</u> <u>Dogane:</u> Registrazione: <u>Ispettorati di frontiera:</u> Registrazione:	DOGANE: CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili sull’ingresso dei prodotti e sulla loro uscita dal territorio centraficano. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo: <u>I. Per ogni carico:</u> le informazioni raccolte all’ingresso nel territorio (immatricolazione dell’autocarro, origine del legname, specie, volume, numero di registrazione dei tronchi, data, ora, luogo) a fronte delle informazioni raccolte all’uscita dal territorio.

3.1.2 Sistema di rintracciabilità fisica e metodo di controllo di coerenza dei volumi

Durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un unico sistema nazionale di identificazione alfanumerico per tutte le imprese forestali a partire dall'inventario di sfruttamento.

L'SNR consente di riconciliare:

- le unità (alberi da legname, tronchi, topi, colli di prodotti trasformati) nelle varie fasi della catena di controllo,
- i volumi prodotti per gruppo di unità nelle varie fasi della catena (a livello di PSA, UFG, PAV e così via).

Durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, per i prodotti trasformati sarà istituito un sistema di riconciliazione dei dati a livello di ingresso e uscita dalle linee di produzione nei siti di trasformazione. Il sistema terrà anche conto dei volumi all'ingresso e all'uscita dello stabilimento (compreso il deposito dei tronchi dello stabilimento). La tabella riportata al punto 3.1.1 presenta i punti riguardo ai quali saranno effettuate riconciliazioni sui volumi.

3.1.3 Metodo di identificazione dei prodotti

L'attuale metodo di identificazione consiste nell'uso di targhette di due colori (blu e rosso). Nel quadro dell'attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà definito un sistema di codici a barre.

3.1.4 Controllo e approvazione dei compiti delegati a operatori

L'ispezione di tutto il legname da esportare è delegata a un operatore privato, attualmente l'impresa BIVAC Export. Le attività di questo operatore sono verificate dall'amministrazione. In vista dell'attuazione dell'accordo, dovrà essere previsto un aggiornamento del rapporto contrattuale con un operatore privato di ispezione del legname.

Nel quadro del sistema di verifica della legalità, l'impresa incaricata dell'ispezione del legname trasmette il risultato dei controlli all'ICAF che ne informa l'autorità di rilascio delle licenze. Nella fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, saranno definite le modalità di trasmissione delle informazioni.

3.1.5 Caso di non conformità in materia di catena di approvvigionamento

I diversi casi di non conformità saranno trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.

I casi di non conformità che comportano un accertamento rettificativo fiscale saranno trattati dall'amministrazione delle finanze sulla base della relazione d'ispezione redatta dall'impresa incaricata dell'ispezione del legname da esportare o di quella redatta dagli ispettori di frontiera e dai servizi decentrati dell'amministrazione forestale.

Nel quadro del rilascio delle licenze FLEGT, durante la fase di attuazione dell'accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un manuale procedurale per la gestione dei casi di non conformità e saranno stabilite sanzioni per potenziare il sistema di controllo.

3.2 – Verifica dei requisiti relativi alla catena di approvvigionamento

a)- Ispezioni

I vari livelli di responsabilità, la frequenza e i metodi utilizzati per il controllo della catena di approvvigionamento sono definiti nel sistema nazionale di rintracciabilità presentato nella tabella riportata al punto 3.1.1.

Gli scambi di dati tra gli operatori e il sistema di gestione di banche dati (ospitato e gestito dal Centro di dati forestali) saranno effettuati con una frequenza da definire.

I requisiti relativi alla catena di approvvigionamento sono verificati per ogni richiesta di licenza FLEGT tenendo conto delle relazioni e dei verbali dei servizi coinvolti.

b)- Gestione e analisi dei dati di verifica

I dati nella catena di approvvigionamento sono gestiti e analizzati mediante un sistema di gestione di banche dati (SGBD) centralizzato presso il Centro di dati forestali (CDF). La gestione implica:

- lo sviluppo di un software di gestione delle informazioni consono ai requisiti di rintracciabilità;
- la connessione internet che consenta l'accesso in rete a tutte le parti interessate, in condizioni di sicurezza garantita.

La gestione dei dati sarà definita durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.

4 – RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT

L'autorità di rilascio delle licenze FLEGT è un organismo designato dal ministero delle Acque e delle Foreste sotto la responsabilità del gabinetto. Si tratta quindi di una struttura che funziona in maniera autonoma, ma che rende conto del proprio operato al ministero delle Acque e delle Foreste.

Il rilascio di una licenza FLEGT a un operatore che intende esportare i propri prodotti è subordinato a una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all'autorità di rilascio delle licenze. La richiesta deve contenere tutte le informazioni e le indicazioni di cui all'appendice I dell'allegato IV dell'accordo volontario di partenariato. Il rilascio viene effettuato utilizzando un modello di tipo univoco che sarà elaborato e distribuito dall'amministrazione competente in materia di foreste durante la fase di attuazione dell'accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.

Dopo aver ricevuto una richiesta, l'autorità di rilascio si rivolge all'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste e al Centro di dati forestali per verificare gli aspetti connessi alla legalità dell'impresa e dei prodotti destinati all'esportazione, grazie al sistema di gestione di banche dati. Tale sistema è alimentato da tutti i dipartimenti interessati, incaricati della verifica e del controllo della verifica degli aspetti connessi alla legalità delle imprese e delle loro attività. I dipartimenti saranno sostenuti nello svolgimento dei loro compiti dalle organizzazioni della società civile alle quali spetta l'osservazione indipendente del sistema, mentre il corretto funzionamento del sistema viene valutato a intervalli regolari da un controllore esterno le cui funzioni sono descritte nella sezione 5 del presente documento.

L'Ispettorato centrale, tenendo conto delle informazioni fornite dal CDF, risponde favorevolmente all'autorità di rilascio se l'impresa e i prodotti dichiarati sono conformi ai requisiti dell'SVL.

Ci sono due possibilità per il rilascio della licenza: a Bangui o a Douala. Alcuni carichi, in particolare quelli di tronchi, sono infatti noti soltanto al punto di imbarco, vale a dire a Douala. In questo caso, l'operatore non può sapere quale sia il carico in partenza dalla RCA. I prodotti escono dalla RCA su diversi autocarri che costituiscono un unico carico a Douala. Il partner centrafricano ha istituito un meccanismo specifico in questi casi. L'operatore indica al momento della richiesta se la licenza deve essere rilasciata a Bangui o a Douala.

Rilascio della licenza a Douala

In questo caso, l'autorità di rilascio fornisce all'impresa un documento che formalizza il parere favorevole preventivo. Il documento viene rilasciato per ogni autocarro che trasporta tutto o parte del carico, consentendo di controllare alle frontiere ogni autocarro interessato, dall'autorità di rilascio delle licenze della Repubblica centrafricana (Bangui o altri luoghi da definire, per esempio Berberati). Una copia del parere favorevole viene trasmessa al servizio di rilascio delle licenze, con sede a Douala, in quanto ufficio decentrato dell'autorità di rilascio.

L'autorità di rilascio delle licenze conserva, previo parere, tutti i documenti che hanno giustificato la decisione di rilasciare o meno la licenza FLEGT. Questi documenti sono archiviati per almeno 5 anni.

L'operatore munito del documento che formalizza il parere favorevole espresso dall'organo di rilascio può inviare i prodotti interessati al porto di Douala per l'esportazione, dove il servizio di rilascio delle licenze FLEGT li ispeziona nuovamente per garantire la coerenza tra i pareri favorevoli ricevuti dall'autorità di rilascio delle licenze e i prodotti arrivati a Douala. Il servizio trasmette il risultato della verifica per via elettronica all'autorità di rilascio che a invia sua volta al servizio il proprio parere definitivo secondo le stesse modalità. Alla ricezione del parere, il servizio di rilascio emette una licenza firmata, dopo aver riconciliato il volume prima dell'imbarco. Lo schema di seguito riportato descrive la procedura di richiesta e di rilascio delle licenze FLEGT.

Rilascio della licenza a Bangui

Nel caso in cui i prodotti escano da un porto di imbarco diverso da Douala, vengono effettuate le verifiche della legalità (cfr. fasi da 1 a 7 dello schema di seguito) e la licenza viene rilasciata a Bangui (fase 8 dello schema). Alle varie uscite del paese vengono istituiti servizi di controllo sotto la direzione dell'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste preposti a verificare la conformità del carico alla licenza FLEGT e a comunicarne l'esito all'autorità di rilascio.

In caso di rifiuto per non conformità ai requisiti dell'SVL, viene trasmesso un parere sfavorevole all'impresa entro un termine ragionevole.

Saranno pubblicate regolarmente le informazioni sul numero di licenze rilasciate in funzione della natura e delle destinazioni dei prodotti; le informazioni sono di carattere pubblico, conformemente alle disposizioni dell'allegato X. L'allegato IV descrive in modo più dettagliato le procedure di rilascio e le specifiche tecniche delle licenze FLEGT.

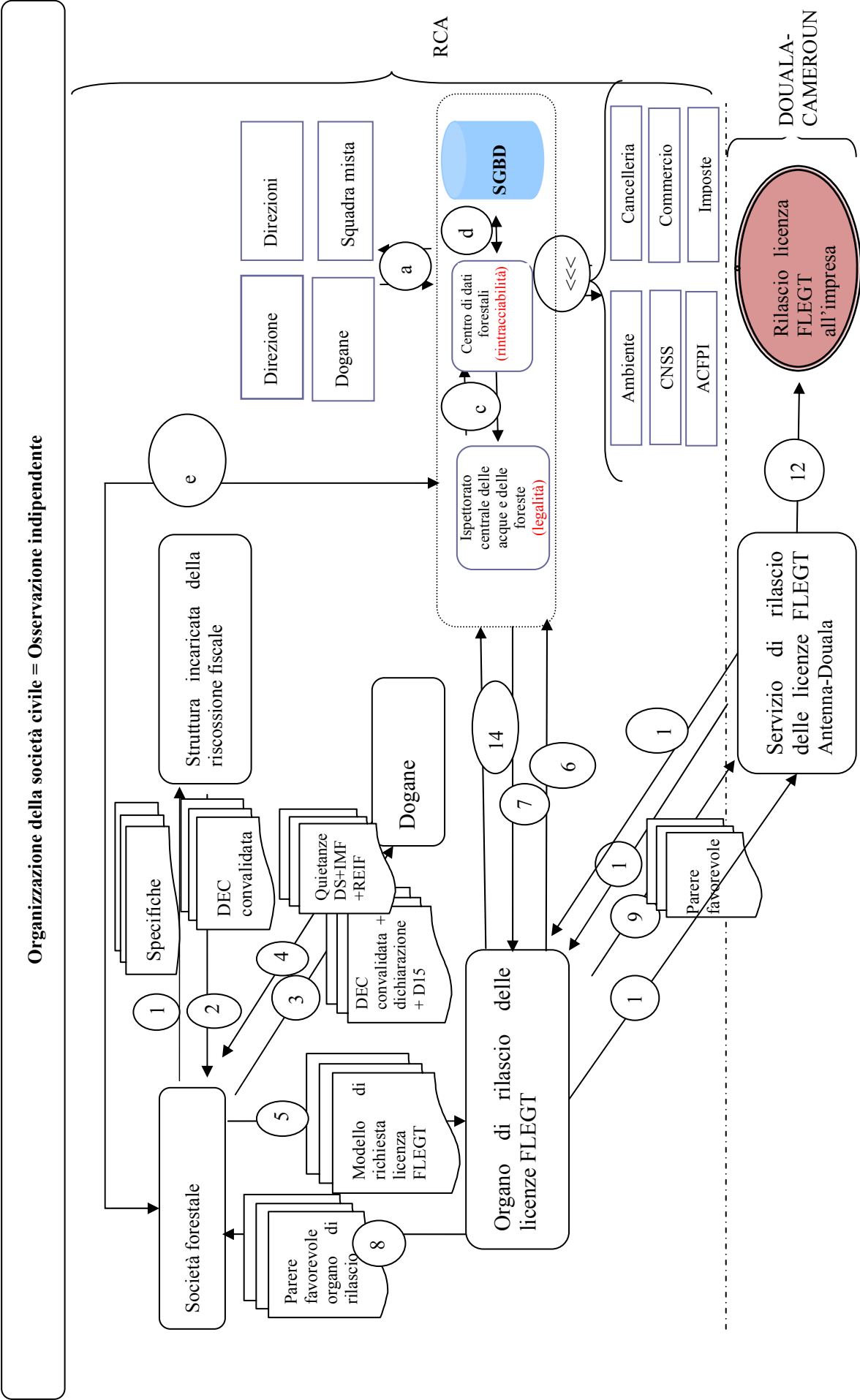


Figura 1: Schema descrittivo della procedura di rilascio delle licenze FLEGT e dei flussi di dati tra i servizi di controllo e di verifica

Descrizione dello schema della procedura di rilascio di licenze FLEGT a Douala

N. freccia	Descrizione	Luogo
a, b e e	Scambi di informazioni e di dati tra l'ICAF (CDF/SGBD) e i servizi coinvolti e le imprese forestali nell'ambito della verifica della legalità e della rintracciabilità	Bangui e province
c e d	Scambi di informazioni tra l'ICAF e il CDF: l'ICAF trasmette i dati di cui dispone; il CDF alimenta e gestisce l'SGBD e trasmette il contenuto all'ICAF per ogni richiesta di licenza FLEGT	Bangui
1	Servendosi della specifica, l'impresa presenta una richiesta di dichiarazione di esportazione commerciale (DEC) alla struttura incaricata della riscossione fiscale (SIVAC)	Bangui
2	Rilascio della DEC all'impresa forestale, DEC convalidata dal ministero del Commercio	Bangui
3	Dichiarazione doganale dell'impresa	Bangui
4	Emissione di quietanze di sdoganamento (diritti di uscita + imposta minima forfetaria + diritti per la dotazione di strumenti informatici per la gestione degli aspetti finanziari) da parte della dogana	Bangui
5	Richiesta di licenza FLEGT dell'impresa forestale tramite modulo	Bangui
6	L'organo di rilascio delle licenze FLEGT si rivolge all'ICAF per la verifica della conformità del carico	Bangui
7	Parere dell'ICAF all'organo di rilascio della licenza FLEGT	Bangui
8	Notifica del parere favorevole all'impresa	Bangui o altro luogo (Berberati, alla frontiera)
9	Trasmissione del parere favorevole all'ufficio di Douala del servizio di rilascio delle licenze	Da Bangui a Douala
10	Trasmissione del risultato della verifica fisica e documentaria da parte del servizio di rilascio di Douala all'organo di rilascio	Da Douala a Bangui
11	Ordine di rilascio della licenza FLEGT dato al servizio di rilascio a Douala	Da Bangui a Douala
12	Emissione della licenza FLEGT da parte del servizio di rilascio delle licenze (ufficio di Douala)	Douala
13	Trasmissione delle copie della licenza da parte del servizio di rilascio all'organo di rilascio della licenza	Da Douala a Bangui
14	Trasmissione di una copia della licenza da parte dell'organo di rilascio all'ICAF per l'archiviazione	Bangui

5 – AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

L'audit indipendente del sistema (AIS) è inteso a garantire a tutte le parti interessate l'attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.

L'AIS ha i seguenti compiti:

- (1) valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:
 - il rispetto dei principi e dei criteri della griglia di valutazione della legalità;
 - l'efficacia della verifica della catena di approvvigionamento;
 - l'efficacia delle verifiche e dei controlli della verifica;
 - l'affidabilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT;
 - il meccanismo di gestione dei reclami (registrazione dei reclami delle parti interessate) riguardanti: i) l'attuazione dell'SVL e ii) le attività dell'AIS;
 - la sinergia tra tutti gli elementi dell'SVL;
 - la sinergia tra tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo (flusso di comunicazione, archiviazione, procedure e così via);
- (2) valutare l'adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l'SVL;
- (3) identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive);
- (4) verificare eventualmente l'attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l'efficacia;
- (5) verificare l'utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana;
- (6) redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit.

L'allegato VI del presente accordo descrive i termini di riferimento dell'AIS.

ALLEGATO VI

TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CONTROLLORE INDIPENDENTE DEL SISTEMA (CIS)

I. – CONTESTO E GIUSTIFICAZIONE

L'audit indipendente del sistema (AIS) ha lo scopo di garantire a tutte le parti interessate l'attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.

II. - MISSIONI

L'AIS ha i seguenti compiti:

- (1) valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:
 - il rispetto dei principi e dei criteri della griglia di valutazione della legalità;
 - l'efficacia della verifica della catena di approvvigionamento;
 - l'efficacia delle verifiche e dei controlli della verifica;
 - l'affidabilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT;
 - il meccanismo di gestione dei reclami (registrazione dei reclami delle parti interessate) riguardanti: i) l'attuazione dell'SVL e ii) le attività dell'AIS;
 - la sinergia tra tutti gli elementi dell'SVL;
 - la sinergia tra tutti i soggetti interessati e coinvolti nel processo (flusso di comunicazione, archiviazione, procedure e così via);
- (2) valutare l'adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l'SVL;
- (3) identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive);
- (4) verificare eventualmente l'attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l'efficacia;
- (5) verificare l'utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana;
- (6) redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit.

III. - QUALIFICHE RICHIESTE

L'AIS è una funzione svolta in indipendenza rispetto all'amministrazione centrafricana, al settore privato centrafricano, alle ONG locali e all'Unione europea.

L'AIS può essere un ufficio tecnico, un consorzio di uffici tecnici, un'impresa, uno studio o un'organizzazione riconosciuta a livello internazionale per le sue esperienze e la sua credibilità nelle missioni di audit.

La struttura deve disporre di un gruppo multidisciplinare composto da esperti specializzati in audit e dotati di una buona conoscenza del funzionamento delle imprese forestali, delle procedure di esportazione del legname dai paesi della sottoregione dell'Africa centrale. La struttura deve inoltre dotata di un efficace sistema di controllo interno.

Non sono ammissibili alle attività di audit i prestatori di servizi commerciali che hanno concluso un contratto con il governo centrafricano per la fornitura di altri servizi di gestione e di controllo delle risorse forestali o di attività che potrebbero porre il prestatore in una situazione di conflitto di interessi.

I criteri di assunzione per l'AIS sono i seguenti:

- una competenza comprovata nel settore forestale nella sottoregione dell'Africa centrale;
- una buona conoscenza della normativa in materia forestale, fiscale, ambientale, sociale, commerciale dei paesi della sottoregione dell'Africa centrale. L'eventuale conoscenza della normativa forestale della RCA è un titolo preferenziale;
- almeno dieci (10) anni di esperienza nella valutazione della gestione forestale e nella verifica della catena di controllo nei paesi della sottoregione dell'Africa centrale;
- capacità di redigere relazioni di audit conformi alle norme internazionali;
- indipendenza e credibilità internazionale.

IV. - METODOLOGIA

L'AIS deve riguardare tutti i processi di rilascio delle licenze FLEGT, secondo un manuale procedurale che deve essere elaborato e proposto al comitato congiunto per l'approvazione entro i tre mesi (3) successivi all'assunzione dell'incarico.

La metodologia dell'AIS deve comprendere tutti i punti presentati nella sezione II, relativa alle missioni.

L'AIS opera secondo una procedura documentata basata sull'esistenza di prove. A tale scopo, tutti i documenti per il rilascio di una licenza FLEGT devono essere verificati partendo da varie fonti incrociate, quando ciò sia possibile sulla base di campioni e di attività di verifica sul campo per completare e confrontare le informazioni derivanti dalle verifiche documentarie. L'AIS può intraprendere indagini sulla base di reclami o di osservazioni ricevuti dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

All'inizio dell'attuazione dell'accordo, la frequenza degli interventi dell'AIS è tre (3) volte all'anno per il primo anno, due (2) volte all'anno per il secondo e il terzo anno, quindi una volta all'anno a partire dal quarto anno. Su richiesta del comitato congiunto, l'AIS potrà effettuare audit supplementari.

Prima dell'inizio del mandato, l'AIS fornirà un calendario dettagliato, comprendente le date delle missioni e di inoltro delle relative relazioni, che sarà approvato dal comitato congiunto.

V. – FONTI DI INFORMAZIONI

L'AIS deve poter accedere liberamente a tutte le informazioni e le fonti di informazioni ritenute pertinenti e le parti ne facilitano l'accesso.

Le principali fonti di informazioni dell'AIS, tra i soggetti coinvolti nel processo di rilascio di licenze FLEGT, sono le seguenti:

- l'autorità di rilascio delle licenze (ministero delle Acque e delle Foreste);
- l'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste che ha effettuato le ultime verifiche prima del rilascio della licenza FLEGT;
- il Centro di dati forestali nel quale sono archiviati le licenze FLEGT e i dati di esportazione di ogni impresa forestale;
- l'ente di riscossione dei proventi derivanti dall'esportazione (SIVAC attualmente);
- le strutture dell'amministrazione coinvolte nella verifica del rispetto degli indicatori di legalità:
 - ministero delle Acque e delle Foreste;
 - ministero del Commercio;
 - ministero delle Finanze;
 - ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e del Lavoro;
 - ministero della Giustizia;
 - ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia;
 - ministero della Sanità pubblica;
 - ministero dell'Agricoltura;
 - ministero dei Trasporti;
- le imprese forestali, gli aggiudicatari dei permessi artigianali e delle foreste comunitarie oggetto di sfruttamento, gli appaltatori o i proprietari delle piantagioni forestali;
- tutti i servizi coinvolti nei vari controlli: la direzione generale delle acque e delle foreste, la direzione delle imprese e delle industrie forestali, la direzione degli inventari e dell'assestamento forestale, la direzione regionale delle acque e delle foreste, la squadra mobile mista di intervento e di verifica, i servizi delle dogane centrafricane, i servizi delle imposte, la direzione dell'ambiente e delle condizioni di vita e della pianificazione ambientale presso il ministero dell'Ambiente, l'ispettorato del lavoro, i servizi fitosanitari, l'ufficio di noleggio stradale centrafricano (UNSC), i servizi del ministero del Commercio, i servizi del ministero della Giustizia;
- le autorità competenti dell'Unione europea;
- l'impresa di sfruttamento dei depositi di legname del Camerun (Douala);
- le organizzazioni della società civile (ONG);
- le popolazioni che abitano nelle vicinanze delle aree oggetto dei PSA e di altri permessi forestali;
- il personale dei progetti di sviluppo o di sostegno legati allo sviluppo forestale;
- tutte le altre fonti ritenute pertinenti.

Le parti in causa nel sistema di rilascio delle licenze FLEGT possono inoltrare reclami al comitato congiunto e il comitato congiunto può metterli a disposizione dell'AIS. I reclami possono essere quindi anche una fonte di informazioni per l'AIS.

L'accesso alle informazioni viene garantito in un primo tempo mettendo a disposizione dell'AIS relazioni di controllo, verbali redatti a seguito di controlli e relazioni di verifica del rispetto degli indicatori di legalità.

L'AIS si sposta sul territorio, a sua discrezione, per ottenere le informazioni ritenute pertinenti.

L'AIS deve anche consultare le principali banche dati come quelle del CDF e delle dogane centrafricane.

VI. - RELAZIONI

Le relazioni dell'AIS contengono tutte le informazioni pertinenti che hanno attirato l'attenzione dei controllori.

L'AIS fornisce tutta una serie di relazioni di audit nel quadro delle procedure documentate e approvate dal comitato congiunto.

Dopo ogni audit, l'AIS redige entro un termine di tre (3) settimane una relazione provvisoria in francese in otto (8) copie, quattro (4) da inviare al ministero delle Foreste e quattro (4) al partner europeo, più la copia elettronica inviata a entrambe le parti.

La relazione accerta che tutte le componenti del sistema rispettano l'insieme dei requisiti del sistema di verifica della legalità e analizza i singoli elementi del sistema.

Le osservazioni di entrambe le parti, compresi i reclami su come il controllore svolge i propri compiti, sulla relazione provvisoria sono analizzate in seno al comitato congiunto che le trasmette all'AIS per la stesura della relazione finale. La relazione finale conterrà una risposta dell'AIS alle osservazioni formulate dal comitato congiunto.

L'AIS realizzerà sistematicamente una relazione sintetica da rendere pubblica. La relazione riassumerà la relazione finale e illustrerà i principali risultati, le lacune e le carenze individuate e le preoccupazioni delle parti interessate.

A seconda dei casi, su richiesta del comitato congiunto, l'AIS redigerà anche una relazione specifica complementare qualora individui infrazioni o carenze gravi dell'SVL.

VII. - MODALITÀ DI ASSUNZIONE E ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

L'AIS viene selezionato tramite procedura di gara aperta a candidati nazionali e/o internazionali e indetta con bando del ministero delle Foreste; il contratto è per un periodo di tre (3) anni, rinnovabile una sola volta previa approvazione formale del comitato congiunto.

Il bando di gara per l'AIS dovrà essere divulgato in pubblicazioni nazionali e internazionali e sui siti internet.

Il contratto di prestazione di servizio concluso tra l'AIS e il ministero delle Foreste prevede quanto segue:

per il governo:

- la non ingerenza nello svolgimento delle attività dell’AIS;
- l’accesso alle informazioni pubbliche e private in relazione al sistema di verifica della legalità nel rispetto della normativa nazionale;
- l’accesso al demanio forestale e alle strutture di trasporto, di stoccaggio, di trasformazione e di esportazione del legname, necessario per il sistema di verifica della legalità;
- il pagamento delle fatture corrispondenti alle prestazioni dell’AIS sarà effettuato indipendentemente dalle conclusioni dell’audit.

Il governo centrafricano facilita amministrativamente gli spostamenti dell’AIS sul territorio centrafricano e ne garantisce la sicurezza durante gli spostamenti;

per il prestatore:

- una prestazione di qualità conformemente ai termini di riferimento;
- garanzia relative alla protezione e all’utilizzo di informazioni riservate a carattere commerciale.

Il contratto preciserà inoltre le attività che dovranno essere svolte dall’AIS, le modalità di pagamento e le rispettive responsabilità dei firmatari del contratto.

ALLEGATO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE

DEL SISTEMA OPERATIVO DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA

L'accordo volontario di partenariato (AVP-FLEGT) tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana stabilisce l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di valutazione della legalità (SVL) per assicurare che tutto il legname e suoi derivati specificati nell'accordo ed esportati dalla RCA nell'UE siano prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità dovrà comprendere i seguenti elementi: una **definizione del legname di origine legale** che descriva le leggi e i testi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza; il **controllo della catena di approvvigionamento** ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione; la **verifica** della conformità con tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento; le **procedure di rilascio delle autorizzazioni** e il rilascio delle licenze FLEGT; l'**audit indipendente** a garanzia che il sistema funzioni come previsto.

I risultati attesi da parte europea in relazione a tale sistema sono descritte in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (CE)¹⁹.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti interessate e dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Tali criteri di valutazione descrivono i risultati che il sistema dovrà produrre e fungono da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione mira a:

- i) rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la conclusione dell'accordo; e
- ii) esaminare il funzionamento del sistema nella pratica.

¹⁹ http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale dovrà essere definito sulla base delle leggi vigenti nella RCA. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo.

Detta definizione dovrà inoltre comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:

diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine;

attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;

altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;

commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.

- a) I riferimenti ai testi normativi che sottendono ciascun elemento della definizione sono chiaramente individuati?
- b) I criteri e gli indicatori che permettono di accertare l'osservanza di ciascun elemento o principio della definizione sono specificati?
- c) I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- d) Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le azioni di tutti i soggetti coinvolti?
- e) La definizione di legalità comprende la normativa esistente nei principali settori tematici precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?
- f) Nell'elaborazione della definizione, le parti interessate hanno tenuto conto di tutti i principali elementi della legislazione applicabile nel paese (compreso o meno nei settori tematici precedentemente descritti)?
- g) Il sistema di verifica della legalità contempla le principali disposizioni giuridiche individuate durante le discussioni con le varie parti interessate, in particolare quelle menzionate nell'allegato relativo alle misure complementari?
- h) La definizione di legalità e la matrice o griglia di valutazione della legalità sono state modificate da quando è stato concluso l'accordo? Sono stati definiti indicatori e criteri per verificare tali modifiche?

PARTE SECONDA: CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1 Diritti di sfruttamento: occorre accertare che le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti siano chiaramente individuati.

- a) Il sistema di controllo assicura che nella catena di approvvigionamento rientri unicamente il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili?
- b) Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?
- c) Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?

2.2 Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento: occorre accertare che esistano meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.

L'approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall'impiego di etichette per i singoli articoli all'utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve riflettere il tipo e il valore del materiale e prevenire il rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.

- a) Il sistema di controllo individua e descrive tutte le catene di approvvigionamento alternative?
- b) Il sistema di controllo individua e descrive tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
- c) Lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento, sono definiti e documentati i metodi per individuare l'origine del prodotto e prevenire il mescolamento con materiale proveniente da fonti ignote?
 - legname nella foresta
 - trasporto
 - stoccaggio provvisorio
 - arrivo all'unità di trasformazione primaria
 - unità di trasformazione
 - stoccaggio provvisorio
 - trasporto
 - arrivo al punto di esportazione

- d) Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Gli enti preposti dispongono di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?

2.3 Quantità: occorre accertare che esistano meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di preraccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.

Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento?

- legname eretto
 - tronchi nella foresta
 - trasporto e stoccaggio
 - arrivo in stabilimento
 - entrata nelle linee di produzione/unità di trasformazione
 - uscita dalle linee di produzione/unità di trasformazione
 - uscita dallo stabilimento
 - arrivo al punto di esportazione
- a) Quali enti sono responsabili dell'immissione dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Le procedure corrispondenti sono documentate? Qual è la pertinenza dei dati controllati?
- b) Il sistema di controllo consente di registrare e di riconciliare i dati quantitativi immediatamente con gli elementi precedenti e successivi della catena?
- c) Il personale incaricato della gestione del sistema ha ricevuto una formazione adeguata?
- d) Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

2.4 Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo: se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.

- a) Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato da un altro paese o legname proveniente da un'area forestale del paese in cui sono stati concessi i diritti di raccolta legali, ma l'area non è coperta dal sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo)?
- b) Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase?

- c) Il sistema di controllo consente una rigorosa divisione dei legnami verificati rispetto ad altro legname di origine illegale o raccolto senza i legittimi diritti di sfruttamento?

2.5 Prodotti legnosi importati: occorre accertare che vengono effettuati controlli adeguati per garantire che il legname e i suoi derivati siano stati importati legalmente.

- a) Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati? (Il sistema garantisce che il legname sia stato importato legalmente?)
- b) Come viene garantita la rintracciabilità del legname e dei suoi derivati di importazione? Il legname e i suoi derivati di importazione sono identificati lungo tutta la catena di approvvigionamento?
- c) Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?
- d) Se si utilizza legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti composti?

PARTE TERZA: VERIFICA

La verifica, che consiste nell'esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e di intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.

3.1. Organizzazione

Occorre che la verifica sia effettuata da un ente pubblico, un'organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.

- a) Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?
- b) L'ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
- c) L'ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato:
- con risorse sufficienti per garantire verifiche sul campo con una frequenza che assicuri la credibilità del sistema?
 - in grado di garantire che il personale vanti le competenze e l'esperienza necessarie a una verifica efficace e presente?
 - che si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?

- che comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?
- che assicuri la trasparenza del sistema?
- che definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2. Verifica a fronte della definizione di legalità

Occorre accertare l'esistenza di una definizione chiara di ciò che va verificato. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e copra ogni aspetto contemplato nella definizione.

- a) La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità con tutti gli indicatori specificati?
- b) La verifica richiede
 - controlli di documenti, dei registri di esercizio e dell'attività sul posto (anche casuali)?
 - la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne?
 - la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli?
- c) I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- d) I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.3 Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Occorre accertare l'esistenza di un campo d'applicazione esplicito che stabilisca gli aspetti da verificare e copra l'intera catena di approvvigionamento, dalla raccolta all'esportazione. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri un processo sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e che copra tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione, con verifiche incrociate di dati, regolari e immediate, in ciascuna fase della catena.

- a) I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- b) La metodologia di verifica copre interamente le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Questo aspetto è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?
- c) Esiste una chiara distinzione nel sistema di verifica della legalità tra i prodotti derivanti da fonti (titoli forestali) incluse nella definizione di legalità e quelli derivanti da fonti non incluse?
- d) Come viene dimostrata la reale esecuzione della verifica dei controlli lungo la catena di approvvigionamento?
- e) Verifica dei dati:

Quale ente è incaricato della verifica dei dati? L'ente competente vanta adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?

Esistono metodi per valutare la coerenza tra legname eretto e legname all'entrata in stabilimento e quindi al punto di esportazione?

Esistono metodi per verificare la coerenza fra legname grezzo in entrata e prodotti trasformati in uscita da segherie e altri stabilimenti?

È possibile effettuare una verifica attendibile dei singoli articoli o lotti di prodotti legnosi lungo l'intera catena di approvvigionamento?

Quali tecniche e sistemi informatici vengono utilizzati per archiviare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi efficaci di protezione dei dati?

I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.4 Non conformità

Occorre accertare l'esistenza di un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.

- a) Il sistema di verifica risponde a questa esigenza?
- b) Esiste una documentazione che precisi le modalità di gestione dei casi di non conformità?
- c) Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?
- d) Le infrazioni e le misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L'efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione? Viene garantita l'attuazione delle misure correttive?
- e) Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono di dominio pubblico?

PARTE QUARTA: AUTORIZZAZIONE

Ogni spedizione è accompagnata da una licenza FLEGT. La Repubblica centrafricana è responsabile del rilascio delle licenze.

4.1. Organizzazione

- a) Quale ente è stato preposto al rilascio delle licenze FLEGT?
- b) Il ruolo dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale è chiaramente definito e reso pubblico?
- c) I requisiti di competenza sono definiti? Sono previsti controlli interni applicabili al personale dell'autorità incaricata del rilascio delle licenze?
- d) L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere il proprio compito?

4.2 Rilascio delle licenze

- a) L'ente responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il rilascio? Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere?
- b) Vi sono prove documentate che le procedure vengono correttamente applicate?
- c) Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali sono rilasciate le licenze?

4.3 Licenze emesse

- a) Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico?
- b) La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità da parte del governo?
- c) I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e comunicati all'esportatore e alle altre parti interessate?
- d) Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?

PARTE QUINTA: AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA

L'audit indipendente del sistema è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale della RCA. L'audit è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT verificando che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità della RCA funzionino come previsto.

5.1. Disposizioni istituzionali

5.1.1 Designazione dell'autorità

La RCA ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.

5.1.2 Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità

Occorre accertare che vi sia una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell'audit indipendente.

- a) Il governo ha debitamente documentato i requisiti di indipendenza del controllore indipendente?
- b) È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale centrafricano non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?

5.1.3 *Designazione del controllore indipendente*

Occorre accertare che il controllore indipendente sia stato designato attraverso un meccanismo trasparente e che le sue attività siano definite da regole chiare e accessibili al pubblico.

- a) Il governo ha reso pubblici i termini di riferimento per il controllore indipendente?
- b) Il governo ha documentato e reso pubbliche le procedure di designazione del controllore indipendente?

5.1.4 *Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami*

Occorre accertare che esista un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall'audit indipendente. Tale meccanismo deve consentire di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

- a) Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate?
- b) Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

5.2 Controllore indipendente

5.2.1 *Requisiti organizzativi e tecnici*

Occorre accertare che il controllore eserciti una funzione realmente indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e operi avvalendosi di una struttura di gestione documentata, compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.

- a) Il controllore indipendente opera avvalendosi di un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 62 e 65 o standard analoghi?

5.2.2 *Metodologia di audit*

Occorre che la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basi su elementi probanti e che l'audit venga effettuato a intervalli precisi e frequenti.

- a) La metodologia dell'audit indipendente precisa che, per il funzionamento del sistema di verifica della legalità, tutti i risultati si basano su prove oggettive?
- b) La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema?

5.2.3 *Ambito d'applicazione dell'audit*

Occorre che il controllore indipendente operi in base a termini di riferimento che specifichino chiaramente gli elementi da verificare e coprano tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

- a) La metodologia per l'audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?

5.2.4 *Requisiti sulle relazioni*

Occorre che il controllore indipendente invii al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo relazioni periodiche sull'integrità dell'SVL, che valutino anche le lacune e le misure correttive intraprese per porvi rimedio.

- a) I termini di riferimento per il controllore indipendente precisano i requisiti delle relazioni e la loro frequenza?

ALLEGATO VIII

CALENDARIO INDICATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

		2011				2012	2013		2014-2017
		1° T	2° T	3° T	4° T				
ATTIVITÀ	SOTTOATTIVITÀ	FASE PREPARATORIA							FASE OPERATIVA
I. SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE GENERALE	1- Elaborazione e valutazione di un piano di comunicazione								
	2- Attuazione del piano di comunicazione								
	3- Creazione e aggiornamento del sito web								
II. QUADRI ISTITUZIONALI	1- Trasposizione/ufficializzazione e delle attribuzioni (come descritte nel presente accordo) delle varie strutture di verifica e di controllo della verifica e aggiornamento del testo organico dell'MAFCP								
	2- Istituzione e funzionamento del meccanismo congiunto di concertazione								
	3- Istituzione di un comitato congiunto per l'attuazione e il monitoraggio								
	4- Istituzione e funzionamento del comitato nazionale per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo								
	5- Istituzione di un segretariato tecnico permanente (STP)								
III. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ	1- Formazione delle parti interessate sugli elementi dell'AVP								
	2- Elaborazione di un piano di formazione e di rafforzamento delle capacità delle varie strutture di verifica e di controllo della verifica, della società civile e del settore privato								
	3- Attuazione del piano di formazione								
	4- Definizione delle esigenze di apparecchiature e di mezzi logistici								
	5- Acquisizione di apparecchiature e mezzi								

	logistici								
	6- Messa a disposizione di uffici (STP, ICAF, SMIV, CDF, autorità di rilascio)								
	7- Istituzione della commissione di conciliazione e di competenza in materia doganale (CCED) e formazione del personale								
IV. RIFORMA DEL QUADRO GIURIDICO	1- Elaborazione della normativa secondo la definizione della legalità di cui all'allegato II dell'accordo								
	2- Miglioramento del quadro giuridico relativo al mercato locale del legname								
	3- Miglioramento del quadro giuridico relativo alle foreste (foreste comunitarie, comunali e private) e alle piantagioni								
	4- Procedura di ratifica dell'accordo								
	5- Elaborazione del manuale di gestione dei casi di non conformità								
	6- Definizione delle misure giuridiche per il miglioramento della governance (testo organico, osservazione, sistema nazionale di rintracciabilità e così via)								
V. ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI RINTRACCIABILITÀ	1- Definizione delle procedure relative all'SNR (metodi, controlli, verifiche, ecc.), missione TEREA compresa								
	2- Attuazione del progetto di sistema nazionale di rintracciabilità (SNR)								
	3- Creazione dell'interconnessione tra le banche dati delle principali strutture coinvolte								
	4- Concessione e realizzazione delle interconnessioni tra le banche dati con i paesi della CEMAC								
	5- Acquisizione di materiali e apparecchiature (identificatori, lettori per identificatori, computer)								
	6- Realizzazione del sistema a livello nazionale: istituzione ed equipaggiamento dei posti								

	di controllo lungo le catene di approvvigionamento, compresi i posti di frontiera (infrastrutture, computer, connessioni internet e così via.)								
	7- Consolidamento delle capacità dei soggetti interessati (MAFCP e altre amministrazioni coinvolte, settore privato e società civile)								
	8- Formazione del personale interessato (ICAF, CDF, SMIV e altri ministeri), settore privato e società civile								
VI ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ	1- Se del caso, elaborazione, comprese le prove sul campo, delle griglie di valutazione della legalità relative ai permessi artigianali e alle foreste comunitarie								
	2- Definizione/rafforzamento delle procedure di verifica in collaborazione con l'ICAF per ogni ente preposto alle verifiche (amministrazioni)								
	3- Definizione dei protocolli di scambio di informazioni sulla verifica della legalità tra le amministrazioni e l'ICAF								
	4- Definizione delle procedure operative per il funzionamento dell'SGBD								
	5- Test pilota del sistema di rilascio delle licenze FLEGT e attuazione delle azioni richieste								
	6- Prova di preparazione delle imprese alle procedure di verifica e di rilascio delle licenze FLEGT								
	7- Formazione, in particolare dei membri dei SMIV, e divulgazione delle procedure di verifica della legalità dell'entità forestale								
	8- Valutazione operativa del sistema di verifica della legalità, conformemente all'articolo 12 dell'accordo.								
	9- SVL operativo e in funzione								
VII. SISTEMA DI RILASCIO DELLE LICENZE	1- Istituzione dell'autorità di rilascio delle licenze								
	2- Divulgazione delle procedure dettagliate per il rilascio delle licenze FLEGT								

	nel settore privato								
	3- Instaurazione dei contatti con le autorità europee competenti								
	4- Rilascio delle licenze FLEGT								
VIII. AUDIT INDIPENDENTI DEL SISTEMA	1- Assunzione del controllore indipendente, definizione e convalida della metodologia dettagliata (da marzo 2013)								
	2- Primo audit e audit successivi								
IX. STRATEGIA DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI	1- Elaborazione di un piano di promozione, che comprende uno studio sui mercati attuali								
	2- Posizionamento e promozione di prodotti FLEGT provenienti dalla RCA sui mercati destinatari								
X. VERIFICA DEGLI EFFETTI DELL'AVP	1- Definizione e verifica degli indicatori sociali								
	2- Istituzione del sistema di monitoraggio del legname sequestrato								
	3- Istituzione del sistema di monitoraggio degli effetti socioeconomici e ambientali								
	4- Valutazione intermedia degli effetti socioeconomici dell'attuazione dell'AVP								
	5- Monitoraggio e valutazione delle entrate del settore forestale								
XI. RICERCA DI FINANZIAMENTI SUPPLEMENTARI	1- Definizione di una strategia di mobilitazione di fondi								

ALLEGATO IX

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

I. TESTI GIURIDICI E NORMATIVI

I.1 Testi relativi alla definizione di legname legale

Alla luce della definizione di legname prodotto legalmente di cui all'allegato II, alcuni riferimenti giuridici e normativi devono essere completati/riesaminati prima della data in cui il regime di licenze FLEGT entra completamente in vigore. Tra questi risultano:

- a) MAFCP:
 - volume 3 delle norme di assestamento/gestione forestale;
 - riesame del testo sulla commissione di attribuzione dei PSA con il coinvolgimento della società civile;
 - testi che disciplinano le foreste di piantagione (capitolato d'oneri relativo alle piantagioni con superficie superiore a 50 ettari; definizione delle relazioni contrattuali tra un privato/una comunità e un'impresa di sfruttamento; altri settori pertinenti);
 - testo che disciplina le informazioni dell'ente di rilascio su alcuni aspetti riguardanti la gestione forestale e ambientale;
 - manuale di gestione dei casi di non conformità;
 - testo che disciplina l'utilizzo del legname non conforme.
- b) Ministero dell'Ambiente e dell'Ecologia:
 - testi applicativi del codice ambientale;
 - testi sulle misure di impatto ambientale.
- c) Ministero dell'Agricoltura:
 - testo aggiornato sulla protezione delle colture;
 - codice rurale (diritto d'uso, diritto fondiario).
- d) Ministero dei Trasporti:
 - testo che disciplina il trasporto di legname.
- e) Ministero del Commercio e dell'Industria:
 - testo per le registrazioni delle imprese presso le camere consolari.
- f) Ministero delle Finanze e del Bilancio:
 - testo relativo al legname importato e in transito.
- g) Ministero dell'Interno:
 - testo sul decentramento;
 - testo sulle comunità.

I.2 Testi sull'SVL

Testi che introducono l'istituzione del sistema nazionale di rintracciabilità:

- testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT (chiarire il ruolo di ICAF, CDF, SMIV e DR/IP, per la verifica e il controllo della verifica della legalità, nonché dell'STP e del comitato congiunto);
- provvedimento di designazione dell'organo di rilascio delle licenze FLEGT;
- testi che disciplinano il mercato locale del legname;
- testo che specifica le procedure di verifica previste nell'SVL in casi di imprese con un sistema di certificazione privato.

I.3 Testi su monitoraggio dell'accordo

- testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT;
- testo sul comitato congiunto;
- provvedimento di designazione del segretariato tecnico permanente: istituzione centrafricana che riunirà rappresentanti delle amministrazioni, del settore privato, della società civile;
- testo sulla partecipazione il ruolo delle parti interessate nell'attuazione dell'accordo;
- testo che prevede l'osservazione indipendente della società civile nell'ambito dell'SVL.

II. POTENZIAMENTO DELLE VARIE ISTITUZIONI IN TERMINI SOTTO IL PROFILO DELLE CAPACITÀ UMANE

a. ICAF, autorità di rilascio delle licenze e altre strutture

L'accordo FLEGT è un processo nuovo che comporta un'attuazione molto impegnativa. Sarà quindi necessario rafforzare le capacità dell'amministrazione.

Il partner centrafricano ha deciso di far verificare tutto il sistema di valutazione della legalità (SVL) dall'Ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF). La banca dati connessa all'esportazione dovrà essere centralizzata in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) presso il Centro di dati forestali (CDF). Inoltre, molto prima della firma dell'accordo volontario di partenariato (AVP), il governo ha deciso di istituire una squadra mista di intervento e di verifica (SMIV).

Tuttavia, dal testo organico del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP), che ha definito le attribuzioni dei propri servizi centrali e decentrati, emergono talvolta sovrapposizioni nell'attuale sistema di controllo tra i servizi centrali e decentrati dell'MAFCP e una disfunzione dei vari servizi decentrati.

Tenuto conto del sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo, il testo organico dell'MAFCP dovrà precisare, completare e modificare il ruolo dei vari soggetti e ridefinire le interazioni tra i servizi decentrati e il flusso di informazioni tra questi e l'SGBD, che sarà centralizzato dal ministero delle Foreste.

A tale scopo, occorrerà rafforzare le capacità dell'ICAF, preposto alla centralizzazione dei dati, mediante una formazione specifica sulla gestione delle informazioni, da estendere anche ad altri servizi centrali e decentrati coinvolti nella gestione forestale, in particolare il CDF, l'organo di rilascio delle licenze FLEGT e le direzioni regionali e gli ispettorati prefettizi e di frontiera.

I suddetti servizi dovranno ricevere una formazione sul software di immissione dei dati e le procedure di scambio e di trasmissione delle informazioni a livello centrale.

b. ONG e società civile

Le ONG e la società civile sono parti interessate al processo. L'osservazione indipendente della società civile è il meccanismo tramite il quale possono contribuire con efficacia all'attuazione dell'accordo. Scopo dell'osservazione indipendente della società civile è migliorare i sistemi di applicazione della legge forestale da parte dello Stato per garantire una buona governance. La società civile è chiamata a documentare e mettere le informazioni raccolte a disposizione dell'autorità di rilascio delle licenze FLEGT e del comitato congiunto per l'attuazione.

Perché le ONG possano partecipare correttamente all'attuazione dell'accordo, occorre potenziarne la capacità; le ONG dovranno ricevere una formazione sull'osservazione indipendente da parte della società civile, soprattutto per quanto su come raccogliere informazioni e stilare relazioni.

c. Formazione presso società private (ad esempio per comprendere e utilizzare in maniera più adeguata l'SVL)

d. Commissione di conciliazione e di competenza in materia doganale (CCED)

e. Formazione delle parti interessate all'SNR

Per garantire il corretto coinvolgimento di tutte le parti interessate nell'utilizzo del sistema nazionale di rintracciabilità, sarà fornita una formazione di base continua.

III. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ MATERIALI

La frammentazione delle varie strutture che intervengono nel quadro del controllo della verifica della legalità rende difficile il lavoro di verifica e nel tempo rischia di provocare ritardi nel rilascio delle licenze.

Le strutture chiamate a partecipare all'attuazione dell'accordo hanno un ruolo centrale e l'efficacia del loro funzionamento potrebbe rivelarsi problematica in mancanza di locali per ospitarle. Sono quindi necessari altri uffici (STP, ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, DR/IP, CDF, SMIV, organo di rilascio delle licenze FLEGT) per raggruppare tutti i servizi e migliorarne il coordinamento. Saranno eventualmente valutate varie opzioni (costruzione, ristrutturazione, affitto).

ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, CDF e i servizi decentrati dovranno inoltre essere dotati di mezzi logistici adeguati (materiale rotabile, computer, apparecchiature per la comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per svolgere i loro compiti. Uno studio consentirà di determinare le esigenze effettive.

L'attuale sistema di rintracciabilità non consente di reperire tutte le informazioni legate alla catena di approvvigionamento del legname. Una delle opzioni prese in considerazione dal partner centrafricano è la definizione di un progetto di SNR conforme all'allegato V dell'accordo. Il progetto, i cui costi sono da determinare, dovrà prevedere mezzi logistici sufficienti (materiale rotabile, computer, apparecchiature di comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per consentire al CDF di reperire e accentrare tutte le informazioni sul legname.

IV. COMUNICAZIONE

La comunicazione è uno strumento essenziale all'attuazione dell'accordo e, in tal senso, occorrerà garantire una comunicazione sufficiente per informare le comunità alla base e le parti coinvolte nell'SVL. A tale scopo, sarà necessario:

- elaborare un piano di comunicazione per le varie parti interessate dell'AVP-FLEGT;
- definire procedure di comunicazione/partecipazione delle imprese rivolte alle popolazioni locali e autoctone;
- creare e aggiornare il sito internet del ministero delle Foreste;
- informare i parlamentari: il parlamento è l'istanza decisionale che interviene nell'adozione di testi legislativi relativi alla gestione forestale. Tenuto conto della posizione nelle rispettive circoscrizioni e del ruolo che svolgono nei confronti del proprio elettorato, i parlamentari dovranno essere informati dell'importanza dell'accordo;
- informare le imprese forestali: le imprese saranno regolarmente informate su come procede l'attuazione dell'accordo e sulle procedure e i metodi che dovranno applicare.

V. MONITORAGGIO STATISTICO DEL MERCATO LOCALE DEL LEGNAME

Il mercato locale centrafricano del legname dovrà rispettare i requisiti del FLEGT. Per raccogliere dati sul mercato locale del legname da utilizzare ai fini della gestione finanziaria in generale, è opportuno creare un comitato interministeriale incaricato di elaborare e aggiornare le statistiche sul mercato locale del legname.

VI. MISURE RELATIVE ALLA PROMOZIONE, ALL'INDUSTRIALIZZAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI

Il legname centrafricano e suoi derivati, oggetto dell'accordo, possono consistere anche in specie di alberi cosiddette secondarie per le quali non sempre esistono possibili sbocchi. L'accordo sollecita il partner centrafricano a incoraggiare una trasformazione più spinta e diversificata del settore privato, ai fini del mercato europeo.

A tale scopo, il partner centrafricano adotterà una misura restrittiva sull'esportazione di tronchi applicando l'articolo 44 del codice forestale della Repubblica centrafricana.

La promozione necessita l'apertura totale degli operatori europei e il loro interesse nei confronti del legname centrafricano e suoi derivati di tutte le specie.

Vi sono diverse azioni possibili:

1. realizzazione di una verifica della situazione del comparto del legname nella RCA;
2. analisi delle dinamiche e delle esigenze;
3. elaborazione di un piano di valorizzazione, di sviluppo industriale e di trasformazione più avanzata della risorsa del legno;
4. elaborazione di norme di trasformazione;
5. elaborazione di misure che incentivino l'uso del legname (norme di qualità, promozione di nuovi prodotti);
6. caratterizzazione e promozione delle specie poco conosciute;
7. incoraggiamento del trasferimento di tecnologia in materia di industrializzazione.

VII. MISURE TRASVERSALI

La realizzazione delle attività nel quadro dell'accordo volontario di partenariato FLEGT/RCA si basa in particolare su due misure trasversali:

1. sul piano organizzativo, occorrerà pianificare in modo dettagliato e aggiornato i compiti legati all'attuazione dell'accordo per realizzare le undici (11) attività previste nel calendario di attuazione;
2. sul piano dei finanziamenti, occorrerà mobilitare risorse finanziarie adeguate, basandosi in particolare sulla pianificazione dei compiti. Per finanziare le attività potranno essere utilizzate le tasse speciali di sviluppo forestale (CAS-DF) e le risorse provenienti dai fondi derivanti dal processo REDD.

ALLEGATO X

FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo volontario di partenariato (AVP) e di monitorare e valutarne l'attuazione. Il comitato sarà chiamato a volgere in particolare le seguenti funzioni.

Gestione dell'accordo

- Richiedere una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT conformemente all'articolo 12 dell'accordo e raccomandare una data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere completamente operativo.
- Facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti, conformemente all'articolo 19 dell'accordo, esaminare qualsiasi argomento sollevato da una parte e individuare il seguito da dare.
- Svolgere un ruolo di mediatore e cercare di trovare una soluzione in caso di controversia o di reclamo conformemente all'articolo 24 dell'accordo.
- Adottare le modifiche relative agli allegati del presente accordo, conformemente all'articolo 26.
- Accertare gli effetti sociali, economici e ambientali dell'attuazione dell'accordo sulle popolazioni potenzialmente interessate.

Monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'accordo

- Monitorare quale è lo stato generale di avanzamento dell'attuazione dell'accordo e valutare i progressi compiuti nell'attuazione alla luce del calendario fissato nel relativo allegato, conformemente all'articolo 14 dell'accordo.
- Identificare e analizzare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione dell'accordo.
- Pubblicare una relazione annuale sull'attuazione dell'accordo, conformemente all'articolo 19 dell'accordo.
- Ricevere ed esaminare i reclami relativi all'attuazione dell'accordo e al sistema di licenze FLEGT.
- Identificare, esaminare, proporre ed eventualmente adottare misure intese a migliorare l'esecuzione dell'accordo, in particolare sulla base delle constatazioni del controllore indipendente.
- Esaminare i reclami trasmessi dall'AIS e darvi seguito.

Audit indipendente del sistema (AIS) conformemente all'allegato VI dell'accordo

- Approvare il manuale procedurale elaborato e presentato dall'AIS e approvare il modello di relazione di audit proposto dall'AIS nel quadro delle procedure documentate.
- Stabilire il calendario di attività del controllore e raccomandare eventuali audit supplementari.
- Trasmettere al controllore eventuali reclami ricevuti relativi al sistema di licenze FLEGT.
- Esaminare tutte le relazioni elaborate dal controllore.

- Esaminare le relazioni provvisorie del controllore indipendente e trasmettergli le proprie eventuali osservazioni.
- Richiedere al controllore una specifica relazione complementare ove necessario.
- Esaminare i reclami relativi all'attività del controllore indipendente, conformemente all'articolo 10 dell'accordo.
- Approvare l'eventuale rinnovo del contratto dell'AIS.

Coinvolgere i soggetti interessati dall'attuazione dell'accordo

- Garantire la sensibilizzazione e la formazione dei membri delle strutture coinvolte nel sistema di verifica della legalità (SVL) descritto nell'allegato V.
- Assicurare il seguito delle procedure per i casi di non conformità all'SVL per i membri delle strutture coinvolte nell'SVL.
- Definire le misure adeguate per garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate nell'attuazione dell'accordo e darvi seguito.

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La divulgazione delle informazioni favorisce la trasparenza e garantisce a tutti i soggetti una corretta comprensione del sistema di licenze FLEGT, consentendo loro di partecipare alla governance forestale.

Le informazioni al pubblico consentono ai vari soggetti di comprendere come si svolge l'intero processo, fino al rilascio della licenza FLEGT. Quanto più i soggetti sono informati sulle motivazioni fondamentali del sistema FLEGT, sulla sua attuazione, sui processi di monitoraggio e verifica, tanto più la comprensione del processo sarà condivisa, internalizzata e adeguata, facilitando l'attuazione dell'accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Le informazioni saranno attivamente pubblicate o rese accessibili, con la massima tempestività per preservare la pertinenza della divulgazione.

1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

La relazione annuale del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo illustra in particolare:

- i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell'Unione europea nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell'UE di destinazione;
- il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Repubblica centrafricana;
- i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni per i quali l'accordo prevede un termine determinato e, in linea generale, i vari aspetti relativi all'attuazione dell'accordo;
- gli interventi volti a impedire qualunque possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale verso mercati diversi dall'Unione europea o loro commercializzazione sul mercato nazionale;
- i quantitativi di legname e suoi derivati importati nella Repubblica centrafricana o in transito nel paese;
- le azioni intraprese per prevenire le importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale e preservare l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
- i casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e le azioni intraprese per porvi rimedio;
- i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell'UE di destinazione dell'importazione;
- il numero di licenze FLEGT centrafricane ricevute dall'Unione europea;
- il numero di casi in cui il legname centrafricano è arrivato alle dogane europee senza licenza – e i quantitativi di legname e suoi derivati implicati;
- struttura e funzionamento del comitato congiunto.

2. INFORMAZIONE SUI MEZZI E I CANALI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni saranno rese pubbliche dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo e da ciascuna parte per le informazioni che la riguardano. Le informazioni relative allo sfruttamento e ai movimenti di legname saranno disponibili presso il Centro di dati forestali

(CDF) del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP); un meccanismo di interconnessione consentirà di collegare i dipartimenti competenti in materia di sfruttamento forestale (MAFCP, finanze, impiego, agricoltura, commercio, giustizia) con la banca dati del CDF, mentre la direzione generale della gazzetta ufficiale pubblicherà on line tutte le leggi e i testi normativi.

A seconda dell'obiettivo da conseguire e del fatto che si tratti di un ambiente urbano o rurale prevalentemente alfabetizzato o analfabeta, le informazioni saranno rese pubbliche grazie ai mezzi e ai canali moderni di seguito specificati.

- ***Canale attivo***

- Stampa pubblica e privata nazionale e internazionale.
- Radio locali e comunitarie.
- Conferenze e dibattiti.
- Colloqui, seminari e incontri di divulgazione.
- Diffusione di documentari.
- Produzione e diffusione di trasmissioni radiotelevisive.
- Produzione di spettacoli e simili.
- Peraltro, nel quadro del piano di comunicazione, verranno effettuate sedute pubbliche di informazione che offriranno l'occasione per divulgare le informazioni alle parti interessate, segnatamente agli operatori sul campo e alle comunità che non hanno accesso a internet e/o alla stampa scritta.

- ***Canale passivo***

- Siti internet del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca.
- Gazzetta ufficiale.
- Biblioteca del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP).
- Annuario statistico del settore forestale e cinegetico dell'MAFCP.
- Relazioni annuali dell'amministrazione forestale, consultabili nelle direzioni centrali o decentrate a livello delle province.

Sulla base delle informazioni attive e passive, la pubblicazione delle informazioni terrà conto dei dati relativi ai settori di seguito menzionati.

3. INFORMAZIONI GIURIDICHE

- Convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dalla RCA in materia di protezione delle specie di fauna e flora protette (CITES e simili), di protezione dei diritti dell'uomo e di popoli (dichiarazione 61/295 delle Nazioni Unite sui popoli autoctoni, carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e simili), di lavoro e impiego, ecc.
- L'accordo volontario di partenariato FLEGT (corpo del testo e relativi allegati).
- Decreto di attribuzione di permessi.
- Decreto di annullamento di permessi.
- Codice forestale e relativi testi normativi.
- Codice ambientale e relativi testi normativi.
- Codice delle acque e relativi testi normativi.
- Codice del lavoro e relativi testi normativi.
- Legge finanziaria di ogni esercizio;
- Codice generale delle imposte.
- Leggi sugli investimenti.

- Piano nazionale di convergenza della COMIFAC.
- Documento di strategia per la riduzione della povertà.
- Provvedimento che istituisce la commissione di convalida dei documenti di gestione degli assestamenti forestali (PG e PAA).

Saranno resi pubblici anche i testi normativi adottati in fase di attuazione.

4. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI TITOLI

- ***PSA***

- Manuale procedurale di gara per la candidatura al processo di attribuzione di un PSA.
- Bandi di gara relativi all'attribuzione dei permessi.
- Bandi di gara relativi all'assunzione dell'osservatore indipendente nel processo di attribuzione dei PSA.
- Verbali della Commissione mista di attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
- Provvedimento di istituzione della Commissione mista di attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
- Elenco dei candidati all'attribuzione dei permessi di sfruttamento e di assestamento.
- Relazione dell'osservatore indipendente sulla procedura di attribuzione dei PSA.
- Elenco dei titoli validi con i nomi delle persone e/o delle imprese beneficiarie.
- Verbali delle riunioni sul rispetto dei diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali.

- ***Foreste di piantagioni***

- Bandi di gara per lo sfruttamento di piantagioni di Stato.
- Elenco dei candidati allo sfruttamento delle piantagioni.
- Autorizzazioni di sfruttamento delle piantagioni.
- Certificato di conformità ambientale.
- Elenco delle piantagioni di Stato.

5. INFORMAZIONI SULL'ASSESTAMENTO FORESTALE

- ***Piano di sfruttamento e di assestamento (PSA)***

- Relazioni di valutazione ambientale (VIA, audit ambientali).
- Documento del piano di assestamento.
- Elenco e superfici totali delle concessioni in corso di assestamento.
- Elenco e superfici totali delle concessioni in attesa di assestamento.
- Norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volumi 1, 2, 3).

- ***Piantagione***

- Bando di gara per valutazioni di impatto ambientale.
- Relazione di valutazione ambientale.
- Piano semplice di gestione.

6. INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE

- Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutti i PSA in corso di sfruttamento.
- Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutte le piantagioni in corso di sfruttamento.
- Volume annuo di legname e suoi derivati per la trasformazione a livello nazionale per specie, per titolo e per impresa.
- Elenco dei paesi destinatari e volumi esportati per specie, per titolo e per impresa.
- Volumi annui di legname.
- Volumi annui di legname transitato sul territorio della RCA e loro provenienza.
- Volumi sul mercato centrafricano.

7. INFORMAZIONI SULLA TRASFORMAZIONE

- Elenco delle imprese di trasformazione autorizzate operative.
- Ubicazione delle unità di trasformazione.

8. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ

- Meccanismo dell'organo di rilascio della licenza FLEGT.
- Relazione sull'osservazione indipendente della società civile.
- Informazioni relative all'attività forestale e alle clausole sociali nel piano di gestione (informazioni e carte).
- Informazioni a carte relative all'attività forestale e alle clausole sociali nei piani di attività annuali.
- Verballi di constatazione in caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa.
- Prove del risarcimento da parte dell'impresa incriminata.
- Relazione delle missioni di controllo dell'amministrazione forestale.
- Casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e azioni intraprese per porvi rimedio.

9. INFORMAZIONI SULL'AUDIT INDIPENDENTE

- Relazioni sintetiche di audit periodiche.
- Procedura di contestazione dell'audit.

10. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI DIRITTI DI CONCESSIONE FORESTALE

- Affitto annuo.
- Tasse di abbattimento.
- Tasse di rimboschimento.
- Diritti di uscita.

11. INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

- Struttura e funzionamento del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.
- Struttura e funzionamento del comitato nazionale per il monitoraggio e l'attuazione dell'accordo.
- Segretariato tecnico indipendente.